

PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027

Obiettivo di Policy 2 Obiettivo Specifico 2

Azione 2.2.3 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese

e

Azione 2.2.2 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA

Bando: Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese

1D: in riferimento ai bandi in oggetto, desidero porre l'attenzione sulla scheda bando, nella sezione "REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI", che riporto qui di seguito:

L'unità produttiva locale/sede operativa oggetto di intervento deve essere:

- situata all'interno del territorio regionale;
- conforme dal punto di vista catastale e urbanistico;
- esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- dotata di impianti di climatizzazione funzionanti;
- adibita all'esercizio dell'attività economica con i codici ATECO sopra riportati.

Il progetto deve essere:

- finalizzato all'autoconsumo;
- prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile > 0 e maggiore rispetto a quella ante intervento;
- coerente con DNSH, climate proofing e tutte le direttive di cui alla delibera di Giunta regionale n. 962/2024;
- corredato da relazione tecnica di progetto, schede tipologiche di intervento, studio dei consumi energetici, computo metrico

estimativo e preventivi.

Sono a chiedere gentilmente un parere per una società cliente che consuma energia non rinnovabile nella sede attuale, dove opera da oltre 15 anni.

Hanno deciso di investire spostando la sede in una nuova location. Tuttavia, la nuova sede non è dotata di impianti di climatizzazione funzionanti; il capannone con uffici è stato acquistato nella categoria F3 con APE classe E e senza impianti.

La loro volontà sarebbe di intraprendere interventi di riqualificazione energetica, aggiungendo impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e attuando interventi di efficientamento energetico, come isolamento e cappotto in materiale naturale (canapa-calce), CO2 negative e altre caratteristiche ambientali. L'intento è migliorare l'impatto ambientale nella futura nuova sede, portandola almeno alla classe A.

In questo specifico caso, con lo spostamento della sede, possono fare riferimento ai consumi della sede attuale e ricalcolare l'eventuale impatto che avrebbero avuto senza realizzare interventi di coibentazione nella nuova sede? Oppure, il requisito sopra citato "dotata di impianti di climatizzazione funzionanti" non consente la possibilità di effettuare questo intervento di efficientamento nella nuova sede?

1R: ai sensi del punto 4.2.23 del Bando l'immobile oggetto degli interventi deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di specie la sede non ha i requisiti previsti dal Bando.

2 D: In merito al Programma Regionale Fesr 2021-2027- Immobili sedi di imprese: contributi per impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, azione 2.2.3, si sottopone il presente quesito al fine di verificare l'ammissibilità per un'azienda con sede legale in Toscana, codice Ateco 38.21.09, interessata alla realizzazione dell'intervento 4b (impianto fotovoltaico), nello specifico, l'impianto verrà installato su un immobile interamente ospitante un impianto di trattamento

meccanico biologico dei rifiuti, ed un immobile che per quota parte ospita un impianto di trattamento biologico dei rifiuti ed in quota parte ospita gli uffici aziendali. L'intervento non aumenta la capacità di trattamento e non è un investimento in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche.

2 R: come esplicitato dal bando al paragrafo 4.1.1 Ambito di applicazione, ai sensi della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria Generale dello Stato, non sono ammissibili edifici ad uso produttivo o similari destinati ad attività connesse ad [...] impianti di trattamento meccanico biologico. Dunque se l'attività prevalente svolta dall'impresa nei capannoni oggetto dell'investimento dovesse riguardare il trattamento meccanico biologico dei rifiuti, allora, come indicato dal paragrafo 4.1.1 sopra citato, l'investimento non sarebbe ammissibile ai sensi del bando.

3D:

1. Documentazione alternativa al libretto : Cosa bisogna allegare nel caso in cui il libretto non sia obbligatorio?
2. Nuove attività e storici consumi: Come si procede se non è disponibile uno storico dei consumi degli ultimi tre anni, ad esempio per una nuova attività?
3. Valutazione dei consumi: Quali tipi di consumi posso prendere in considerazione? È possibile valutare sia i consumi termici che elettrici? Esiste una formula per calcolare l'energia equivalente tra le due tipologie di consumo?
4. Conformità urbanistica : È necessaria una relazione tecnica per dimostrare la conformità urbanistica? Cosa si intende per "attestazione"? È sufficiente una semplice dichiarazione?

3R:

1-Documentazione alternativa al libretto: Cosa bisogna allegare nel caso in cui il libretto non sia obbligatorio?

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. L'assenza del libretto fa presumere che l'impianto non sia regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT.

“Si precisa che è obbligatorio compilare e aggiornare il libretto di impianto in presenza di impianti e/o apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento. Diversamente non devono essere registrati sul libretto di impianto:

- gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria (scaldacqua, scaldabagni, boiler) ed eventuali pannelli solari termici ad essi collegati a servizio di singole unità immobiliari ad uso abitativo o assimilate
- gli apparecchi mobili per riscaldamento e/o condizionamento;
- le stufe, i caminetti o gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante se la loro potenza termica del focolare complessiva non supera i 5 kW.”

2-Nuove attività e storici consumi: Come si procede se non è disponibile uno storico dei consumi degli ultimi tre anni, ad esempio per una nuova attività?

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1;
- essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile.

Il bando prevede che per calcolare i consumi si prendano n. 3 bollette di energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H).

“Si precisa che il progetto dovrà prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero e ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento. Tali consumi dovranno essere altresì indicati nella relazione tecnica par 4.4 per il calcolo dell'autoconsumo e Appendice 3 di cui all'Allegato 1H”

3. Valutazione dei consumi: Quali tipi di consumi posso prendere in considerazione? È possibile valutare sia i consumi termici che elettrici?

La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente illustrare l'analisi dei consumi energetici ante intervento allegando n. 3 bollette di energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni. Si consiglia di visionare l'allegato 1H Relazione Tecnica che indica con esattezza i consumi rilevanti ai sensi del bando tra i quali figurano anche i consumi termici.

Si informa che alla Sezione 3 di cui all'Allegato 1 le tabelle contenute indicano come procedere al calcolo dei consumi e relativa energia primaria.

4-Conformità urbanistica: È necessaria una relazione tecnica per dimostrare la conformità urbanistica? Cosa si intende per "attestazione"? È sufficiente una semplice dichiarazione?

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve, al momento della presentazione della domanda, essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.; come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto.

La relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla documentazione catastale quale: estratto di mappa catastale con evidenza dell'edificio esistente oggetto del progetto, visura catastale e planimetria catastale (con evidenziati anche gli eventuali

subalterni), valide al momento della presentazione della domanda con attestazione del tecnico in merito alla conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i. (rif. Sezione 2.5 Allegato 1H).

4D: con la presente sono a richiedere un chiarimento relativamente al Bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese, Azione 2.2.3. Nel dettaglio sono in contatto con un cliente che attualmente possiede, sul tetto della propria azienda localizzata in Toscana, un impianto fotovoltaico che, a causa di alcuni problemi tecnici, è allacciato alla rete ma non produce energia ed è ormai in disuso. La sua intenzione è di realizzare un nuovo impianto fotovoltaico con un layout e una potenza differenti rispetto all'impianto attuale, che verrà rimosso. Vorrei avere conferma che tale intervento, considerando che il nuovo impianto verrà realizzato ex-novo, possa essere considerato una nuova realizzazione e quindi rientrare tra le tipologie di intervento ammissibili per il bando.

4R: L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione

Ai fini del presente bando non sono ammissibili modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti

Si precisa inoltre che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione. Inoltre per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo. In caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto".

5D: In riferimento al Bando in oggetto, nello specifico all'Azione 2.2.3 (produzione energetica da fonti rinnovabili per le Imprese) – intervento 4b, si pone il seguente quesito: In relazione alla fattibilità di impianti a terra in aree agricole, premesso che il DL agricoltura non ne permette la realizzazione, ma la concede nei casi previsti dal punto 2) e 3) del comma 8 dell'art.20 D.Lgs. 199/2021, è possibile richiedere accesso al Bando FESR per un intervento che prevede la realizzazione di un impianto che soddisfa la deroga prevista dal DL Agricoltura, ovvero con moduli collocati a terra racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da impianto o stabilimento industriale? (si fa particolare riferimento al punto 2): le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento)

5R: come previsto dal paragrafo 5.1 non sono ammessi ai fini del presente bando interventi in aree aventi destinazione d'uso agricola.

6D: in riferimento al Bando di cui in oggetto si richiede la conferma che:

- La misura è cumulabile con il Credito d'Imposta 5.0 e con la richiesta della NUOVA SABATINI fermo restando che il beneficio superi la spesa sostenuta e nel rispetto del massimale DeMinimis,
- Per prendere il punteggio della premialità legata allo smaltimento dell'amianto l'intervento dello smaltimento può essere cominciato alla presentazione della domanda?

6R: Il cumulo con altri aiuti di stato, laddove previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in coerenza con il Par. 5.6 dell'Allegato 1,

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale il tecnico indipendente ed esterno all'impresa, dovrà riportare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente firmata e timbrata, una descrizione dell'intervento e ricevuta di trasmissione all'ente competente e relativo piano di lavoro in cui siano indicati anche il luogo e la data di inizio della bonifica (se già in possesso).

Ai fini, invece, dell'ammissibilità delle spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto (edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") dovrà essere allegata la documentazione prevista al rif. Sezione 4.9 dell' Allegato 1H. Si ricorda che sono ammissibili le spese dei lavori sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022 purché connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1, come verificabile dai relativi titoli edilizi ed energetici.

7D: il bando prevede che "Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER)". Questa locuzione include anche gli incentivi in conto esercizio c.d. "Tariffa incentivante TIP"?

7R: Con il termine Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER) sono inclusi anche gli incentivi in conto esercizio c.d. "Tariffa incentivante TIP".

8D: su richiesta di Ns aziende associate siamo a richiedere chiarimenti circa i requisiti professionali (laurea, eventuali ulteriori titoli) del tecnico abilitato all'esercizio della professione iscritto all'albo che andrà a redigere la relazione tecnica di progetto. Nel Bando si specifica che il tecnico deve essere indipendente ed esterno all'impresa richiedente, un professionista indipendente che svolge attività continuativa (su incarico) per l'azienda e rivesta il ruolo di RSPP rispetta i requisiti richiesti?

8R: E' buona norma che il tecnico abilitato all'esercizio della professione svolga funzioni attinenti alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a lui attribuite dalla legislazione vigente. La scelta di un professionista che svolge attività continuativa per l'azienda potrebbe non garantire l'indipendenza rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

9D: vorrei sapere se l'operatore di telecomunicazioni con codice Ateco 61.90.99 rientra nella categoria J servizi di informazione e comunicazione; inoltre, se è possibile presentare la domanda da parte dall'azienda holding che è proprietaria dell'immobile sul quale verranno svolti i lavori? L'azienda ha quale codice Ateco 70.10.00.

9R: confermiamo che il codice Ateco 61.90.99 rientra nella categoria J che ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Bando risulta ammissibile, lo stesso dicasi anche per il codice Ateco 70.10.00 che appartiene alla sezione M.

Ricordiamo che le imprese che potranno presentare domanda devono esercitare, alla data di presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al succitato paragrafo.

La domanda può essere presentata sia dal proprietario dell'immobile oggetto di domanda di contributo che dal soggetto che lo detiene per la gestione dell'attività economica (es. affittuario, locatario, gestore, etc.), fermo restando che il soggetto richiedente deve rispettare tutti i requisiti previsti dal bando.

L'immobile oggetto degli interventi deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario e, alla data di presentazione della domanda, dimostrabile/verificabile:

- nel caso di MPMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;

In caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire il contratto registrato di comodato, di affitto o altro contratto da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda.

Il contratto deve avere una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 65 del Reg. 1060/2021 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda. In caso in cui il soggetto richiedente sia il proprietario dell'immobile o usufruttuario oggetto degli interventi, è necessario fornire il relativo contratto.

10D: è possibile presentare richiesta al bando realizzando un impianto fotovoltaico su pensiline?

10R: Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Ricordiamo che ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;

- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;

- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti

precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;

Inoltre come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc.

11D: in riferimento al bando di cui all'oggetto si chiede la seguente informazione: tenuto conto l'art. 5

- comma 5.1omissis " La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo per la non ammissibilità degli stessi" ...omissis
-comma 5.1.1. ...omissis...la Relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente da:...omissis.....n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni...omissis
premesse quanto sopra, un'azienda in stato "attiva" nata da meno di 6 mesi, può accedere alle agevolazioni?
se sì, in questo caso può essere fatta una proiezione dell'autoconsumo sulla base delle bollette ad oggi in mano all'azienda?

11R: Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento. Si ritiene pertanto il periodo di 6 mesi non sufficiente per tale calcolo.

12D: siamo con la presente a richiederVi cortesemente un chiarimento in merito alla cumulabilità del Bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese. Si pone il caso di una piccola impresa Alfa che ha ottenuto a ottobre 2023 il decreto di concessione dell'agevolazione per l'industria e la filiera conciaria, istituita con l'articolo 8 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 e ss.mm.ii. Il progetto di investimento presentato dall'impresa per tale misura comprende la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Evidenziamo che il progetto deve ancora essere avviato e l'impresa, ad oggi, non ha ancora sostenuto alcuna spesa. La misura nazionale per le imprese conciarie ha concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili, o a valere sul Regolamento "de minimis" o sulla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti Covid-19. Dal canto suo, il bando prevede che le agevolazioni possano essere cumulate con altri aiuti di stato, anche in "de minimis". Siamo a chiedere, dunque, se Alfa possa presentare domanda per il Bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese cumulando le due agevolazioni in esame.

12R: il cumulo con altri aiuti di stato, laddove previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione. Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di giunta.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER).

13D:

1. È possibile fare domanda per un'impresa che ha acquistato un capannone che attualmente è in fase di ristrutturazione?
2. Per la diagnosi energetica si può utilizzare l'APE che è stato fatto al momento dell'acquisto?
3. È considerato valido il fatto che al momento dell'acquisto fosse presente un impianto di climatizzazione invernale/estiva che attualmente è stato smantellato per la ristrutturazione?
4. Per il calcolo dei consumi energetici nei 3 anni precedenti, si devono utilizzare le bollette precedenti all'inizio della ristrutturazione?
5. Quando si dice che l'unità produttiva può essere "articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati." Con funzionalmente collegati si intende che devono avere il medesimo contatore

13R: 1-L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. La fattispecie descritta al punto 1 non è pertanto ammissibile

2. Il bando in oggetto non richiede obbligatoriamente la diagnosi energetica bensì una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa richiedente il contributo che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione (completa di estremi catastali), la disponibilità dell'immobile in cui realizzare il progetto, le fasi e le caratteristiche tecniche e

prestazionali del progetto, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);

- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);

- il cronoprogramma con le fasi del progetto;

- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati

La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente illustrare:

- descrizione generale del contesto climatico e geografico;

- caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nella situazione ante intervento;

- analisi dei consumi energetici ante intervento (bollette);

- caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nella situazione post intervento;

- caratteristiche tecniche e prestazione degli interventi ammissibili con gli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzata all'autoconsumo;

- potenza e produzione degli impianti;

- schede tipologie di intervento;

- emissioni di sostanze climalteranti (CO₂ e CO₂eq) e inquinanti (NO_x e PM₁₀) ante e post intervento;

- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;

- superamento dei requisiti minimi previsti dalle seguenti Direttive: 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2018/844/CE e relativi recepimenti a livello nazionale nonché normativa a livello regionale e comunale, laddove applicabili;

- analisi costi-benefici del progetto;

- tempi di realizzazione degli interventi.

Per il riconoscimento del punteggio di cui ai casi 2 e 3 del criterio di Valutazione n.5 il soggetto richiedente deve allegare alla domanda una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.

La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni.

3. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. Non è pertanto ammissibile

4. Per il calcolo dei consumi energetici nei 3 anni precedenti, si devono utilizzare le bollette pagate dal beneficiario del finanziamento.

5. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti.

14D: relativamente al bando in oggetto abbiamo bisogno di una Vs risposta ai seguenti quesiti:

1. Struttura ricettiva composta da più edifici alimentati dallo stesso contatore elettrico: è ammissibile la realizzazione ex novo di una tettoia in ferro attaccata per due lati ad uno degli edifici per l'installazione di pannelli solari?

2. L'edificio in questione è dotato del solo contatore luce?

3. È ammissibile la spesa di pannelli solari installati su una struttura in legno/ferro realizzata ex novo per ombreggiare il parcheggio auto di un albergo ?

14R:

1. premesso che l'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda

2 l'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda deve,:

(...)

- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

Ciò significa che è ammissibile l'esistenza del solo contatore elettrico se l'impianto di climatizzazione è esclusivamente alimentato da detto contatore

Si precisa inoltre la domanda deve essere unica per entrambi gli edifici.

3. L'impianto fotovoltaico può essere installato ed è finanziabile anche se posto su una tettoia in ferro attaccata per due lati ad uno degli edifici o su una struttura in legno/ferro realizzata ex novo per ombreggiare il parcheggio auto di un albergo purché la tettoia e/o la struttura in legno o ferro facciano parte della stessa unità immobiliare identificata catastalmente e beneficiaria dell'intervento. Il beneficiario del finanziamento dovrà avere inoltre la piena disponibilità della tettoia e o della struttura in legno ma la realizzazione delle stesse non sono finanziabili come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

15D: Premetto che:

- l'impresa con sede a Rapolano Terme (SI) è una società partecipata da Enti pubblici
- in base al numero dei dipendenti si classifica come piccola impresa
- Il nostro codice ATECO è 96.04.2 (Stabilimenti Termali)

Vorrei sapere se il progetto di copertura dei nostri parcheggi, adiacenti allo Stabilimento Termale, con pensiline su cui appoggiare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per autoconsumo, potrebbe rientrare tra i progetti finanziabili dal bando

15R: Si fa presente che un'impresa è sempre considerata di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale sociale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. L'impianto fotovoltaico può essere installato ed è finanziabile anche se posto sulle pensiline adibite a copertura di un parcheggio al servizio dell'azienda purché facciano parte della stessa unità immobiliare identificata catastalmente e beneficiaria dell'intervento. Il beneficiario del finanziamento dovrà avere inoltre la piena disponibilità delle pensiline ma la realizzazione delle stesse non sono finanziabili come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando per il quale non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

16D: Una piccola impresa beneficiaria sul Bando Insediamenti Industriali Area Livorno, coerentemente al proprio Piano di Investimenti (approvato) ha recentemente acquistato un capannone che rientra nel programma di contributi a fondo perduto previsto nel suddetto Bando. Sarebbe sua intenzione usare il tetto dello stesso capannone come supporto per installare un nuovo impianto di pannelli solari avvalendosi dei contributi del Bando Efficientamento da poco apertosi. Il quesito che Vi sottoponiamo è il seguente: il fatto che il capannone acquistato di recente goda (per il proprio acquisto) di contributi a fondo perduto a valere sul Bando Insediamenti Industriali Area Livorno pregiudica in qualche modo la possibilità che se ne usi il tetto come supporto per un impianto di produzione di energia elettrica con pannelli solari e quindi di conseguenza pregiudica il fatto di poter accedere al nuovo Bando Efficientamento Energetico?

A nostro parere non ci dovrebbe essere incompatibilità in quanto i due bandi hanno finalità completamente differenti ed il fatto che il tetto del nuovo capannone funga da supporto per un impianto di pannelli solari prescinde dal fatto che il capannone stesso sia stato acquistato con contributi (o meno) di altro bando.

16R: l'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

17D: con la presente vorrei fare un quesito per il bando contributi per impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per le imprese misura 2.2.3.. Esiste un massimale in % della produzione di energia per l'impianto solare fotovoltaico (tipologia di intervento 4b)

17R: Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento. La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

18D: con la presente siamo a rivolgere i seguenti quesiti:

1. Come da regolamento, l'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile: nel caso in cui l'unità produttiva fosse dotata di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva alimentato esclusivamente dalla corrente elettrica e non disponesse quindi di un contatore a gas questo è comunque ammissibile all'agevolazione?

2. Come da regolamento, la relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente da n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H): nel caso in cui l'Impresa richiedente abbia acquistato l'immobile oggetto dell'intervento dall'estate del 2022 da una precedente attività produttiva, sarà in grado di documentare bollette di energia elettrica e termica a lei intestate per l'annualità 2022 (circa 6 mesi) e per l'annualità 2023 – è possibile documentare i consumi dei primi 6 mesi del 2022 e tutta l'annualità del 2021 con le bollette di energia elettrica e termica intestate al precedente proprietario?

3. L'impresa richiedente vorrebbe presentare la domanda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con il presente bando e successivamente, con l'apertura del bando sull'efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese, vorrebbe presentare la domanda per sostituire l'impianto di climatizzazione con impianto alimentato da pompa di calore ad alta efficienza. I due interventi sono tra loro compatibili e quindi ammissibili?

18R:

1. l'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. L'essere dotata del solo contatore elettrico è comunque ammissibile

2- Sono sufficienti le bollette dell'anno 2023 e quelle del 2022 (6 mesi); si precisa che per quest'ultime dovrà essere indicato il riferimento a tale periodo.

3- Si i due interventi sono compatibili tra di loro. Si precisa però che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui

vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione. Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso. L'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso. Gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi.

19D: Desidero richiedere se ai fini del bando "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi" possono essere ammissibili anche progetti di investimento relativi alla produzione di biogas/biometano esclusivamente per autoconsumo, interamente derivante dal trattamento e raffinazione di materiali di scarto a chiusura del processo produttivo (concia di pelli e affini).

19R: La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- 1b) impianti solari termici;
- 2b) impianti geotermici a bassa entalpia;
- 3b) pompe di calore;
- 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo;
- 5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione.

Come esplicitato dal bando al paragrafo 4.1.1 Ambito di applicazione, ai sensi della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria Generale dello Stato, non sono ammissibili edifici ad uso produttivo o simili destinati ad attività connesse ad [...] impianti di trattamento meccanico biologico. Dunque se l'attività prevalente svolta dall'impresa nei capannoni oggetto dell'investimento dovesse riguardare il trattamento meccanico biologico di materiale di scarto, allora, come indicato dal paragrafo 4.1.1 sopra citato, l'investimento non sarebbe ammissibile ai sensi del bando.

20D: con riferimento al bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese - Azione 2.2.3 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese - PR Toscana FESR 2021-2027 che al punto 5.6 Cumulo stabilisce:

"Il cumulo con altri aiuti di stato, laddove previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione.

Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis.

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di giunta.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER)"

si chiede conferma che il suddetto bando sia cumulabile, per le stesse spese ammissibili, con il c.d. credito d'imposta nazionale per investimenti 4.0 di cui all'art. 1 commi 1051-1063 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. che di per sé:

- è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che queste ultime non dispongano diversamente;
- non risulta classificato come aiuto di Stato ai sensi della normativa nazionale ed europea di riferimento;
- è attualmente finanziato unicamente a valere su risorse nazionali.

20R: il credito di imposta 4.0 è un aiuto a carattere generale e, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in alcune risposte ad interpellanti (si vedano le risposte all'interpello nn. 157 e 360), risulta cumulabile nel limite massimo del costo sostenuto.

21D: se un'azienda è in procinto di trasferire (i tempi di trasloco coincidono con la finestra temporale dedicata alla presentazione della domanda) la propria attività produttiva dall'immobile ad uno nuovo, può presentare richiesta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo, determinando il fabbisogno energetico di KWh annui desumendolo dalle bollette del 2023, comunque riferite al vecchio immobile?

21R: Premesso che l'immobile oggetto degli interventi deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1e dimostrabile/verificabile:

- nel caso di MPMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;

1-L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento" riferita all'unità produttiva o sede operativa oggetto di intervento.

22D: In merito al Programma Regionale Fesr 2021-2027- Immobili sedi di imprese: contributi per impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, azione 2.2.3, si sottopone il presente quesito al fine di verificare l'ammissibilità per un'azienda con sede legale in Toscana, codice Ateco 38.21.09, interessata alla realizzazione dell'intervento 4b (impianto fotovoltaico), nello specifico, l'impianto verrà installato su un immobile interamente ospitante un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, ed un immobile che per quota parte ospita un impianto di trattamento biologico dei rifiuti ed in quota parte ospita gli uffici aziendali. L'intervento non aumenta la capacità di trattamento e non è un investimento in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche.

22R: come esplicitato dal bando al paragrafo 4.1.1 Ambito di applicazione, ai sensi della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria Generale dello Stato, non sono ammissibili edifici ad uso produttivo o similari destinati ad attività connesse ad [...] impianti di trattamento meccanico biologico. Dunque se l'attività prevalente svolta dall'impresa nei capannoni oggetto dell'investimento dovesse riguardare il trattamento meccanico biologico dei rifiuti, allora, come indicato dal paragrafo 4.1.1 sopra citato, l'investimento non sarebbe ammissibile ai sensi del bando. Si precisa inoltre che per sua natura l'intervento 4b (Impianto fotovoltaico) non è un intervento volto all'aumento/miglioramento dell'efficienza energetica.

23D:

1. Nel testo del bando viene riportato quanto segue "in caso di sistemi accumulo la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità dello stesso"; si richiede un chiarimento in merito al rapporto massimo consentito tra la capacità del sistema d'accumulo e la potenza di picco del fotovoltaico. In particolare, si chiede se la capacità possa raggiungere, al massimo, il 150% della potenza di picco o se lo stesso possa superare del 150% la potenza di picco, arrivando al 250% della stessa. Di seguito, un esempio pratico.

Un impianto con potenza di picco 30KW può essere associato ad un sistema di accumulo:

- pari, al più, al 150% dei 30KW, quindi 45KW;
- pari, al più, al 250% dei 30KW, quindi 75KW.

2. E' ammissibile come spesa per produzione di energia da fonti rinnovabili l'investimento che abbia per oggetto non la nuova installazione di un impianto fotovoltaico ma il revamping di struttura esistente?

3. Nella definizione del fabbisogno energetico dell'azienda, base di calcolo per rilevare la conformità della potenza preventivata dell'impianto fotovoltaico da installare, si tiene conto del vettore elettrico, tant'è che nell'allegato 1h si esplicita che "La potenza nominale elettrica dell'impianto di cui all'intervento 4b non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente"; laddove però l'azienda intenda installare un impianto fotovoltaico per sopperire anche al fabbisogno di altri vettori con l'unica soluzione rinnovabile opzionata (quindi ad esempio considerare anche il Gas consumato) è possibile procedere

23R:

1. Si conferma che il sistema di accumulo deve essere al più al 150% della potenza di picco. Per l'intervento 4b), i sistemi accumulo/stoccaggio devono essere realizzati ad integrazione dell'impianto solare fotovoltaico incluso nel progetto, pena la non ammissibilità degli stessi. Per l'intervento 4b), in caso di sistemi accumulo la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità dello stesso.

2. No, gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione.

3. La potenza dell'impianto fotovoltaico non potrà essere maggiore rispetto alla potenza del contatore elettrico fiscale ed inoltre la produzione di energia rinnovabile dell'impianto FV non potrà superare il fabbisogno annuale elettrico del fabbricato. Si precisa inoltre che il bando è destinato all'installazione delle fonti rinnovabili le quali però non devono costituire un aumento dei consumi preesistenti del fabbricato.

24D: volevo porre un quesito in merito al responsabile tecnico di progetto.

Gli EGE (Esperti Gestione Energia) iscritti ad Albo Professionale sono figure abilitate al ruolo di Responsabile Tecnico richiesto nella Relazione Allegato 1H e successive asseverazioni.

24R: L'esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è una figura certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure se si tratta di una società che fornisce servizi energetici (ESCo) è una figura certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. Tale figura può coincidere o meno con il responsabile tecnico del progetto che firma la relazione tecnica Allegato 1H.

25D: chiedo cortesemente un contributo per derimere un dubbio sulla partecipazione al bando e sulla compilazione della scheda tecnica. Una impresa artigiana, attiva dal 2014, è interessata a presentare la domanda per l'azione Azione 2.2.3. Nel periodo 2021 e giugno 2022 l'attività era svolta in un immobile in affitto; dal giugno 2022 l'artigiano ha acquistato un immobile strumentale e adesso svolge l'attività nella sua proprietà. È in possesso dei consumi nel triennio 2021 – 2023 ma realizzati in due immobili diversi e ovviamente due POD diversi. L'impresa può presentare la domanda anche se possiede l'immobile solo da 18 mesi? Come può compilare il punto 3.1.5.1 -Dati di fornitura energia elettrica dell'Allegato 1H dove è richiesta la media dei consumi annuali del 2021, 2022 e 2023?

25R: Sono sufficienti le bollette dei 18 mesi relative all'unità produttiva o sede operativa oggetto di intervento. Tuttavia per i consumi di 6 mesi dovrà essere indicato il riferimento a tale periodo. Si aggiunge inoltre che la domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi. Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione. Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento. Ciascuna domanda può prevedere anche più di un intervento. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

26D: relativamente al bando in oggetto abbiamo bisogno di una Vs risposta al seguente quesito: E' ammissibile la spesa di pannelli solari installati su tettoie da realizzare ex novo per ombreggiare il parcheggio auto di un albergo?

26R: Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Ricordiamo che ai fini del presente bando non sono ammissibili:

-interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;

- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;

- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;

Inoltre come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

27D: con la presente per richiedere chiarimenti relativi al bando in oggetto circa la possibilità di presentare domanda per quelle aziende che hanno acquistato recentemente un nuovo immobile e per cui non dispongono delle bollette relativi ai consumi. Nello

caso specifico, la nostra azienda ha acquistato un nuovo immobile nel 2023 ove trasferire la nostra nuova sede legale ed operativa; questo è ad oggi oggetto di lavori di ristrutturazione. Con riferimento alla sezione 3.1.5 del modello della Relazione Tecnica da allegare alla domanda, attualmente non abbiamo i consumi degli anni 2021/2022 e quelli che abbiamo del 2023 sono minimi e non reali. Necessitiamo quindi conoscere se nel bando sono previste situazioni analoghe e quale documentazione debba essere prodotta ed allegata in sostituzione a quella richiesta ai fini dell'ammissibilità alla valutazione ed al contributo stesso.

27R: Premesso che l'immobile oggetto degli interventi deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1e dimostrabile/verificabile:

- nel caso di MPMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;

1-L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Non si ritiene ammissibile la fattispecie indicata

Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento." riferita all'unità produttiva o sede locale oggetto di intervento

28D:

1. Tra i criteri di premialità indicati, al punto 5 si menziona: "Progetti di imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto (2 punti). Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale dovranno essere obbligatoriamente allegati: - nel caso di certificazione ISO 14001, adesione al Regolamento EMAS, certificazione di prodotto Ecolabel, EPD etc.:

Certificato conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda; - nel caso di altri strumenti equivalenti: Attestazione di un organismo di certificazione/revisione oppure Autocertificazione sottoposta a verifica da parte degli uffici regionali".

Tra gli "strumenti equivalenti" citati, è possibile considerare anche la certificazione ESG (Environmental, Social, Governance)?

2. Sempre tra i criteri di premialità, al punto 13 si riporta: "Operazione localizzata in area colpita da calamità naturale di cui all'evento del 2 novembre 2023 (5 punti). Il raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 e delle condizioni per la valutazione e l'attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri riportati nei punti precedenti, deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H."

Vi chiediamo di chiarire se, per ottenere i 5 punti previsti, il beneficiario deve aver subito danni specifici a seguito della calamità o se è sufficiente che l'impresa si trovi nell'area colpita, indipendentemente dall'aver subito o meno danni.

28R:

1. Le certificazioni equivalenti devono far riferimento a sistemi di gestione ambientale certificati da enti accreditati.

2. E' sufficiente che l'unità produttiva locale o sede operativa si trovi nel Comune colpito da calamità naturale.

29D: è possibile presentare il bando Energie rinnovabili per un'impresa che ha un impianto di climatizzazione, ma non tutte la superficie dell'immobile risulta riscaldata o raffreddata?

29R: L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del presente Bando non sono ammissibili gli interventi 2b), 3b) e/o 5b) che interessano zone e/o locali non riscaldati; interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica.

30D: la presente per chiedere una delucidazione in merito all'ammissibilità di alcune spese riguardanti il bando Immobili sedi di imprese: contributi per impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, sono qui a richiedervi se sono ammissibili pannelli che verrebbero installati sopra a delle pensiline. Sul bando viene espresso che l'investimento, se non effettuato sull'immobile, deve essere comunque di pertinenza. Potreste, gentilmente, chiarire questo concetto?

30R: Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta.

Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonte energetica rinnovabile quale la biomassa;
- modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti;
- interventi 1b) solar cooling con refrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta la cui sorgente termica è il gas naturale;
- interventi 2b), 3b) e 5b) finalizzati esclusivamente alla produzione di energia frigorifera per condizionamento estivo;
- interventi 2b), 3b) e/o 5b) che interessano zone e/o locali non riscaldati;
- interventi 3b) ad integrazione di pompe di calore già esistenti;
- interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore;
- interventi 4b) che prevedono impianti la cui potenza di picco sia superiore a 1 MW;
- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;
- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;
- interventi su edifici cosiddetti "collabenti";
- distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3b);
- interventi in aree aventi destinazione d'uso agricola;
- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

31D: chiediamo conferma dell'ammissibilità sul bando di cui al decreto 22236 della realizzazione di una nuova sezione di un impianto fotovoltaico esistente.

31R: Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione

Ai fini del presente bando non sono ammissibili modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti.

In caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto".

32D: con la presente si richiedono informazioni in merito a:

1. Produzione energia rinnovabile totale (MWh/anno) RCR31: conferma che è riferito al dato di produzione di energia termica/elettrica da fonte rinnovabile in MWh (esempio: impianto fotovoltaico che produce 120'000 kWh elettrici, sarà pertanto di 120 il dato da inserire). Nel caso di ampliamento di impianto fotovoltaico sarà ovviamente l'energia elettrica aggiuntiva?

2. -Fabbisogno energetico elettrico ante o post intervento (kWh/anno): per impianti fotovoltaici è pari a zero se abbiamo interpretato bene, giusto?

3. All'appendice 3 del modello 1H, si riporta che per le fasce F2 ed F3, si debbano considerare solo i consumi diurni: come è possibile determinarli? È possibile effettuare calcoli semplificati? AD esempio: solitamente F1 lo considero sempre di giorno e

facendo una proporzione sulle ore diurne e notturne si può considerare che circa il 40% del consumo di F2 sia di giorno, mentre in F3 circa il 20%. È possibile?

4. Cantierabilità: siamo nel caso di SCIA (fotovoltaico e rimozione amianto), quindi indicheremo che i lavori inizieranno dopo la presentazione della SCIA. A seguito dell'inizio lavori in Comune (immediata cantierabilità), presenteremo domanda di ammissione al beneficio. Tuttavia non avvieremo i lavori operativi fino a dopo la presentazione della domanda. Seguendo questo iter potreste confermare che sono 25 i punti spettanti?

32R:

1. Si conferma 120MWh; Il dato fa riferimento solo all'impianto di nuova realizzazione e non a quello esistente.

2. No, è il fabbisogno ante intervento o qualora si attui interventi altri di efficientamento energetico che modificano quello ante deve far riferimento al fabbisogno post intervento; I dati di produzione e quelli del fabbisogno sono necessari per il calcolo dell'Autoconsumo anche in coerenza con l'Appendice 3 scheda 4b.

3. Tale calcolo è demandato al tecnico; a titolo informativo è possibile considerare anche solo la fascia F1 oppure utilizzare le curve di carico ogni 15min messe a disposizione dal distributore di energia.

4. Qualora si ricada nel caso 3a (immediata cantierabilità) si ha diritto a 25 punti. Si ricorda che l'avvio dei lavori non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda. Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge. Entro 120 gg dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione l'impresa, solo nei casi in cui in sede di domanda abbia presentato la sola richiesta di titolo abilitativo edilizio ed energetico, dovrà allegare il titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione di ciascun intervento comprensivo di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, etc.) previsti dalle norme vigenti [immediata cantierabilità] e la documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa agli Enti preposti, pena la revoca del contributo.

33D: in riferimento all'oggetto in qualità di consulenti di alcune imprese del territorio la presente per porre i seguenti quesiti:

1. Al fine di installare l'impianto fotovoltaico è necessario togliere la copertura dei lucernari al fine di potervi porre i pannelli. Tale spese possono rientrare tra le opere murarie?

2. Per poter montare e fare manutenzione successivamente negli anni è necessario montare una passerella. Tale spese è ammessa tra le opere murarie?

3. E' possibile presentare domanda su un edificio appena acquisito, attualmente in ristrutturazione sul quale non c'è disponibilità dei consumi energetici degli anni precedenti?

4. Nel caso di opere murarie legate al rifacimento del tetto, sottostante l'area d'installazione dell'impianto fotovoltaico, tali spese sono ammesse?

33R:

1.-2 ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;
- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;

Inoltre come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc. Non sono pertanto ammissibili le spese per la demolizione dei lucernai nè per la costruzione di una passerella.

3. Non è possibile presentare domanda su un edificio appena acquisito che non ha disponibilità dei consumi energetici degli anni precedenti.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo

dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

4. come per i punti 1 e 2 le opere murarie di rifacimento del tetto non sono ammissibili

34D: In riferimento al bando in oggetto di seguito il seguente quesito.

PREMESSO CHE:

-L'area in oggetto alla presente, secondo le norme del R.U. del Comune di San Miniato, è situata nella zona "Ambiti del territorio rurale Colline Occidentali", e che nel PSI in fase di adozione il resede di proprietà è fuori dal perimetro del Territorio Urbanizzato (ovvero, la zona è con destinazione urbanistica PREVALENTE agricola);

-L'immobile oggetto alla presente, invece, non ha una classificazione di tipo agricolo, in quanto ha una destinazione produttiva-artigianale, come confermato dalla categoria catastale C/3 ("laboratori per arti e mestieri) registrata al Catasto Fabbricati del Comune di San Miniato;

SI CHIEDE

- Come debba essere interpretata la clausola di esclusione inserita nell'Allegato I al Bando (... non sono ammissibili...): "interventi in aree aventi destinazione d'uso agricola"

- E più nello specifico se, viste le notizie fornite in premessa, l'intervento oggetto alla presente sia compreso nelle more del suddetto bando.

34R: Come previsto dal paragrafo 5.1 non sono ammessi ai fini del presente bando interventi in aree aventi destinazione d'uso agricola, nel caso di specie confermiamo che non è ammissibile presentare domanda a valere sul presente Bando.

35D: sono cortesemente a chiedere riscontro se i costi da sostenere per l'installazione di un impianto fotovoltaico quale quota FER obbligatoria per nuove costruzioni rientrino tra i requisiti minimi stabiliti dalle Direttive presenti all'interno del Bando in oggetto; chiedo pertanto conferma che tali costi non rappresentino spese ammissibili per la partecipazione al bando Azione 2.2.3.

35R: L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione.

Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

Il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle seguenti Direttive, laddove applicabili:

-DIRETTIVA 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

-DIRETTIVA 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;

-DIRETTIVA 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

-DIRETTIVA 2018/844/UE che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

-DIRETTIVA 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In particolare il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti elencate, per ogni intervento, alla sezione 4.7 dell'Allegato 1H.

Il superamento dei requisiti minimi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica di cui alla sezione 4.3 dell'Allegato 1H da allegare obbligatoriamente alla domanda e corredata da tutti i documenti necessari a dimostrare il superamento dei requisiti minimi.

Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs 199/21 e s.m.i da dimostrare nella relazione tecnica di cui all'allegato 1H.

36D: è possibile partecipare al bando per la realizzazione di una pensilina con pannelli fotovoltaici a copertura dei parcheggi adibiti per la struttura? Inoltre, nel bando mi sembra che non ci sia obbligatorietà di un sistema di accumulo correlato all'investimento, è corretto?

36R: Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Ricordiamo che ai fini del presente bando non sono ammissibili:

-interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;
- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;

Inoltre come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggio, etc

Non vi è obbligatorietà di sistemi di accumulo di energia contestualmente all'intervento 4b. La presenza di un accumulo prevede una premialità. Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale, il tecnico indipendente ed esterno all'impresa, dovrà riportare, in caso di intervento 4b, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente firmata e timbrata, una descrizione dell'intervento con particolare riferimento ai sistemi di accumulo di energia e relativo schema elettrico.

37D: Con la presente vorrei capire cosa significa la seguente affermazione relativa ai sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici riportata a pag. 27 del decreto:

Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso.

Per esempio, per un impianto fotovoltaico con potenza di picco 100 kWp con produzione annua di circa 152.000 kWh/anno quale deve essere la capacità della batteria da installare per poter assorbire almeno il 75% su base annua dell'energia prodotta dall'impianto?

A quanto corrisponde il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile?

Quali sono i criteri per il dimensionamento della batteria?

37R: Si precisa che nella Scheda intervento 4b di cui all'Allegato 1H Appendice 3:

- la colonna G "Energia accumulata" va riempita SOLO in caso di installazione di sistemi di accumulo, i cui valori mensili vanno calcolati in base alla capacità della batteria (la formula $G = E - F$ è puramente indicativa in quanto vuole essere una rappresentazione teorica che l'energia prodotta può essere accumulata oppure immessa in rete o entrambi i casi);

- la colonna F "Energia autoconsumata" sarà $F = B + C * D$ (se $B + C * D < E$) oppure $F = E$ (se $B + C * D > E$)

Si precisa inoltre che la dizione di cui all'Allegato 1 del bando "Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso" fa riferimento esclusivamente a casi in cui i consumi ricadono prevalentemente nelle fasce F2 e F3 e per cui non sia possibile usufruire istantaneamente dell'energia prodotta dal fotovoltaico e di conseguenza avere un autoconsumo molto basso.

38D: con la presente per richiedere alcune delucidazioni circa la misura in oggetto.

Si pone pertanto la seguente casistica:

• Un'impresa in possesso di Codice Ateco 14.19.29 con sede produttiva nel territorio regionale è interessata all'installazione di un impianto solare fotovoltaico con eventuale sistema di accumulo. Il progetto prevede infatti la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili finalizzata esclusivamente all'autoconsumo. L'intervento dovrebbe essere realizzato sul tetto dell'edificio all'interno del quale sono contenuti gli uffici sui quali viene svolta l'ordinaria attività d'impresa, trattasi però di edificio condominiale.

L'impresa ha già ottenuto tutti i consensi e le autorizzazioni comunali (e degli altri condomini) pertinenti al fine di ottenere il "via libera" per l'installazione dell'impianto oggetto di intervento sul tetto dell'edificio condominiale.

Si chiede se la fattispecie sopra riportata possa essere ritenuta ammissibile o meno a beneficiare degli aiuti previsti dalla misura in questione.

38R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

39D: L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

I tecnici mi contestano la lettera d), in quanto molti capannoni non sono dotati di impianto di climatizzazione (non obbligatorio infatti). I tecnici mi dicono che l'installazione dell'impianto FV ed il conseguente risparmio energetico sono indipendenti dall'aver o meno un impianto di climatizzazione installato e funzionante al momento del deposito della domanda. Come è possibile che tale lettera d) sia motivo ostativo alla partecipazione? Tante imprese manifatturiere del territorio NON hanno impianti di climatizzazione nei capannoni.

39R: le confermiamo che l'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante. L'assenza di questa caratteristica rende l'investimento non ammissibile ai sensi del bando.

40D: riguardo al bando in oggetto, si chiede di chiarire cosa si intende per ampliamento di un impianto esistente. Quale criterio viene preso a riferimento? Ad esempio. Una sede di impresa ha già due pod di due impianti fotovoltaici per servire un contatore dell'impianto elettrico della sede, che ha il suo pod. Si può fare un altro impianto fotovoltaico con un altro pod, per alimentare il contatore dell'impianto elettrico insieme agli altri due esistenti? quindi il riferimento è il pod dell'impianto fotovoltaico o il contatore dell'impianto elettrico della sede, che non deve essere già alimentato da un impianto fotovoltaico?

40R: L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione

Ai fini del presente bando non sono ammissibili modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti

Si precisa inoltre che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche

interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione. Inoltre per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo. In caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto". Si precisa inoltre che qualora l'immobile disponga di più contatori elettrici a servizio dello stesso e, l'impianto fotovoltaico esistente sia collegato ad uno di questi, quello di nuova realizzazione può essere collegato a quello rimanente ma dovrà ugualmente rispettare tutti i criteri precedentemente esposti riguardanti il limite della potenza massima e quello della produzione energetica annuale massima

41D: dalla lettura del Bando, al paragrafo 5.1 si evince che l'unità produttiva locale o la sede operativa dev'essere dotata di impianto di climatizzazione invernale e/o estiva al momento della presentazione della domanda. Volevo sapere nelle realtà in cui il magazzino (sede operativa dell'azienda), non è dotato di impianto di climatizzazione invernale ne estiva, ma ha al suo interno i locali adibiti ad ufficio riscaldati per esempio con una pompa di calore. Si può considerare questo impianto come impianto di riscaldamento a servizio di tutta l'unità produttiva locale, facendo gli uffici parte dell'unità produttiva? Specifico inoltre che catastalmente l'immobile è identificato con un riferimento univoco, Foglio, Particella e Subalterno, dove si individuano uffici e locali produzione. Qualora magazzino e uffici fossero identificati con riferimenti catastali diversi come ci dobbiamo comportare? Il POD e quindi il contatore è uno solo in entrambi i casi.

41R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. Si precisa inoltre che l'edificio che detiene l'impianto di riscaldamento/raffrescamento dovrà essere alimentato dallo stesso contatore elettrico e/o gas dell'edificio privo di impianto ed entrambi oggetto degli interventi del bando

42D:

1. Bando: Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER).

Questa locuzione include anche gli incentivi in conto esercizio c.d. "Tariffa incentivante TIP"?

2. Tra le spese ammissibili è possibile includere anche le opere murarie di rifacimento della copertura che ospita l'impianto fotovoltaico, laddove la copertura esistente, pur priva di amianto, non sia adatta a sorreggere l'impianto?

3. in caso di impianti fotovoltaici, ci sono particolari vincoli sull'acquisto dei pannelli? (ad esempio, il Piano Transizione 5.0 limita l'agevolazione ai soli pannelli di produzione europea)

4. la diagnosi energetica che dà premialità può essere redatta da chiunque o deve essere rilasciata da un Ege come da norma ex 102.

42R:

1. Con il termine Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER) sono inclusi anche gli incentivi in conto esercizio c.d. "Tariffa incentivante TIP"

2. ai fini del presente bando non sono ammissibili:

-interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;

- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;

- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;

Inoltre come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento.

3. i pannelli possono essere fabbricati in tutte le parti del mondo ma se commercializzati all'interno dell'UE devono possedere obbligatoriamente la Dichiarazione di conformità CE (da non confondere con marchio China Export).

4. n merito al Criterio di Valutazione n. 5 del Bando, qualora si rientri nei casi 2 e 3 la diagnosi energetica deve essere redatta da un EGE. L'esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è una figura certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure se si tratta di una società che fornisce servizi energetici (ESCO) è una figura certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. Tale figura può coincidere o meno con il responsabile tecnico del progetto che firma la relazione tecnica Allegato 1H

43D: Relativamente al bando di cui in oggetto, dato che la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, ci sono indicazioni particolari da seguire per determinare la produzione annua dell'impianto e dei limiti che questa non deve superare affinché l'impianto possa considerarsi realizzato ai soli fini dell'autoconsumo? Ad esempio, per il bando Parco agrisolare del GSE viene richiesto espressamente di utilizzare il tool PVGIS del JRC con degli specifici parametri di input, ed inoltre viene specificato che, per risultare ammissibile, l'impianto deve produrre una quantità di energia che non sia "superiore del 5% della somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso dell'azienda".

43R: Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

Per ciascuno degli interventi 1b) il quantitativo massimo di energia termica annuale fornita all'impianto e non utilizzata non deve essere superiore al 10% dell'energia annuale prodotta, pena la non ammissibilità degli stessi

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso

Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso. Non sono ammissibili interventi 4b) che prevedono impianti la cui potenza di picco sia superiore a 1 MW;

Il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti elencate, per ogni intervento, alla sezione 4.7 dell'Allegato 1H. Il superamento dei requisiti minimi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica di cui alla sezione 4.3 dell'Allegato 1H da allegare obbligatoriamente alla domanda e corredata da tutti i documenti necessari a dimostrare il superamento dei requisiti minimi. Gli interventi dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs 199/21 e s.m.i da dimostrare nella relazione tecnica di cui all'allegato 1H.

La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente illustrare:

- descrizione generale del contesto climatico e geografico;
- caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nella situazione ante intervento;
- analisi dei consumi energetici ante intervento (bollette);
- caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nella situazione post intervento;
- caratteristiche tecniche e prestazione degli interventi ammissibili con gli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzata all'autoconsumo;
- potenza e produzione degli impianti;
- schede tipologie di intervento;
- emissioni di sostanze climalteranti (CO₂ e CO₂eq) e inquinanti (NOX e PM10) ante e post intervento;
- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- superamento dei requisiti minimi previsti dalle seguenti Direttive: 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2018/844/CE e relativi recepimenti a livello nazionale nonché normativa a livello regionale e comunale, laddove applicabili;
- analisi costi-benefici del progetto;
- tempi di realizzazione degli interventi.

La relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

- documentazione catastale: estratto di mappa catastale con evidenza dell'edificio esistente oggetto del progetto, visura catastale e planimetria catastale (con evidenziati anche gli eventuali subalterni), valide al momento della presentazione della domanda con attestazione del tecnico in merito alla conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i. (rif. Sezione 2.5 Allegato 1H);
- libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/14 e s.m.i comprensivo di codice catasto SIERT e relativi rapporti di controllo di efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda (rif. Sezione 3.1 Allegato 1H)
- documentazione fotografica dello stato di fatto riguardante l'involucro (fotografie dei prospetti del fabbricato) e gli impianti dell'edificio (fotografie della centrale termica e delle targhe dei generatori e dei sottosistemi di distribuzione, regolazione ed emissione più rappresentativi e di eventuali impianti a fonte rinnovabili) (rif. Sezione 3.1 Allegato 1H);
- n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H);
- Schede tipologie di intervento di cui all'Appendice 3 della relazione tecnica (rif. Sezione 4.2 Allegato 1H);
- Relazione illustrativa e di calcolo, a firma del tecnico abilitato, specifica per ogni tipologia di intervento ed eseguita secondo le normative vigenti a corredo del progetto degli impianti contenente la descrizione del superamento dei requisiti minimi previsti dalle normative vigenti ed esplicitate per ogni intervento ed eventuali ulteriori documenti necessari a dimostrare il superamento dei requisiti minimi (rif. Sezione 4.3 e 4.7 Allegato 1H);
- schede tecniche relative ai generatori da installare di cui agli interventi 3b e 5b (rif. Sezione 4.4 Allegato 1H);
- schede tecniche relative alle sonde da installare all'intervento 2b (rif. Sezione 4.4 Allegato 1H);
- schede tecniche pannelli e tabella mensile produzione termica pannelli solari termici comprensiva dell'irraggiamento di cui all'intervento 1b (rif. Sezione 4.4 Allegato 1H);
- schede tecniche pannelli e tabella mensile Produzione elettrica impianto FV comprensiva dell'irraggiamento di cui all'intervento 4b (rif. Sezione 4.4 Allegato 1H);
- scheda tecnica sottostazione teleriscaldamento e tabella mensile produzione termica/frigorifera impianto di teleriscaldamento/teleraffreddamento di cui all'intervento 5b (rif. Sezione 4.4 Allegato 1H);

- progetto dell'impianto/i a firma del tecnico abilitato completo di piante/prospetti/sezioni e relativo schema di principio e quant'altro necessario in osservanza alle normative vigenti (rif. Sezione 4.5 Allegato 1H);
- modello asseverazione del principio del DNSH di cui all'Allegato 1J a firma di un tecnico abilitato (rif. Sezione 4.8 Allegato 1H);
- relazione per la verifica del principio del DNSH di cui all'Allegato 1J a firma di un tecnico abilitato (rif. Sezione 4.8 Allegato 1H);
- modello asseverazione climate proofing di cui all'Allegato 1K e relativa documentazione attestante il rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima (rif. Sezione 4.8 Allegato 1H);
- computo metrico estimativo, redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato progettista degli interventi oggetto della domanda, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera (rif. Sezione 4.9 Allegato 1H);
- documentazione di supporto per l'ammissibilità delle spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto (edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") (rif. Sezione 4.9 Allegato 1H);
- preventivi firmati esclusivamente dall'impresa esecutrice/fornitore (che non costituiscono impegno giuridicamente vincolante quindi non ancora accettati dal soggetto richiedente) con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), data validità, tempi di consegna e la sede operativa oggetto dell'intervento (rif. Sezione 5.1 Allegato 1H);
- dichiarazione titoli abilitativi di cui all'Allegato 1I (rif. criterio di valutazione 4 Sezione 7.1 Allegato 1H);
- documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, etc.) (rif. criterio valutazione 4 Sezione 7.1 Allegato 1H)
- diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 (solo nei casi 2 e 3 rif criterio valutazione 5 Sezione 7.1 Allegato 1H);
- ricevuta di avvenuta trasmissione al relativo portale di ENEA nel caso di imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 (solo nel caso 2 rif criterio valutazione 5 Sezione 7.1 Allegato 1H)

44D: Un'azienda ha installato un impianto fotovoltaico nel 2023, adesso vorrebbe installare una nuova sezione di impianto con accumulo per andare a coprire la parte di consumo residua. Tuttavia, se prendiamo in considerazione le bollette del triennio precedente, dovremmo considerare anche l'anno 2021 e 2022 che sono antecedenti all'installazione dell'impianto, per cui i consumi risultano superiori a quelli attuali. Quale dato devo considerare? Se invece un'azienda è stata costituita nel 2023, e per cui ha soltanto un anno di storico di consumi, può comunque partecipare?

44R: In coerenza al par 3.1 di cui all'Allegato 1H dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell'impianto/i a fonte rinnovabile esistente/i oltre ai consumi degli ultimi 3 anni in particolare il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili. Nel caso specifico per l'anno 2023 deve essere riportato quanto indicato dalle bollette, specificando in una nota a margine della tabella che detti consumi sono al netto della produzione dell'impianto fotovoltaico esistente come ripostato nell'apposita sezione par 3.1.3.2 dell'Allegato 1H. In merito all'indicazione del consumo medio o di riferimento tale valore dovrà essere al netto della produzione dell'impianto FV esistente. Si ricorda infatti che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione. Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso. Si precisa che in caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto

45D: sempre nell'ambito del bando per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, si prevede tra gli allegati obbligatori il libretto impianto. Tuttavia alcune aziende seppur dotate di impianto di riscaldamento, non hanno il libretto impianto perché gli impianti non sono soggetti ad obbligo. (Impianti sotto i 10kw). Che documentazione alternativa va prodotta?

45R: Si precisa che in ottemperanza al D.M. 10/02/2014 e s.m.i è obbligatorio compilare e aggiornare il libretto di impianto in presenza di impianti e/o apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento. Diversamente non devono essere registrati sul libretto di impianto:

- gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria (scaldacqua, scaldabagni, boiler) ed eventuali pannelli solari termici ad essi collegati a servizio di singole unità immobiliari ad uso abitativo o assimilate
- gli apparecchi mobili per riscaldamento e/o condizionamento;
- le stufe, i caminetti o gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante se la loro potenza termica del focolare complessiva non supera i 5 kW.

Inoltre l'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT

46D: Il bando in oggetto prevede che i sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici, devono assorbire almeno il 75% su base annua dell'energia prodotta dall'impianto. Cosa significa? Se produco 100 devo accumulare almeno 75? Potenzialmente o

effettivamente? Mi spiego, devo accumulare il 75 % e poi riutilizzare l'energia prodotta? Non mi è chiaro il significato. Potete spiegarmelo con un esempio pratico su cosa ci si aspetta?

46R: Si precisa che nella Scheda intervento 4b di cui all'Allegato 1H Appendice 3:

- la colonna G "Energia accumulata" va riempita SOLO in caso di installazione di sistemi di accumulo, i cui valori mensili vanno calcolati in base alla capacità della batteria (la formula $G = E - F$ è puramente indicativa in quanto vuole essere una rappresentazione teorica che l'energia prodotta può essere accumulata oppure immessa in rete o entrambi i casi);

- la colonna F "Energia autoconsumata" sarà $F = B + C * D * E$ (se $B + C * D * E < E$) oppure $F = E$ (se $B + C * D * E > E$)

Si precisa inoltre che la dizione di cui all'Allegato 1 del bando "Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso" fa riferimento esclusivamente a casi in cui i consumi ricadono prevalentemente nelle fasce F2 e F3 e per cui non sia possibile usufruire istantaneamente dell'energia prodotta dal fotovoltaico e di conseguenza avere un autoconsumo molto basso.

47D: per quanto riguarda l'intervento 4b), si fa presente quanto segue:

- È indicato che, in caso di installazione di sistemi di accumulo, la capacità di tali sistemi non debba superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità dell'intervento.

- Inoltre, per lo stesso intervento 4b), i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75% su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione collegato, pena la non ammissibilità.

Ci troviamo tuttavia a dover segnalare un'apparente incongruenza tra questi due requisiti, in quanto risulterebbe matematicamente impossibile soddisfarli entrambi contemporaneamente.

Di seguito un esempio pratico che evidenzia il problema:

Supponiamo di dover finanziare un impianto fotovoltaico da 10 kWp, con una produzione annua stimata di 13.000 kWh.

Per rispettare il primo requisito, il sistema di accumulo non potrebbe avere una capacità superiore a 15 kWh (1,5 volte la potenza di picco dell'impianto). Di conseguenza, l'energia massima accumulabile in un anno sarebbe pari a 5.475 kWh (15 kWh * 365 giorni).

Tuttavia, per soddisfare il secondo requisito, il sistema di accumulo dovrebbe assorbire almeno il 75% dell'energia prodotta all'impianto, ovvero 9.750 kWh su base annua (75% di 13.000 kWh), valore che, come si evince dai calcoli sopra riportati, non potrebbe essere raggiunto con un sistema di accumulo limitato a 15 kWh. Alla luce di quanto sopra, chiediamo, cortesemente, di chiarire la compatibilità tra i due requisiti indicati, in quanto sembrano non consentire l'installazione di un sistema di accumulo conforme alle disposizioni del bando, ovvero sarebbero totalmente esclusi i sistemi di accumulo dai progetti in quanto non rispetterebbero contemporaneamente due requisiti vincolanti per l'ammissibilità al contributo.

47R: Si precisa che nella Scheda intervento 4b di cui all'Allegato 1H Appendice 3:

- la colonna G "Energia accumulata" va riempita SOLO in caso di installazione di sistemi di accumulo, i cui valori mensili vanno calcolati in base alla capacità della batteria (la formula $G = E - F$ è puramente indicativa in quanto vuole essere una rappresentazione teorica che l'energia prodotta può essere accumulata oppure immessa in rete o entrambi i casi);

- la colonna F "Energia autoconsumata" sarà $F = B + C * D * E$ (se $B + C * D * E < E$) oppure $F = E$ (se $B + C * D * E > E$)

Si precisa inoltre che la dizione di cui all'Allegato 1 del bando "Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso" fa riferimento esclusivamente a casi in cui i consumi ricadono prevalentemente nelle fasce F2 e F3 e per cui non sia possibile usufruire istantaneamente dell'energia prodotta dal fotovoltaico e di conseguenza avere un autoconsumo molto basso.

48D: in riferimento al criterio di valutazione 5 di cui al punto 6.2.3 - "Valutazione delle proposte progettuali -criteri di valutazione" - indica quanto di seguito:

Criterio di valutazione 5 Livello di analisi in termini di consumi energetici e di costi (Campo obbligatorio- Barrare solo una casella)

1. studio dei consumi energetici della relazione tecnica di progetto: 5 punti (caso 1)

2. diagnosi energetica per imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014: 12 punti (caso 2)

3. diagnosi energetica per imprese non soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014: 20 punti

(caso 3)

premesso ciò, al punto 3. sembrerebbe indicare che, nel caso di aziende che non hanno obbligo di diagnosi energetica ma vogliono acquisire più punti nella valutazione, possono aprire la procedura di richiesta diagnosi.

Chiediamo quindi se questo passaggio è stato interpretato in modo corretto e che non riveste obbligo di presentare documentazione di diagnosi energetica se l'azienda non lo ritiene opportuno.

48R: si conferma l'interpretazione da voi prevista. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014, ai fini del riconoscimento del punteggio, dovrà essere allegata la diagnosi energetica alla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H. La diagnosi energetica, da allegare alla domanda, deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni.

49D: il possesso del requisito di cui al punto 5.1 PROGETTI AMMISSIBILI del CIT , codice catasto impianto del generatore di calore caricato su SIERT, valido nei 3 anni precedenti ed a tutt'oggi è sempre necessario anche se l'intervento richiesto per il bando è il solo 4B (Impianto Fotovoltaico).

49R: confermiamo che la relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente da libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/14 e s.m.i comprensivo di codice catasto SIERT e relativi rapporti di controllo di efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda (rif. Sezione 3.1 Allegato 1H) anche se l'intervento richiesto per il bando è il solo 4B (Impianto Fotovoltaico).

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

50D: con la presente si chiede in riferimento al bando in oggetto, se esiste un massimale di spesa per ogni kw di impianto fotovoltaico.

50R: La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione. Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

Inoltre a potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

Si ricorda in particolare che alla relazione tecnica (Allegato 1H) dovrà essere allegato:

- computo metrico estimativo, redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato progettista degli interventi oggetto della domanda, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera ;
- preventivi firmati dall'impresa esecutrice/fornitore sulla base del computo metrico estimativo (che non costituiscono impegno giuridicamente vincolante quindi non ancora accettati dal soggetto richiedente) con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), data validità, tempi di consegna e la sede operativa oggetto dell'intervento

Nella relazione tecnica inoltre dovrà essere illustrata l'analisi costo benefici del progetto (rif. Sezione 4.9 Allegato 1H);

51D: Nel bando viene chiarito che:

1. "La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente..."

Nel caso di presenza di un preesistente impianto fotovoltaico, è corretto interpretare che la somma delle potenze dei due impianti (quello esistente e quello che sarà inserito nella richiesta a bando), non deve superare nel complessivo quella del contratto di fornitura?

2. "Per l'intervento 4b), i sistemi accumulo/stoccaggio devono essere realizzati ad integrazione dell'impianto solare fotovoltaico incluso nel progetto, pena la non ammissibilità degli stessi."

E' corretto interpretare che il requisito è l'abbinamento del sistema di accumulo all'impianto fotovoltaico che accede al bando e non ad un eventuale impianto fotovoltaico esistente?

3. "Per l'intervento 4b), in caso di sistemi accumulo la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità dello stesso."

E' corretto interpretare che, con un impianto a bando da 10kW, l'accumulo massimo abbinabile è di 15kW?

4. "Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso."

E' corretto interpretare che, anche in riferimento alla tabella di pag.44 del modello di relazione (Allegato 1H), sulla base di un consumo annuale totale di 100kWh (A), una produzione stimata di 60kWh (E), avremo un'energia autoconsumata pari a 60kWh (F con E<A), quindi l'installazione del sistema di accumulo non è permessa in quanto non è garantita il rispetto dell'assorbimento del sistema di accumulo di almeno il 75% della produzione dell'impianto fotovoltaico a bando. In caso negativo è possibile avere una spiegazione sui procedimenti di calcolo sulla capacità del sistema di accumulo installabile?

51R:

1. In caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto Fv esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto".

2. Si conferma che per l'intervento 4b), i sistemi accumulo/stoccaggio devono essere realizzati ad integrazione dell'impianto solare fotovoltaico incluso nel progetto, pena la non ammissibilità degli stessi.

3. Per l'intervento 4b), i sistemi accumulo/stoccaggio devono essere realizzati ad integrazione dell'impianto solare fotovoltaico incluso nel progetto, pena la non ammissibilità degli stessi. Per l'intervento 4b), in caso di sistemi accumulo la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità dello stesso.

4. Si precisa che nella Scheda intervento 4b di cui all'Allegato 1H Appendice 3:

- la colonna G "Energia accumulata" va riempita SOLO in caso di installazione di sistemi di accumulo, i cui valori mensili vanno calcolati in base alla capacità della batteria (la formula $G = E - F$ è puramente indicativa in quanto vuole essere una rappresentazione teorica che l'energia prodotta può essere accumulata oppure immessa in rete o entrambi i casi);

- la colonna F "Energia autoconsumata" sarà $F = B + C + D$ (se $B + C + D < E$) oppure $F = E$ (se $B + C + D > E$)

Si precisa inoltre che la dizione di cui all'Allegato 1 del bando "Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso" fa riferimento esclusivamente a casi in cui i consumi ricadono prevalentemente nelle fasce F2 e F3 e per cui non sia possibile usufruire istantaneamente dell'energia prodotta dal fotovoltaico e di conseguenza avere un autoconsumo molto basso.

52D: Per l'intervento 4b), in caso di sistemi accumulo la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità dello stesso. Avremmo necessità di delucidazioni sulla modalità di calcolo, essendo presenti due unità di misura diverse (capacità e potenza).

52R: Per l'intervento 4b), i sistemi accumulo/stoccaggio devono essere realizzati ad integrazione dell'impianto solare fotovoltaico incluso nel progetto, pena la non ammissibilità degli stessi. Per l'intervento 4b), in caso di sistemi accumulo la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità dello stesso. A titolo di esempio un impianto da 3kWp potrà avere un sistema di accumulo di capacità max 4,5kWh.

53D:

1. Il bando prevede che "La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi." - E' possibile ammettere l'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza superiore a quella attualmente censita nel contratto di fornitura, a condizione che venga presentata una diagnosi energetica che giustifichi l'aumento di potenza in considerazione dei fabbisogni energetici dell'azienda derivanti dal processo produttivo? Faccio presente che l'azienda ha un contratto di fornitura con potenza nominale inferiore al suo fabbisogno in quanto, pur essendo stata fatta richiesta nel settembre 2023, la cabina elettrica non è ancora stata adattata per fornire una potenza maggiore.

2. Il bando stabilisce che non sono ammissibili modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti: è possibile considerare ammissibile l'installazione di un impianto fotovoltaico con funzionalità autonoma, pur essendo legato a un pod su cui insiste già un altro impianto fotovoltaico? Non si tratta di ampliamento dell'esistente.

53R:

1. La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione.

Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

Si ricorda inoltre che La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

Inoltre gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

2. In caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto.

54D: avrei necessità di sapere se i condomini rientrano tra i soggetti beneficiari del contributo.

54R: i destinatari del bando nell'ambito dell'azione 2.2.3 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese" sono: Imprese (MPMI e GI) in forma singola e professionisti in forma singola e studi associati composti da professionisti titolari di autonoma partita IVA. A valere sull'Azione 2.2.2 sono invece ammesse domande riguardanti progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese adibiti a Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). I condomini dunque non rientrano tra i destinatari del bando.

55D: con la presente sono a chiedere se il caso di seguito descritto può essere ammissibile ai sensi del bando in oggetto.

L'investimento consiste nell'installazione di una pompa di calore, in sostituzione di due caldaie a gas, nella porzione dell'immobile di proprietà (che si trova nel medesimo stabile in cui vi sono uffici e produzione), attualmente ad uso abitativo, che sarà oggetto di cambio di destinazione d'uso diventando A2. Gli attuali contatori dell'area che sarà destinata ad A2 saranno smantellati e collegati a quelli aziendali. La pompa di calore andrebbe ad alimentare l'area trasformata in A2, più altre due aree (uffici e negozio). E' ammissibile il caso sopra proposto?

55R: L'immobile oggetto degli interventi, ivi compresa anche la porzione dell'immobile dove avverrà investimento, deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. Ad oggi, visto che la porzione di immobile di proprietà dove deve avvenire l'investimento è attualmente ad uso abitativo il progetto non risulta ammissibile.

Per completezza si elencano ulteriori condizioni di ammissibilità:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

inoltre, l'intervento 3b alle pompe di calore dovrà essere realizzato esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per l'intervento 3b relativo alle pompe di calore, ai fini del presente bando non sono ammissibili: interventi finalizzati esclusivamente alla produzione di energia frigorifera per condizionamento estivo; interventi che interessano zone e/o locali non riscaldati; interventi ad integrazione di pompe di calore già esistenti; interventi che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore.

56D:

1. È possibile presentare domanda di accesso all'agevolazione con il solo intervento 3B)? Ovviamente nel rispetto dei vincoli indicati per lo stesso intervento (Gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi; l'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso) (non sono ammissibili interventi 3b) ad integrazione di pompe di calore già esistenti; interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore;

2 I tecnici abilitati per la relazione tecnica, possono essere ingegneri qualsiasi iscritti al relativo albo o devono essere relativi a qualche elenco specifico? ;

3. Nel bando viene indicato quanto segue: "Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge". Cosa si intende per titolo energetico?

4. Nel caso in cui chi presenta la domanda è proprietario dell'immobile ma non ha il contratto di fornitura energetica intestato (la fornitura è intestata all'utilizzatore dell'immobile), è comunque possibile presentare la domanda? Come si dimostrano i consumi? In sostanza: può presentare domanda anche chi non ha l'utenza intestata ma è proprietario dell'immobile?

56R:

1. Si è possibile presentare domanda di accesso all'agevolazione con il solo intervento 3B. Ricordiamo che l'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso. Gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi.

2. E' buona norma che il tecnico abilitato all'esercizio della professione svolga funzioni attinenti alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a lui attribuite dalla legislazione vigente.

Il Bando al paragrafo 5.1 prevede che non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge. Pertanto al momento della presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico di cui all'Allegato 11 adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attestati per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo

nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli Enti preposti.

In particolare:

-in caso di necessità di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) ed energetico (L.10/91, autorizzazione energetica, etc.) allegare obbligatoriamente il titolo edilizio ed energetico, se in possesso, o la richiesta per ottenerlo e la relativa documentazione completa di tutti

gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonché la ricevuta di trasmissione con indicazione di tutta la documentazione trasmessa.

-in caso di non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico adeguatamente motivata con i riferimenti normativi che attestino la non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico. La suddetta documentazione dovrà essere in forma digitale p7m comprensiva della ricevuta di trasmissione e avvenuta consegna (la ricevuta di trasmissione dovrà contenere anche l'elenco di tutta la documentazione trasmessa). Entro 120 gg dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione l'impresa, solo nei casi in cui in sede di domanda abbia presentato la sola richiesta di titolo abilitativo edilizio ed energetico, dovrà allegare il titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione di ciascun intervento comprensivo di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, etc.) previsti dalle norme vigenti [immediata cantierabilità] e la documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa agli Enti preposti, pena la revoca del contributo. La suddetta documentazione dovrà essere in forma digitale .p7m comprensiva della ricevuta di trasmissione e avvenuta consegna (la ricevuta di trasmissione dovrà contenere anche l'elenco di tutta la documentazione trasmessa). Per finalità di monitoraggio energetico, ai sensi della L.R. 39/05 e s.m.i. art. 17 commi 2, 3, 4, 6 e 9, è necessario dare preventiva comunicazione al comune. Tale comunicazione deve contenere almeno gli elementi di cui all'art 7 bis del D.Lgs 28/11 e s.m.i.

4. Chi presenta domanda dovrà essere l'intestatario delle utenze e colui che sostiene le spese per la realizzazione degli interventi, dovrà inoltre disporre dell'immobile oggetto degli interventi in qualità di proprietario o disporre in base ad un contratto registrato di comodato o di affitto (o altro contratto) da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda oppure in caso in cui il soggetto richiedente sia il proprietario dell'immobile o usufruttuario oggetto degli interventi, è necessario fornire il relativo contratto.

57D:

1. Un'azienda fornitrice può essere anche beneficiaria del bando stesso?
2. Se un'azienda possiede già un sistema fotovoltaico, la sua implementazione è possibile?
3. Se un'azienda acquista un nuovo capannone può spendere nel bando l'impianto fotovoltaico della nuova sede?
4. Quante domande si possono presentare? Una per ogni misura?

57R:

1. L'ammissibilità delle spese devono essere coerenti con l'Allegato 1A art. 2.1 punto 12. "non comportare elementi di cointeressenza fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 4 "Spese escluse"); ed inoltre i lavori devono essere eseguiti da ditte non direttamente collegate all'azienda che partecipa al Bando.

2. In caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto.

3. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione. Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

Ciascuna domanda può prevedere anche più di un intervento.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

4. Con riferimento all'Allegato 1 art. 6 del presente bando, ciascuna impresa potrà presentare al massimo 2 domande a valere sul presente bando, a pena di inammissibilità delle domande precedenti alle ultime 2 nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

58D: Si pone pertanto la seguente casistica:

- Un'impresa in possesso di Codice Ateco 14.19.29 con sede produttiva nel territorio regionale è interessata all'installazione di un impianto solare fotovoltaico con eventuale sistema di accumulo. Il progetto prevede infatti la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili finalizzata esclusivamente all'autoconsumo. L'intervento dovrebbe essere realizzato sul tetto dell'edificio all'interno del quale sono contenuti gli uffici sui quali viene svolta l'ordinaria attività d'impresa, trattasi però di edificio condominiale. L'impresa ha già ottenuto tutti i consensi e le autorizzazioni comunali (e degli altri condomini) pertinenti al fine di ottenere il "via libera" per l'installazione dell'impianto oggetto di intervento sul tetto dell'edificio condominiale. Si chiede se la fattispecie sopra riportata possa essere ritenuta ammissibile o meno a beneficiare degli aiuti previsti dalla misura in questione.

58R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

59D: in merito al bando in oggetto sono a richiedere il seguente chiarimento in merito al punto 5.6 CUMULO che prevede quanto segue: Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

a)

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Pertanto in relazione agli stessi costi ammissibili perfettamente coincidenti è cumulabile il contributo del bando in oggetto con il credito di imposta 4.0 o con il credito di imposta transizione 5.0? I crediti di imposta in questione sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ma abbiamo necessità di accertare se anche i contributi del bando FER imprese lo siano con tali crediti.

59R: il credito di imposta 4.0 è un aiuto a carattere generale e, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in alcune risposte ad interpellanti (si vedano le risposte all'interpello nn. 157 e 360), risulta cumulabile nel limite massimo del costo sostenuto.

60D: ci potete chiarire se il bando prevede l'obbligo di provenienza UE per i pannelli fotovoltaici da installare?

60R: i pannelli possono essere fabbricati in tutte le parti del mondo ma se commercializzati all'interno dell'UE devono possedere obbligatoriamente la Dichiarazione di conformità CE (da non confondere con marchio China Export).

61D: 1. È ammissibile ai fini dell'agevolazione un impianto fotovoltaico installato su pensiline di nuova realizzazione, destinato a fungere da parcheggio a servizio della struttura?

2. In caso di risposta affermativa, le spese per la costruzione delle pensiline rientrano tra quelle agevolabili?

3. Per dimensionare correttamente l'impianto fotovoltaico in base all'autoconsumo aziendale, è corretto stimare la produzione annua tramite il tool PVGIS e verificare che essa sia inferiore ai consumi annuali raccomandazioni in bolletta?

61R: 1-2 : Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Ricordiamo che ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;
- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;

Inoltre come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc.

3. Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

In coerenza con l'Allegato 1H par 4.3, 4.4 e 4.5 è obbligatorio allegare tutta la documentazione relativa all'intervento da realizzare, tra cui la produzione elettrica dell'impianto fotovoltaico; tale produzione dovrà essere dimensionata attraverso software o tool certificati; nella fattispecie il simulatore PVGIS rispecchia tali caratteristiche perchè messo a disposizione sul sito della Commissione europea.

Si ricorda inoltre che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

L'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso.

62D: Nel caso di interventi di cui alla voce 4b) "Impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi" il Bando specifica che "i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso". Si chiede un chiarimento riguardo al rispetto di questo obbligo considerato che, nella totalità dei casi, l'autoconsumo quotidiano è sempre maggiore del 25% dell'energia prodotta e che quindi risulta impossibile immagazzinare il 75% senza un aumento della potenza dell'impianto (che deve essere limitato all'autoconsumo).

62R: Si precisa che nella Scheda intervento 4b di cui all'Allegato 1H Appendice 3:

- la colonna G "Energia accumulata" va riempita SOLO in caso di installazione di sistemi di accumulo, i cui valori mensili vanno calcolati in base alla capacità della batteria (la formula $G = E - F$ è puramente indicativa in quanto vuole essere una rappresentazione teorica che l'energia prodotta può essere accumulata oppure immessa in rete o entrambi i casi);

- la colonna F "Energia autoconsumata" sarà $F = B + C + D^*$ (se $B + C + D^* < E$) oppure $F = E$ (se $B + C + D^* > E$)

Si precisa inoltre che la dizione di cui all'Allegato 1 del bando "Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso" fa riferimento esclusivamente a casi in cui i consumi ricadono prevalentemente nelle fasce F2 e F3 e per cui non sia possibile usufruire istantaneamente dell'energia prodotta dal fotovoltaico e di conseguenza avere un autoconsumo molto basso.

63D: 1. Il bando prevede che l'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto: d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante. Quindi, obbligo di climatizzazione (con libretto e rapporti di efficienza, ecc) - Cosa si intende? Tutto la volumetria dell'"unità produttiva" deve essere climatizzata? O va bene anche "in parte"?

2. Il bando prevede che nell'analisi costi benefici, in caso di impianto FV, da fare con bollette dell'energia elettrica alla mano e costo impianto FV, dato che le bollette hanno conto di TUTTI i consumi, conterranno anche quindi i consumi elettrici dei processi produttivi?

3. Il bando prevede l'obbligo di fornitura energia elettrica ed obbligo di non superare la potenza FV con potenza disponibile in prelievo in fornitura:

- Nel caso di cambiamento del pod perché verrà realizzata una cabina ad hoc per l'impianto fotovoltaico...è un problema? Cosa si deve indicare?
- Cambierà anche la potenza disponibile da 100kW si passera a 150 kW cosa si considera che potenza massima del FV?

4. Il bando prevede che la produzione del FV (in termini di energia kWh), non dovrà superare i consumi? Quali quelli dell'ultima annualità? Tutti i consumi o solo quelli per la climatizzazione (che difficilmente possono essere scorporati e possono essere misti tra metano ed energia elettrica)?

5. se contestualmente si mette una pompa di calore nel bando che accrescerà tale consumo...dobbiamo fare quindi un impianto FV sottodimensionato per non superare i consumi dell'anno precedente, non considerando quindi i consumi futuri elettrici che la pompa di calore incrementerà, in alcuni casi anche in maniera sensibile?

6. Nel caso in cui per installare l'impianto fotovoltaico sul tetto, e se il tetto è in amianto, saranno ammesse anche le spese di rifacimento del tetto (non efficientato)?

63R: 1. L'obbligo di impianto di climatizzazione invernale/estiva così definito secondo il Dlgs 48/20 può interessare anche zone termiche parziali facenti parte della sede operativa/stabilimento/sito produttivo purché anche le suddette zone termiche siano oggetto degli interventi del bando.

2. In coerenza con Allegato 1H par 4.9 l'Analisi costi/benefici è calcolato con il costo del progetto "Ci" è desumibile dal computo metrico estimativo, e riportato nella Sezione 2 "Piano Finanziario" della domanda di cui all'Allegato 1G. Nel costo singolo specifico di intervento "Ci" sono escluse le spese tecniche e oneri di sicurezza. La produzione di energia rinnovabile è quella riportata nella tabella della Sezione 4.4 "Autoconsumo" Il Costo kWh energia rinnovabile prodotta (Cr) è calcolato attraverso la seguente formula: $[Ci / \text{Produzione energia rinnovabile}]$. I dati di fornitura di energia elettrica del fabbricato dovranno invece essere documentati al par 3.1.5 dell'Allegato 1H in cui dovranno essere riportate le caratteristiche ed i relativi consumi riferiti a tutti i contatori presenti, anche nel caso di più contatori fiscali della stessa tipologia di vettore energetico

3-4. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le caratteristiche di cui al paragrafo 5.1 del bando come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto tra cui;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile nello stato di fatto, pena la non ammissibilità dello stesso.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

I dati di fornitura di energia elettrica del fabbricato dovranno invece essere documentati al par 3.1.5 dell'Allegato 1H in cui dovranno essere riportate le caratteristiche ed i relativi consumi riferiti a tutti i contatori presenti, anche nel caso di più contatori fiscali della stessa tipologia di vettore energetico nello stato di fatto dell'immobile

Si precisa inoltre che in coerenza con il paragrafo 3.1.5 il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili

5. L'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso.

Inoltre in coerenza con l'Allegato 1H par 4.4 il fabbisogno energetico termico e/o elettrico considerato nel calcolo dell'autoconsumo è quello richiesto dall'impianto; tale fabbisogno può essere riferito alla situazione post intervento qualora vengono realizzati congiuntamente altri interventi di efficientamento energetico, anche non oggetto del presente bando, che incidono sul fabbisogno energetico. Si ricorda infine che gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi

6. Tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e

comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento. Nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici è ammissibile la rimozione parziale dell'amianto relativo alla sola falda di tetto oggetto dell'intervento ma non le spese per il rifacimento dello stesso

64D 1) in merito a quanto riportato al punto 5.3 Spese ammissibili b): in molti dei casi rientranti nell'intervento 4b) troviamo aziende clienti ai quali viene richiesta la rimozione e il rifacimento delle coperture in quanto realizzate come il fibrocemento o l'amianto in quanto funzionali all'installazione dei pannelli, rientrano queste spese nell'ambito del punto 5.3 voce b)

2) L'agevolazione è concessa nella forma della sovvenzione in c/capitale ai sensi dell'artt. 41,46 e 49 del Reg.UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014; è corretto dire che il bando non rientra negli aiuti di stato "De Minimis" per l'intero investimento?

3) Sempre in ambito interventi 4b): è possibile prevedere l'installazione su edifici o terreni limitrofi alla sede dell'intervento a patto che l'asservimento degli stessi sia chiaramente riferibile ad un POD dell'azienda beneficiaria?

4) La necessità di avere un ambiente riscaldato o raffrescato come criterio di ammissibilità fa riferimento all'intera struttura coinvolta nel progetto o basta che sia in una parte? Es. ufficio con sistema di riscaldamento o rinfrescamento e produzione senza impianti.

Peraltro nel contesto del bando FER si vanno ad inserire strumenti per approvvigionamento di energie rinnovabili quindi non capisco cosa serva avere il condizionamento della temperatura dell'edificio, non è più rilevante avere un qualunque consumo di energia elettrica?

64R: 1. Tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento. Nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici è ammissibile la rimozione parziale dell'amianto relativo alla sola falda di tetto oggetto dell'intervento ma non le spese per il rifacimento dello stesso

2. il presente bando non rientra tra gli aiuti in De Minimis

3. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

4. L'obbligo di impianto di climatizzazione invernale/estiva così definito secondo il Dlgs 48/20 può interessare anche zone termiche parziali facenti parte della sede operativa/stabilimento/sito produttivo purché anche le suddette zone termiche siano oggetto degli interventi del bando.

65D: Se l'impianto solare fotovoltaico fosse di nuova realizzazione, in quanto nò ristrutturazione né sostituzione, installato prima della presentazione della domanda, il progetto viene considerato ammissibile?

65R: Il Bando prevede che ai fini dell'ammissibilità gli interventi devono essere di nuova realizzazione, inoltre l'avvio dei lavori non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda.

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto. Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento. In caso di inizio anticipato il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Ai fini del rispetto del principio di cui all'art. 6 ("Effetto di incentivazione") del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e ss.mm.ii. e, quindi, dell'ammissione a contributo della domanda e delle relative spese a valere sul presente bando, il progetto si considera "avviato" in corrispondenza della data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima

66D: con riferimento al Bando in oggetto, sono a richiedere un chiarimento circa la possibilità di eseguire un intervento 4b (installazione di impianto fotovoltaico con eventuale batteria di accumulo). In particolare, leggendo i contenuti dell'allegato 1H "relazione tecnica del progetto", paragrafo 4.7 "Superamento requisiti minimi", si richiede, in caso di intervento 4b, di dimostrare il superamento dei requisiti minimi di cui al Dlgs 199/21 All. III Art. 2 c.3 e 5 e, pertanto, pongo il seguente quesito: nel caso in cui la potenza elettrica minima di impianti alimentati da fonti rinnovabili calcolata secondo il requisito minimo di cui al Dlgs 199/21 sia maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente e/o la produzione energetica dell'impianto calcolato secondo il requisito minimo di cui al Dlgs 199/21 superi il fabbisogno energetico elettrico dell'immobile (criteri di non ammissibilità contenuti nel paragrafo 5.1 "Tipologie di intervento ammissibili" del Bando), l'intero intervento 4b è da considerarsi non ammissibile?

66R: Il Dlgs 199/21 Allegato III considera, presumibilmente, il comma 1 (inerente l'utilizzo di fonti rinnovabili termiche) legato al comma 3 (inerente l'utilizzo di fonti rinnovabili elettriche); nel caso specifico, è possibile derogare al requisito minimo di cui al paragrafo 4.7 mantenendo quindi il requisito di ammissibilità di cui al Bando ovvero:

- La potenza nominale elettrica degli interventi 2b2) e 4b) non potrà essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente.
 - Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile.
- Tale deroga dovrà essere motivata ed illustrata in maniera chiara all'interno del paragrafo 4.7 anche facendo riferimento all'art. 4 dell'Allegato III del Dlgs 199/21, declinato per lo specifico intervento

67D: Di seguito si pone quesito relativo all'ammissibilità degli interventi di cui al punto 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo

1. In caso di impresa che disponga di un impianto fotovoltaico, è ammissibile la sostituzione dei vecchi pannelli con pannelli nuovi più efficienti?
2. In caso di impresa che disponga di un impianto fotovoltaico, è ammissibile l'installazione di un impianto aggiuntivo?
3. Si pone il caso di impresa presso la cui sede sono già presenti due impianti fotovoltaici con due differenti POD per servire un contatore dell'impianto elettrico della sede, che ha il suo POD. Si chiede se sia ammissibile un terzo impianto fotovoltaico con un terzo POD, per alimentare il contatore dell'impianto elettrico insieme agli altri due esistenti.

67R: 1. Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione. Ai fini del presente bando non sono ammissibili modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti

2. In caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto".

3. Se il contatore elettrico della sede è unico, il nuovo impianto fotovoltaico dovrà essere dimensionato in base alla potenza del contatore in essere al lordo della potenza dei due impianti esistenti e/o al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile al netto dei due impianti esistenti. Qualora invece siano presenti più contatori elettrici è possibile realizzare il nuovo impianto sotteso al contatore a cui non sono collegati i due impianti esistenti ed in questo caso il nuovo impianto dovrà essere dimensionato con la potenza e/o il fabbisogno elettrico annuale di quel contatore

68D: 1. Nel bando è scritto che "Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso". Per "fabbisogno energetico annuale dell'immobile" si intende il consumo complessivo del/i POD presente/i all'interno della singola unità produttiva locale o sede operativa, comprendente dunque anche i consumi relativi ai processi produttivi, oppure soltanto il consumo afferente ai servizi dell'immobile e cioè climatizzazione invernale ed estiva, produzione di ACS, ventilazione, trasporto di persone e cose ed illuminazione?

2. Un'impresa intende realizzare un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. La potenza contrattuale della fornitura è 20 kW ed il fabbisogno energetico annuale dell'immobile è pari 50.000 kWh. La potenza dell'impianto fotovoltaico è pari a 20 kW (con una produzione di 25.000 kWh) e quindi si ipotizza l'installazione di un sistema di accumulo con capacità nominale pari a 30 kWh, cioè quella massima ammissibile prevista dal bando pari a una volta e mezzo la potenza dell'impianto fotovoltaico. Nel bando è scritto che "Per l'intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75% su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso. Secondo l'esempio riportato significa che il sistema di accumulo deve assorbire annualmente almeno 18.750 kWh (75% di 25.000 kWh)? Cioè effettuare 625 cicli di carica/scarica in un anno? È corretta questa interpretazione? Se ho interpretato bene il bando, per gli impianti fotovoltaici che hanno una percentuale di autoconsumo superiore al 25% non è consentito installare un sistema di accumulo?

3. Nel bando è scritto che "non sono ammissibili modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti". Questo significa che se un'azienda possiede già un impianto fotovoltaico non è possibile realizzare una nuova sezione di impianto, cioè un potenziamento dell'impianto esistente dotato di proprio contatore di produzione?

4. Un'impresa intende realizzare un impianto fotovoltaico sulla copertura della propria sede produttiva. La copertura su cui viene installato l'impianto fotovoltaico racchiude un volume in parte climatizzato in cui sono presenti i macchinari di produzione ed in parte climatizzato in cui sono presenti gli uffici. Tale configurazione è ammissibile?

5. Un'impresa intende realizzare un impianto fotovoltaico ed installare una pompa di calore ad integrazione dell'impianto di climatizzazione esistente. Per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico è possibile tenere in considerazione l'incremento di potenza contrattuale e l'incremento di consumo di energia elettrica legati all'installazione della pompa di calore?

6. All'interno della singola unità produttiva locale o sede operativa esistono più immobili o porzioni di immobili confinanti ciascuno dotato di un proprio POD. È ammissibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un singolo POD e dunque di un singolo immobile/unità immobiliare?

68R: 1. Si intende la quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno (art. 2 c.1 lettera l-sexiesdecies D.Lgs 192/05 e s.m.i.) Tale fabbisogno si esplica mediante un "consumo di energia primaria" che rappresenta il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici (art 2 c.1 lett. l-quaterdecies) D.Lgs. 192/05 e

s.m.i.); Tale informazioni devono essere riportate nell'Allegato 1H par 3.1.5 il cui consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili.

2. Si precisa che nella Scheda intervento 4b di cui all'Allegato 1H Appendice 3: - la colonna G "Energia accumulata" va riempita SOLO in caso di installazione di sistemi di accumulo, i cui valori mensili vanno calcolati in base alla capacità della batteria (la formula $G = E - F$ è puramente indicativa in quanto vuole essere una rappresentazione teorica che l'energia prodotta può essere accumulata oppure immessa in rete o entrambi i casi); - la colonna F "Energia autoconsumata" sarà $F = B + C * D$ (se $B + C * D < E$) oppure $F = E$ (se $B + C * D > E$) Si precisa inoltre che la dizione di cui all'Allegato 1 del bando "Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso" fa riferimento esclusivamente a casi in cui i consumi ricadono prevalentemente nelle fasce F2 e F3 e per cui non sia possibile usufruire istantaneamente dell'energia prodotta dal fotovoltaico e di conseguenza avere un autoconsumo molto basso.

3. In caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto". Si ricorda inoltre che ai fini del presente bando non sono ammissibili: - modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti;

4. L'obbligo di impianto di climatizzazione invernale/estiva così definito secondo il Dlgs 48/20 può interessare anche zone termiche parziali facenti parte della sede operativa/stabilimento/sito produttivo purché anche le suddette zone termiche siano oggetto degli interventi del bando.

5. L'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso. Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso. Tale fabbisogno è comprensivo della pompa di calore anche in coerenza con l'Allegato 1H par 4.4

6. Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

69D: per il bando in oggetto volevo sapere se risulta ammissibile un impianto fotovoltaico che stipula un contratto di Scambio sul posto con il GSE. Tale contratto non è assimilabile alla vendita e quindi non farebbe venir meno l'autoconsumo.

69R: Fermo restando il rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento ed in particolare dalle norme del GSE, ai sensi del paragrafo 5.6, il cumulo con altri aiuti di stato è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione. Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. A tal proposito si invita anche a consultare il sito del GSE per le specifiche disposizioni in materia di cumulo.

70D: un'azienda è proprietaria di un immobile dal 2021. L'immobile ha avuto consumi energetici dal 2021 al 2024 molto bassi (circa 1000 kw/anno) in quanto l'azienda ha effettuato lavori di ristrutturazione utilizzando l'elettricità ai soli fini dei lavori. l'autoconsumo e quindi la potenza dell'impianto fotovoltaico su quali riferimenti dovrà essere calcolato?

70R: L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

In ottemperanza al punto c) dovrà essere dimostrato l'utilizzo usuale del fabbricato riportando le caratteristiche ed i relativi consumi riferiti a tutti i contatori presenti, anche nel caso di più contatori fiscali della stessa tipologia di vettore energetico di cui all'Allegato 1H par 3.1.5 Per utilizzo usuale si intende il normale svolgimento/esercizio dell'attività economica all'interno dell'immobile

71D:la presente per chiedere l'ammissibilità di un progetto da presentare a valere sul Bando in oggetto. L'articolo 5 dell'Avviso Pubblico indica non sono ammissibili interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente l'agevolazione. Nel caso in cui l'azienda potenzialmente beneficiaria ha un unico contatore a lei intestato, ma rivende parte dell'energia ad un'altra azienda (quindi non vi è un contatore in comune), il progetto ha i requisiti di ammissibilità?

71R:Si conferma che non sono ammissibili:

- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti. La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi. Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione. Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

72D:relativamente al Computo Metrico Estimativo, volevamo sapere se è possibile redigerlo utilizzando anche le voci del Prezzario DEI.

72R. Si conferma che in caso di non reperibilità di voci all'interno del prezzario regionale è possibile attingere al Prezzario DEI aggiornato, inserendo il relativo codice delle singole lavorazioni, la descrizione, le quantità, il costo unitario e totale e la manodopera. Tuttavia in caso di necessità è possibile fare un'analisi prezzi al fine di definire il costo di una lavorazione (includendo tutte le sue componenti tra cui accessori, minuterie, manodopera, trasporto, spese generali, utile di impresa etc) allegando, laddove necessario, il preventivo del fornitore

73D: Premesso che l'impresa è proprietaria anche di un palazzo, adibito a Case Vacanza poco distante dallo Stabilimento termale. Una struttura ricettiva di 11 appartamenti, che ha iniziato la sua attività il 30 Agosto 2024. Vorremmo installare sul tetto del palazzo un impianto fotovoltaico e ci siamo chiesti se l'impresa può partecipare allo stesso Bando presentando due progetti, uno per lo Stabilimento e l'altro per le Residenze (due unità produttive della stessa società)

73R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti

Con riferimento all'Allegato 1 art. 6 del presente bando, ciascuna impresa potrà presentare al massimo 2 domande a valere sul presente bando, a pena di inammissibilità delle domande precedenti alle ultime 2 nelle quali lo stesso beneficiario è presente. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

La relazione tecnica di cui all'Allegato 1H par 3.1.5 dovrà riportare le caratteristiche ed i relativi consumi riferiti a tutti i contatori presenti, anche nel caso di più contatori fiscali della stessa tipologia di vettore energetico allegando contestualmente:

- n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.1, riferiti al fabbricato oggetto di contributo;
- n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.2, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

Qualora il combustibile sia gasolio o gpl e in assenza di contatore, fornire le fatture con evidenziate le quantità di combustibile annuali degli ultimi 3 anni, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

74D: Un'impresa ha comprato un immobile il 25/07/2022. Ha iniziato ad utilizzare l'immobile in tale data. La diagnosi energetica è possibile calcolarla ipotizzando:

Anno 1= zero

Anno 2= consumi....

Anno 3= consumi.....

Se non possibile, nel caso possiamo utilizzare le bollette (dell'anno 1) del proprietario precedente che utilizzava il capannone?

74R: Si fa presente che la diagnosi energetica è obbligatoria qualora si ricada nei casi 2 e 3 di cui al Criterio di valutazione n.5; in tal caso la diagnosi energetica, da allegare alla domanda, deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNICEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni.

Tuttavia in coerenza con l'Allegato 1H par 3.1.5 il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili o comunque qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo; tale condizione deve essere valutata attentamente dal tecnico che redige la diagnosi.

Nel caso di imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta trasmissione al relativo portale di ENEA.

Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014, ai fini del riconoscimento del punteggio, dovrà essere allegata la diagnosi energetica energetico alla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H.

75D: Un'impresa alimenta due immobili che utilizza con un medesimo contatore. Solo un immobile sarà oggetto del programma d'investimento (perché il fotovoltaico alimenterà solo un capannone). In questo caso l'analisi dei consumi e quindi la diagnosi energetica come dovrà essere calcolata? Su quali basi verranno suddivisi i consumi.

75R: Si fa presente che la diagnosi energetica è obbligatoria qualora si ricada nei casi 2 e 3 di cui al Criterio di valutazione n.5; in tal caso la diagnosi energetica, da allegare alla domanda, deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNICEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni. Non è possibile presentare una domanda solo per un immobile qualora questo abbia il contatore a comune con un altro edificio. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti. Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

Si ricorda infine che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

76D: L'impresa è proprietaria e possiede un complesso di immobili. Abbiamo un contatore che alimenta alcuni immobili che soddisfano i requisiti previsti dal bando. L'obiettivo sarebbe di mettere l'impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio (di proprietà ma non attualmente utilizzato perché in ristrutturazione e non alimentato dall'attuale contatore) che andrà ad alimentare in autoconsumo alcuni immobili del complesso di edifici di proprietà. La scelta è obbligata perché i tetti degli altri edifici non risultano idonei allo scopo. Si chiede se in questo caso è possibile presentare domanda presentando la diagnosi ed i consumi degli immobili che saranno alimentati per l'autoconsumo di proprietà dell'impresa e facenti parte del complesso.

76R: Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo. Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente e rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti. Si ricorda infine che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione. Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

77D: Una pasticceria che intende partecipare al bando ha due unità produttive nello stesso immobile con due POD differenti: al primo piano il laboratorio con le impastatrici, forni ecc. ecc., al piano terra il negozio con frigo, caffetteria ecc. ecc. La proprietà vorrebbe utilizzare l'energia rinnovabile per entrambe le unità, laboratorio e negozio. La domanda è se fosse possibile partecipare con un'unica domanda per richiedere l'agevolazione o usufruire della possibilità di presentare due domande parallele sulla stessa impresa ma con due distinte unità produttive.

77R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti. Con riferimento all'Allegato 1 art. 6 del presente bando, ciascuna impresa potrà presentare al massimo 2 domande a valere sul presente bando, a pena di inammissibilità delle domande precedenti alle ultime 2 nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

78D: 4.2.18 Delocalizzazione. L'impresa richiedente ha acquistato l'immobile oggetto dell'investimento nel 2024, non è chiaro il concetto di delocalizzazione nei due anni precedenti verso lo stabilimento in cui si svolge l'investimento.

78R: Si intende che l'impresa ha trasferito il processo produttivo, o alcune fasi di esso, in aree geografiche o Paesi in cui esistono vantaggi competitivi. In ottemperanza all'Allegato 1 par 4.2.8 si definisce delocalizzazione:

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione.

79D: in riferimento al Bando per "Progetti di Efficientamento Energetico degli Immobili Sedi di Imprese" e al Bando per "Progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili" avremmo bisogno di sapere se i bandi sono entrambi cumulabili con il GSE.

79R: come previsto dal Bando il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER).

Fermo restando il rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento ed in particolare dalle norme del GSE, ai sensi del paragrafo 5.6, il cumulo con altri aiuti di stato è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione.

Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis.

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

A tal proposito si invita anche a consultare il sito del GSE per le specifiche disposizioni in materia di cumulo.

80D: Il Bando nel caso di intervento 4b inserimento pannelli fotovoltaici recita: "Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso". Nel nostro caso l'azienda in questione ha fatto nel 2024 nuovi importanti investimenti che porteranno a quadruplicare il fabbisogno elettrico annuale a partire dal gennaio 2025. Pertanto la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico che intende realizzare sarà di gran lunga superiore a quella storicamente riscontrabile (4 - 5 volte quello delle bollette annue degli ultimi 3 anni). Come dobbiamo dimostrare questo incremento previsto di potenza consumata? E' sufficiente fornire un elenco dei nuovi macchinari con allegato i dati tecnici inerenti il consumo di energia elettrica rilevabili dai documenti degli stessi macchinari?

80R: La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi. Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione. Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento. Si ricorda che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione. Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale stato di fatto dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso. La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente illustrare:

- analisi dei consumi energetici ante intervento (bollette) e essere corredata obbligatoriamente da:

- n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H);

81D: la presente per richiedere alcuni chiarimenti in merito all'Azione 2.2.3 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese. All'interno di un edificio erano presenti fino al 31/07/2023 tre società: la società A al piano terra con proprio POD ("PODa"), la società B al piano primo con proprio POD ("PODb") e la società C al piano secondo con proprio POD ("PODc").

A partire dal 01/08/2023 le società B e C sono state incorporate dalla società A a seguito di un processo di fusione per incorporazione inversa in quanto la società A era di proprietà delle società B e C. Da tale data dunque le società B e C non esistono più e tutto l'immobile viene utilizzato dalla società A che ha provveduto ad accorpare le tre forniture precedenti in unica fornitura identificata da un nuovo codice POD ("PODabc"). La società A intende partecipare al bando per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con eventuale sistema di accumulo da allacciare al nuovo POD "PODabc" che però abbiamo detto che risulta attivo a partire dal 01/08/2023. E' corretto procedere con il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico utilizzando:

- la potenza contrattuale del POD "PODabc";
- dal 01/01/2021 al 31/07/2023 la somma dei consumi dei singoli POD "PODa", "PODb" e "PODc";
- dal 01/08/2023 al 31/12/2024 i consumi del POD "PODabc"?

Oppure è necessario considerare soltanto i consumi dei POD nel tempo intestati alla società A e cioè "PODa" fino al 31/07/2023 e "PODabc" dal 01/08/2023, prendendo come potenza contrattuale quella ultima disponibile?

81R: Si conferma quanto da voi indicato a condizione che nell'Allegato 1H par 3.1.5 vengono indicati fino al 31/07/23 i tre POD distinti e dal 1/08/23 al 31/12/24 quello unificato motivando adeguatamente a margine della relativa tabella. Analogamente deve essere fatto per altri eventuali contatori esistenti (gas metano etc). Si precisa inoltre che il consumo medio o di riferimento dovrà essere calcolato come media di almeno due anni dei valori tra loro simili; qualora i consumi del "PODabc" (nel periodo sopracitato) siano inferiori agli altri consumi singoli il consumo medio o di riferimento dovrà essere quello del PODabc. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento.

82D: un fornitore di impianti fotovoltaici è anche il fornitore di energia elettrica. La modalità di finanziamento di impianto fotovoltaico del suddetto fornitore viene aggiunta nella bolletta di fornitura elettrica per un periodo di 48/60 mesi a seconda della scelta del cliente.

E' possibile per un'azienda partecipare al bando non avendo effettivamente fatture di pagamento (ad eccezione della prima fattura totale di investimento dell'impianto e quelle di fornitura elettrica) per la rendicontazione delle spese sostenute?

82R:Le tipologie di spese ammissibili, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità delle voci di spesa relative al progetto sono dettagliate nell'Allegato 1A "Ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

83D:Chiediamo se sia o meno ammissibile il noleggio operativo.

Si rappresenta, infatti, il caso di un'azienda che fruirebbe del bene mediante noleggio operativo, stipulato con il proprio fornitore che non ricade in nessuna delle ipotesi già espressamente previste ed escluse dall'Allegato 1A (" le spese per l'acquisto o il noleggio/ affitto di attivi materiali o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali oggetto di acquisto sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/ parenti /affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

- i beni materiali o immateriali e/o servizi (ivi compreso il noleggio o l'affitto) forniti da imprese collegate e/o controllate e o associate secondo la nozione del codice civile, del Regolamento (UE) 2023/2831 "de Minimis" e del Regolamento di esenzione (UE) 651/2014 -Allegato I").

83R: Il noleggio operativo di un impianto fotovoltaico è un'opzione che consente alle aziende di beneficiare dei vantaggi dell'energia solare senza dover acquistare l'impianto. si affida a un fornitore specializzato che si occupa della fornitura, della gestione e della manutenzione dell'impianto. L'azienda cliente paga un canone mensile fisso per il noleggio, ottenendo così l'accesso all'energia solare e i relativi benefici, senza dover sostenere un cospicuo investimento iniziale, ma solo una minima percentuale in acconto. Non si ritiene ammissibile la fattispecie indicata

84D:in merito al Bando in oggetto siamo a richiedere chiarimenti sul seguente passaggio:

"L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche, pena la non ammissibilità:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO sopra riportato"

Si presenta il caso di un'impresa con unità produttiva composta da più edifici, che andrebbe a installare l'impianto fotovoltaico su un edificio privo di impianto di climatizzazione che è però presente in altro edificio della stessa unità produttiva.

Si chiede conferma che tale configurazione permetta di partecipare al bando visto che la normativa fa riferimento all'unità produttiva e non al singolo edificio.

84R:Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1

nel caso di specie sarà considerato ammissibile purché la zona termica faccia parte della sede operativa/stabilimento/sito produttivo e sia anche essa oggetto degli interventi del bando. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Si precisa inoltre che l'esistenza dell'impianto di climatizzazione può interessare anche una o più porzioni situate all'interno del fabbricato oggetto di intervento (es. zona uffici, oppure zona spogliatoi etc)

85D: Il cliente che vorrebbe accedere alle agevolazioni ha una unità produttiva con le caratteristiche di cui al punto 5.1. dell'Allegato 1 al Bando in esame. In particolare al requisito d) si fa riferimento alla presenza di un impianto di climatizzazione (D.Lgs 48/2020) che nel caso di specie è installato in uno degli edifici presenti all'interno dell'unità produttiva. Gli impianti fotovoltaici invece verranno installati presso due strutture limitrofi alla struttura climatizzata per questioni di ottimizzazione della produzione di energia elettrica. Tutti gli edifici in questione fanno capo allo stesso POD ed alla stessa particella catastale. Si chiede pertanto se risultano ammissibili tali impianti anche se installati su edifici non climatizzati ma facenti parte della stessa unità produttiva. Si chiede gentilmente anche se ci sono ancora risorse disponibili e a quanto eventualmente ammontano.

85R: Premesso che gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Nel caso di specie sarà considerato ammissibile purché la zona climatizzata faccia parte della sede operativa/stabilimento/sito produttivo e sia anche essa oggetto degli interventi del bando. Si precisa inoltre che la domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione.

Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero.

Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

86D: Un'azienda interessata ha a disposizione sul proprio terreno diversi fabbricati. L'impianto fotovoltaico può essere installato su un edificio non dotato di impianto di riscaldamento se comunque il POD a cui è collegato è invece a servizio di tutta l'azienda in cui ci sono anche edifici dotati di impianti di riscaldamento?.

86R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della

presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastrata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1

nel caso di specie sarà considerato ammissibile purché la zona climatizzata faccia parte della sede operativa/stabilimento/sito produttivo e sia anche essa oggetto degli interventi del bando.

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

87D. la presente per richiedere la possibilità di avere un chiarimento in merito ad un allegato da produrre per l'invio della richiesta di partecipazione al Bando in oggetto.

Infatti, tra la documentazione obbligatoria da allegare al Modello relazione tecnica del progetto, come descritto al paragrafo 4.9 - Analisi costi/benefici dell'Allegato 1H – Modello relazione tecnica del progetto, si richiede la produzione del "computo metrico estimativo, redatto in conformità al Preziario dei Lavori della Regione Toscana, ...".

Al fine della realizzazione del computo richiesto per un impianto fotovoltaico, sul Preziario dei Lavori della Regione Toscana non sono presenti molte voci relative alla soluzione tecnica oggetto di analisi.

La presente per richiedere se, laddove il Preziario dei Lavori della Regione Toscana non abbia le voci di interesse per l'intervento specifico, sia possibile utilizzare le voci ed i relativi prezzi del Prezziario DEI oppure si debba utilizzare altre voci e/o considerazioni?

87R: Si conferma che in caso di non reperibilità di voci all'interno del prezziario regionale è possibile attingere al Prezziario DEI aggiornato, inserendo il relativo codice delle singole lavorazioni, la descrizione, le quantità, il costo unitario e totale e la manodopera;

Tuttavia in caso di necessità è possibile fare un'analisi prezzi al fine di definire il costo di una lavorazione (incluso tutte le sue componenti tra cui accessori, minuterie, manodopera, trasporto, spese generali, utile di impresa etc) allegando, laddove necessario, il preventivo del fornitore

88 D: al punto 5.1 del bando in oggetto "Progetti ammissibili", ad un certo punto si prevede: "*Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo*". Sulla base di quanto sopra è ammissibile al bando un villaggio turistico che intende realizzare un grande impianto fotovoltaico per l'autoconsumo degli oltre 350 bungalows che lo compongono, che, inevitabilmente, trattandosi di una struttura dispersa su oltre 18 ettari, non può essere né sul tetto dei bungalows stessi, né essere nelle immediate aree di pertinenza di questi (alcuni saranno adiacenti all'impianto, la maggior parte lontani, o anche molto lontani). L'ipotesi tecnica sarebbe di realizzarlo sopra i parcheggi pertinenziali, all'interno del perimetro del villaggio turistico (perimetro recintato), a servizio dei bungalows comunque dotati di impianti esistenti e alimentati dallo stesso contatore elettrico. In questo caso, essendo comunque l'impianto fotovoltaico nel perimetro del villaggio turistico, ritenete che sia rispettata la condizione di intervento realizzato "nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile"?

88R: Fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità del bando, si segnala che ai sensi del paragrafo 5. è possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti.

Inoltre gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Pertanto nel caso specifico l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico deve risultare "a servizio" degli edifici o unità immobiliari, deve essere identificata catastalmente e ricompresa nel perimetro del villaggio turistico.

89D: Il bando prevede che l'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, mentre il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli apparecchi e/o impianto di riscaldamento e/o raffrescamento, lo stesso non vale per quanto riguarda l'accatastamento. Infatti, come anche specificato sul sito SIERT della regione Toscana, il codice catasto è obbligatorio solo per gli impianti sopra soglia, e cioè: - per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW; - per gli impianti di climatizzazione estiva/invernale con generatore a "pompa di calore" o "gruppo frigorifero" di potenza termica utile nominale a partire da 12 kW (si veda a tal proposito la FAQ sugli impianti termici n.7 del 2015 del Ministero: <https://www.mise.gov.it/assistenza/domande-frequenti/faq-efficienza-energetica-degli-impianti-di-climatizzazione-invernale-ed-estiva>

89R: L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Si fa presente che esclusivamente ai fini della partecipazione al bando si richiede la registrazione degli impianti sotto soglia che comunque non saranno oggetto di controlli di cui al suddetto DPR 74/13

90D: con riferimento al bando "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese", avrei bisogno di due chiarimenti.

1. Paragrafo 5 - Progetti finanziabili e spese ammissibili Si dice nel paragrafo che "Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente (...) È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti." Devono essere catastalmente confinanti solo in caso di investimenti 2b, 3b, 5b o anche per investimenti 4b?

2. Cumulabilità

Una grande impresa investirà 500.000 euro per un impianto fotovoltaico e ha già presentato domanda sul bando Invitalia per territori toscani colpiti da eventi alluvionali (regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989). Allego il provvedimento ministeriale. Questa misura è cumulabile con il bando regionale FER?

90R: Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti.

Si conferma che tale dicitura "catastalmente confinanti" è applicabile a tutti gli interventi, anche perché si parla di contatore unico elettrico e/o termico a seconda dell'intervento da realizzare

2. Il cumulo con altri aiuti di stato, laddove previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione

Il contributo di cui al provvedimento ministeriale allegato è concesso ai sensi del regolamento di esenzione

91D: avremmo intenzione di presentare domanda di contributo con una nostra società del gruppo sul "Bando per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili", per un investimento consistente nell'installazione di un impianto fotovoltaico.

La nostra azienda, ATECO 82.11.01, è proprietaria di un immobile ed affida alcuni spazi dello stesso ad altre aziende, con la formula del Contratto di Servizi in co-working.

Il corrispettivo richiesto a ciascuna azienda ospitata negli spazi è un canone mensile di importo fisso onnicomprensivo, che include tutti i servizi.

Chiediamo se, ai sensi del bando, la nostra azienda può rientrare tra i beneficiari ammissibili per l'investimento previsto.

Inoltre, chiediamo di chiarire la seguente causa di inammissibilità dell'intervento:

"Ai fini del presente bando non sono ammissibili interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente".

Chiediamo infine in quale caso si concretizza la fattispecie "contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente".

91R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti. La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi. Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione. Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento.

92D: con la presente sottopongo i seguenti quesiti: un'impresa ha appena aperto una nuova unità locale produttiva in Toscana presso un immobile detenuto a seguito di contratto di leasing. Vuole dotare lo stabilimento di un impianto fotovoltaico ma il bando FER imprese prevede che: per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso (allegare) - n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H); Essendo l'unità locale di nuova attivazione l'impresa non ha dati sui consumi precedenti in quell'immobile, pertanto chiedo se il progetto è comunque ammissibile. Inoltre, per fabbisogno energetico annuale dell'immobile, eventualmente da stimare, si intende anche l'energia di processo?

92R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Per dimostrare la lettera c) in coerenza anche con Allegato 1H e par 5.1 dell'Allegato 1 alla relazione tecnica di progetto, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, dovranno essere allegati obbligatoriamente - n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H);

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che il fabbricato descritto non sia ammissibile

Infine a titolo puramente indicativo il termine "fabbisogno annuale globale di energia primaria": la quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno (art. 2 c.1 lettera l-sexiesdecies D.Lgs 192/05 e s.m.i.);

Tale fabbisogno è rilevabile dalle bollette e l'energia primaria è ottenuta mediante l'apposito fattore di conversione.

93D: in merito all'impianto fotovoltaico deve essere installato sulle coperture della Struttura aziendale o può essere posizionato anche su un car port dedicato in prossimità della medesima Struttura Aziendale ma meglio esposto ed in grado di avere maggiore efficienza?

93 R: L'impianto fotovoltaico può essere posizionato anche su un car port dedicato purché ubicato nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta.

Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Si precisa che la realizzazione delle strutture (car port) non sono finanziabili come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc

94D: "Per il riconoscimento del punteggio di cui ai casi 2 e 3 del criterio di Valutazione n.5 il soggetto richiedente deve allegare alla domanda una diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni." Nel caso in cui un' Azienda NON OBBLIGATA alla Diagnosi Energetica secondo il DECRETO CAM, volesse comunque presentare una Diagnosi Energetica redatta da un Professionista esperto ed iscritto all'Albo, ma non Certificato EGE, si chiede se il punteggio sia comunque superiore al punteggio minimo di 5 e indicativamente quale potrebbe essere.

94R: il caso 3 del criterio di valutazione 5 prevede l'attribuzione di 20 punti nel caso di allegazione della diagnosi energetica per imprese non soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014. Ai fini dell'attribuzione del suddetto punteggio dovrà essere allegata diagnosi energetica eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824.

95D. 1.Nell'allegato H al punto 4.7 "Superamento requisiti minimi" tra la documentazione obbligatoria vi è "

- Relazione di cui alla Sezione 4.3 contenente la descrizione del superamento dei requisiti minimi previsti dalle normative vigenti ed esplicitate per ogni intervento di cui alla Sezione 4.7 ed eventuali ulteriori documenti necessari a dimostrare il superamento dei requisiti minimi di cui alle normative sopracitate. va riportato quanto scritto al punto 4.7 dell'allegato 1 H sotto forma di dichiarazione da parte del tecnico?

2. Nell'allegato 1J viene richiesto come documento obbligatorio la relazione per la verifica del principio del DNSH di cui alla firma di un tecnico abilitato; In cosa consiste?

- Tutti i documenti del tecnico abilitato devono essere firmati e timbrati o in alternativa va bene la firma digitale? Pertanto la diagnosi energetica deve essere eseguita da soggetti certificati UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. Si precisa infine che il Decreto CAM è applicabile obbligatoriamente a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies) e non previsto quindi nei bandi destinati alle imprese

95R. Nella relazione, a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere contenuti i requisiti minimi indicati al paragrafo 4.7 e riferiti ad ogni tipologia di intervento. A titolo di esempio per l'intervento 1b i requisiti minimi sono: Dimostrazione superamento requisiti minimi (Dlgs 199/21 Allegato III Art. 2 c.1,2 e c.5 e Allegato IV Art. 2 c.1 e c.2 "Collettori solari termici" ... "A corredo della relazione è possibile allegare altri documenti necessari a dimostrare il superamento di detti requisiti"

2. Sono ammissibili solo progetti che rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060. In particolare deve essere dimostrato, sia in sede di domanda (vedi modello Allegato 1G, 1H e 1J) sia in sede di rendicontazione a saldo, che il progetto è stato redatto in conformità ai vincoli DNSH Stato. Tale conformità è verificata in coerenza con Regolamento UE 2021/2139 che integra il Regolamento UE 2020/852 e, laddove applicabile, alla Guida Operativa MEF per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 32/2021, 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria generale dello Stato; in particolare per l'intervento 5b la valutazione di conformità ex-ante del progetto ai 6 obiettivi del DNSH è riferita alla Scheda tecnica 4.15 "Distribuzione teleriscaldamento/teleraffrescamento" ai sensi del Regolamento UE 2021/2139 che integra il Regolamento UE 2020/852 nonché alla Scheda 21 "Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento" della Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 32/2021, 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria generale dello Stato. "La Relazione deve contenere la verifica ex ante di cui all'Allegato C par. 4.8. A titolo puramente informativo è possibile prendere spunto dai vademecum IFEL "Istituto per la Finanza e l'Economia Locale" istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)"

96D. L'unità produttiva è dotata di più edifici. L'intervento riguarda l'installazione di un impianto FV su edifici non climatizzati; l'impianto di climatizzazione è presente su altri edifici. Tutti gli edifici fanno parte della stessa unità produttiva.

96R: È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti. Si precisa inoltre che l'esistenza dell'impianto di climatizzazione può interessare anche una o più porzioni situate all'interno del fabbricato oggetto di intervento (es. zona uffici, oppure zona spogliatoi etc)

97D. in relazione al fatto che nel bando è indicato obbligatorio un impianto di climatizzazione registrato su Siert ma la legge non lo prevede obbligatorio fino a 12 kw estivi e 10 invernali significa che chi è sotto a questo kw con gli impianti di climatizzazione o non li ha presenti non può accedere al bando? Oppure non trovo io la legge che lo ritiene obbligatorio anche sotto questi kw? In tal caso mi potrebbe essere indicata?

97R: L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. Si fa presente che esclusivamente ai fini della partecipazione al bando si richiede la registrazione degli impianti sotto soglia che comunque non saranno oggetto di controlli di cui al suddetto DPR 74/13

98D. Con la presente desidero richiedere un chiarimento riguardo ai beneficiari del Bando per la produzione energetica da fonti rinnovabili destinato alle imprese. In particolare, vorrei sapere se, oltre agli studi associati, sono ammissibili anche le Società tra Professionisti (c.d. StP)

98R: sono soggetti beneficiari ai fini del presente Bando Imprese (MPMI e GI) in forma singola; Professionisti in forma singola e studi associati composti da professionisti titolari di autonoma partita IVA. Le società tra professionisti, costituite ai sensi della Legge n. 183/2011, risultano a tutti gli effetti una società e possono avere una delle seguenti forme giuridiche Società di persone (Ss, Snc, Sas) Società di capitali (Spa, Sapa, Srl) Società cooperative (solo se composte da un minimo di 3 soci persone fisiche) le Società tra Professionisti (StP) devono richiedere l'iscrizione, oltre che nella sezione ordinaria o speciale, anche nella sezione speciale "società tra professionisti" del Registro delle imprese. Pertanto nel caso di specie se la società risulta iscritta nel registro imprese della CCIAA competente e risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Bando nulla osta alla sua partecipazione. In caso di professionisti sono ammissibili esclusivamente singoli edifici o singole unità immobiliari di categoria catastale A10 e regolarmente accatastati e in possesso della conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.. In particolare nel caso di liberi professionisti sono ammissibili esclusivamente interventi che interessano unità immobiliari adibite esclusivamente alla propria attività professionale.

99D. vorremmo presentare la domanda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (intervento 4b), ma leggendo il bando al 3° paragrafo del punto 5.1 c'è scritto che la domanda può riguardare più edifici purché catastalmente confinanti. Perché devono essere catastalmente confinanti? e che cosa eventualmente si intende?

Nel nostro caso abbiamo due edifici costituiti da più particelle divisi da una strada pubblica. L'impianto fotovoltaico verrebbe installato su uno dei due edifici ma andrebbe poi a coprire anche il fabbisogno di energia elettrica dell'altro avendo un unico contatore. Possiamo presentare la domanda?

99R. Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo. Infine per catastalmente confinanti si intende che i mappali devono essere contigui. Qualora questi siano divisi da una strada oppure un fiume si ritiene comunque assoluta tale definizione.

100D. Nell' Allegato G " Modulo di domanda" alla Sezione 4.2.1 "Spese di progetto" devono essere inserite anche le spese NON ammissibili. È obbligatorio inserire tutte le spese inerenti al progetto, nella sua complessità (es. spese per il Revisore Legale. ...altre spese non comprese nell'elenco delle spese ammissibili) o è data facoltà di inserire solo spese ammissibili?

100R: Si ricorda che alla relazione tecnica di cui all'Allegato 1H deve essere allegato obbligatoriamente computo metrico estimativo, redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato progettista degli interventi oggetto della domanda, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera (rif. Sezione 4.9 Allegato 1H); Si precisa inoltre che in caso di non reperibilità di voci all'interno del prezzario regionale è possibile attingere al Prezzario DEI aggiornato, inserendo il relativo codice delle singole lavorazioni, la descrizione, le quantità, il costo unitario e totale e la manodopera; Tuttavia in caso di necessità è possibile fare un'analisi prezzi al fine di definire il costo di una lavorazione (includendo tutte le sue componenti tra cui accessori, minuterie, manodopera, trasporto, spese generali, utile di impresa etc) allegando, laddove necessario, il preventivo del fornitore.

101D: in merito al bando "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese" Azione 2.2.3, essendo un professionista con sede dell'attività nell'immobile di residenza, avrei bisogno di sapere se è possibile la partecipazione al bando per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e solare termico nello stesso immobile.

101R: come espressamente previsto dal paragrafo 5.1 del bando in caso di professionisti sono ammissibili esclusivamente singolo edifici o singole unità immobiliari di categoria catastale A10 (categoria prevista per l'immobile funzionale per l'attività di studi e uffici) e regolarmente accatastati e in possesso della conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i..

102D. all'interno della domanda , sarà presente oltre all'installazione del FV, anche la sostituzione del generatore di calore esistente a metano con uno in pompa di calore ad alta efficienza. L'installazione della pompa di calore andrà ad accrescere di molto il fabbisogno elettrico energetico dell'azienda, in quanto la macchina consumerà elettricità sia per riscaldamento che climatizzazione estiva (si presume in via preliminare di circa 50.000 kWh elettrici). Facciamo presente che il consumo annuale (pre-intervento) si attesta attorno a 120.000 kWh. Quindi, l'installazione della suddetta macchina oggetto del bando, porterà al termine dell'intervento un aumento dei consumi elettrici di quasi il 50%. Quindi applicando il principio riportato nella vostra risposta:

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile nello stato di fatto, pena la non ammissibilità dello stesso.

Dovremmo progettare un impianto fotovoltaico tale da non superare i 120.000 kWh annui di produzione (considerando lo stato di fatto come quello odierno, ante intervento), quindi non potrà tenere conto della nuova macchina in pompa di calore che

installeremo (anch'esso oggetto di bando); risulterà per cui un impianto FV sottodimensionato rispetto al fabbisogno elettrico futuro post intervento.

102R: Se la pompa di calore viene installata ad integrazione dell'impianto di climatizzazione già esistente (int 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b); a quel punto l'impianto fotovoltaico sarà dimensionato con il minimo tra la nuova potenza elettrica del contatore (tenuto conto della pompa di calore) e il nuovo fabbisogno elettrico (tenuto conto della pompa di calore). Le nuove potenze ed i nuovi fabbisogni dovranno essere adeguatamente comprovati

103D. con la presente sono a chiedere se l'intervento 3b) pompe di calore, contestuale all'intervento 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo, è possibile prevedere un aumento dei consumi in perizia. Considerando che l'intervento 4b) è finalizzato all'autoconsumo, a testimonianza del fabbisogno energetico si devono allegare i consumi pregressi. Tali consumi, tuttavia, non tengono conto dei consumi ulteriori che produrrà la pompa di calore una volta installata. Si chiede se è possibile prevedere una simulazione dei consumi nella relazione tecnica che tenga conto dell'effettivo fabbisogno una volta realizzati gli interventi e far sì che la domanda sia ritenuta comunque ammissibile.

103R. Si conferma che l'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso. L'impianto fotovoltaico sarà dimensionato con il minimo tra la nuova potenza elettrica del contatore (tenuto conto della pompa di calore) e il nuovo fabbisogno elettrico (tenuto conto della pompa di calore). Le nuove potenze ed i nuovi fabbisogni dovranno essere adeguatamente comprovati

104D. Di seguito invio quesiti relativi al bando in oggetto:

1. In caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico sono ammissibili le spese per l'acquisto dei pannelli forniti da un fornitore con la relativa installazione da parte di altro fornitore?
2. Sempre nel caso di impianti fotovoltaici è ammissibile l'acquisto dei soli pannelli con installazione in autonomia da parte del beneficiario (ovviamente sul presupposto della disponibilità di competenze per una corretta installazione)
4. In caso di realizzazione di un impianto FTV su una pensilina realizzata sulla pertinenza dell'immobile si chiede se oltre alla realizzazione dell'impianto siano ammissibili anche le spese per la realizzazione di tale pensilina

104R: 1. l'acquisto dei pannelli fotovoltaici e la loro installazione può essere effettuata da fornitori diversi; La realizzazione degli interventi dovrà essere documentata mediante l'apposito certificato di regolare esecuzione/dichiarazione di conformità delle opere e/o la dichiarazione di conformità impianti di cui al DM 37/08; tale certificazione può essere rilasciata esclusivamente da imprese abilitate all'esercizio delle attività relative agli impianti

2. Ai sensi del paragrafo 5.3 del bando sono ammissibili le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché certificazione degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o consulenze specialistiche, indagini, diagnosi energetica (ad esclusione di quella prevista dall'art.8 del D.Lgs.102/2014). Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 15.000,00 purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l'affidamento dei relativi incarichi. Ai sensi dell'allegato 1A in nessun caso possono essere ammesse a contributo: le spese per la diagnosi energetica previsto dall'art.8 del D.Ls.102/2014.

3 Ai fini del presente bando non sono ammissibili: -interventi strutturali per la realizzazione delle tipologie di intervento ammissibili (quali a titolo esemplificativo interventi di alloggiamenti, cabina elettrica, rinforzo della copertura, nuove coperture, pensiline, edifici, etc.) [...];

105D: Di seguito si inviano i seguenti quesiti relativi all'ammissibilità degli interventi:

1. Nel caso di un'impresa la cui sede destinataria dell'intervento abbia un impianto di climatizzazione non registrato al catasto SIERT e privo di controlli può prima dell'invio della domanda regolarizzare la situazione attraverso la registrazione? In caso affermativo essendo la registrazione effettuata da poco non ci sarebbero i controlli: si chiede se tale situazione determini l'inammissibilità del progetto
2. Abbiamo il caso di un impianto da realizzare su un tetto di cui metà è nella disponibilità dell'impresa A, l'altra metà è utilizzato da impresa B. Impresa A realizzerebbe l'impianto su tutto il tetto previa autorizzazione dell'impresa B, che non sarebbe coinvolta nel progetto limitandosi a concedere il diritto di superficie in quanto l'impianto sarebbe realizzato e utilizzato solo dall'impresa A.

105R. 1. si conferma che l'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. Si fa presente che esclusivamente ai fini della partecipazione al bando si richiede la registrazione degli impianti sotto soglia che comunque non saranno oggetto di controlli di cui al suddetto DPR 74/13

2. Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo. Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

106D: Nel modello relazione tecnica del progetto, in tabella 3.1.5.1.1 dobbiamo riportare i consumi elettrici ante intervento da bollette, per gli anni 2021, 2022, 2023. Si chiede se nel caso in cui l'azienda si sia trasferita in un nuovo immobile ad inizio 2022 e avendo quindi nel 2021 dati relativi ad altro immobile e ad altro POD, se possibile considerare solo i dati 2022, 2023, o se possibile inserire i dati 2024 mediati per l'intero anno, o altro da voi suggerito

2. nella tabella 4.4.1 e 4.4.2 si chiede il significato del riferimento RCR31 e RCO2

- Nell'Appendice 3, Schede tipologiche di intervento, Intervento 4b, tabella stato ante e stato post intervento, in merito al calcolo dell'energia autoconsumata si fa riferimento a "consumi diurni in cui l'impianto produce" (valori C* e D*). Si chiede come possibile ricavare/calcolare i "consumi diurni in cui l'impianto produce" nelle fasce F2 e F3, nonché cosa si intenda "diurni" (nascita / tramonto del sole?) e "in cui l'impianto produce" (come facciamo a sapere quando l'impianto produce? Ricordiamo che se ci sono le nuvole l'impianto in pratica non produce).

106R: 1-Nell'analisi dovranno essere prese in considerazione n. 3 bollette dell'energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni. In coerenza al par 3.1 di cui all'Allegato 1H dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell'impianto/i a fonte rinnovabile esistente/i oltre ai consumi degli ultimi 3 anni in particolare. Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili. Qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo;

2.Sono indicatori utilizzati dalla Regione Toscana ai fini del monitoraggio

3. E' facoltà del tecnico valutare la possibilità di considerare le fasce F2 e F3 ai fini dell'autoconsumo in riferimento all'utilizzo del fabbricato; in generale qualora si volesse tenerne conto è possibile utilizzare le curve di carico quarto-orarie oppure quelle medie mensili. Si puntualizza inoltre che per la quota di autoconsumo non è previsto un criterio di valutazione che determina un punteggio

Per "diurno" si intende l'arco temporale in cui l'impianto produce. La produzione di energia da impianto FV è calcolata con appositi software di simulazione

107D:Una società vorrebbe dotarsi di un impianto fotovoltaico. Il complesso industriale è composto da due immobili, A e B, uno di fianco all'altro, non collegati fra loro, ma connessi al medesimo contatore.

Il Capannone A è quello in cui vengono svolte le attività manifatturiere e dunque dove si generano la gran parte dei consumi energetici. Tale capannone è dotato di impianto di riscaldamento, ma non è idoneo alla installazione dell'impianto fotovoltaico.

Il capannone B è adibito a magazzino e dunque genera consumi energetici molto contenuti.Tale capannone non è dotato di impianto di riscaldamento, ma è idoneo alla installazione dell'impianto fotovoltaico.

Si chiede se tale situazione sia compatibile con i criteri di ammissibilità del bando. A favore dell'ammissibilità, riteniamo si possa considerare il fatto che sono finanziabili anche i progetti in cui l'impianto sia installato su strutture pertinenti l'immobile principale (quali ad esempio tettoie). Nel caso in esame il ruolo del capannone B sarebbe sostanzialmente quello di fornire la struttura su cui installare l'impianto fotovoltaico a beneficio quasi esclusivo del capannone A.

107R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

L'obbligo di impianto di climatizzazione invernale/estiva così definito secondo il Dlgs 48/20 può interessare anche zone termiche parziali facenti parte della sede operativa/stabilimento/sito produttivo purchè anche le suddette zone termiche siano oggetto degli interventi del bando.

108 D: con riferimento al Bando in oggetto si prospetta il seguente caso. All'interno di un gruppo societario sono presenti l'impresa Alfa (che svolge attività di immobiliare) e l'impresa Beta che svolge un'attività economica prevalente ricadente nel codice ATECO "G-Commercio all'ingrosso e al dettaglio" (in una categoria non esclusa dal bando). L'impresa Beta, in forza di un contratto di locazione, svolge la propria attività (in particolare vi si trovano gli uffici) nell'immobile di cui è proprietaria l'impresa Alfa. Si chiede conferma che l'impresa Beta possa realizzare, sul tetto dell'immobile sopra citato, un impianto fotovoltaico da agevolare con il bando in oggetto.

108R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. Il soggetto richiedente dovrà essere l'intestatario delle utenze e colui che sostiene le spese per la realizzazione degli interventi, dovrà inoltre disporre dell'immobile oggetto degli interventi in qualità di proprietario o disporre in base ad un contratto registrato di comodato o di affitto (o altro contratto) da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda oppure in caso in cui il soggetto richiedente sia il proprietario dell'immobile o usufruttuario oggetto degli interventi, è necessario fornire il relativo contratto.

Si ricorda che non sono ammissibili interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

109D: con la presente siamo a richiedere dettagli in merito alla documentazione da presentare in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese" in quanto l'intervento che la società intende realizzare è l'installazione di impianto fotovoltaico sul tetto dell'immobile del fabbricato aziendale. La società ha provveduto ed ottenuto l'autorizzazione dalla Soprintendenza delle belle arti, in quanto l'immobile è sottoposto a vincolo tuttavia per la realizzazione dell'opera, quale titolo abilitativo edilizio, deve essere presentata la CILA. Dall'esame della documentazione da allegare alla domanda di partecipazione al bando serve la presentazione della richiesta di rilascio del titolo abilitativo, tuttavia per presentare la CILA è richiesta l'indicazione delle imprese e la preventiva comunicazione alla ASL della notifica preliminare, dove a suo volta devono essere indicate le imprese impiegate. Poiché il bando prevede altresì che i lavori non devono essere avviati, pertanto non possono essere sottoscritti impegni vincolanti con le imprese, ciò rende impossibile la presentazione del titolo abilitativo edilizio (nella fattispecie CILA), prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando in oggetto.

Si richiede pertanto se è corretto presentare la domanda di partecipazione senza allegare il titolo edilizio (CILA) in quanto ciò prevede necessariamente aver sottoscritto impegni con le imprese. Il titolo edilizio sarà pertanto integrato successivamente all'ammissione alla graduatoria. In sede di domanda la scrivente provvedere solo a trasmettere l'autorizzazione della Soprintendenza.

109R: In caso di necessità di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) ed energetico (L.10/91, autorizzazione energetica, etc.) dovrà essere allegato obbligatoriamente il titolo edilizio ed energetico, se in possesso, o la richiesta per ottenerlo e la relativa documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonché la ricevuta di trasmissione con indicazione di tutta la documentazione trasmessa. La suddetta documentazione dovrà essere in forma digitale .p7m comprensiva della ricevuta di trasmissione e avvenuta consegna (la ricevuta di trasmissione dovrà contenere anche l'elenco di tutta la documentazione trasmessa).

110D. "Per il Fotovoltaico esiste una situazione di fatto che sembra essere di ostacolo all'installazione dell'impianto e pertanto sembrerebbe non possibile inserirlo nel bando Regione Toscana in corso; riassumo: la nostra attività occupa una parte di un edificio industriale nel complesso suddiviso tra più e diverse attività; l'intero stabile era originariamente di un unico proprietario, adesso una parte è acquisita dalla nostra azienda tramite leasing immobiliare, una parte la conduciamo in locazione, una parte è occupata da attività dell'originario proprietario e altre due parti sempre dell'originario proprietario sono occupate da altre due distinte attività; l'energia elettrica è fornita all'intero stabile tramite cabina elettrica privata in testa all'originario proprietario sia come immobile che come utenza con unica fornitura in MT, alla quale tutte le attività sono collegate, dal QGBT poi ci sono i vari interruttori delle taglie necessarie in partenza per i vari fondi, ognuno con sotto un contatore a defalco, (per ogni informazione più tecnica dobbiamo contattare anche il nostro tecnico se occorre); avevamo cercato di superare questa situazione ipotizzando la costruzione di una cabina ad uso esclusivo nostro ma, oltre a risultare un investimento molto oneroso, abbiamo avuto direttamente risposta negativa

dall'Enel che ha confermato non esserci possibilità in tal senso; l'impianto è stato stimato dai nostri tecnici necessario per una potenza circa 100kw; spero di essere stata chiara e resto a disposizione per ogni eventuale domanda”

110R: Non sono ammissibili - interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

111D: in merito al Bando riportato in oggetto siamo a chiedervi il seguente chiarimento. L'impresa (A) interessata a presentare domanda per l'intervento 4b, impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo, ha concesso, con regolare contratto di comodato d'uso gratuito, una stanza adibita ad ufficio ad un'altra impresa (B). Il contatore elettrico è unico ed intestato alla sola impresa (A).

111R: Nel rispetto degli altri requisiti previsti da Bando, l'intervento 4b è ammissibile per l'impresa (A)? Non sono ammissibili - interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

112D: in merito al bando FER Imprese Azione 2.2.3 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese, si chiede se un'attività di distributore di carburanti automezzi può rientrare fra i beneficiari. In particolare in riferimento al paragrafo 4.1.1 laddove si tratta del rispetto del principio del DNSH. Si evidenzia che l'attività in questione possiede anche un'autofficina in edificio separato, ma attiguo, ed un deposito, sempre di carburanti, separato.

112R: Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui alla Delibera G.R. n. 1155 del 09/10/2023 e nei codici ATECO 85 e 86.1 e relative sottoclassi così come approvato con DGR n° 962 del 05/08/2024 e di seguito riportati.

B – Estrazione di minerali da cave e miniere;

C – Attività manifatturiere;

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F – Costruzioni;

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H – Trasporto e magazzinaggio;

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

J – Servizi di informazione e comunicazione;

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;

P – Istruzione;

Q – Sanità e assistenza sociale;

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;

S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94;

Ai sensi della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria Generale dello Stato:

- non sono ammissibili edifici adibiti all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;

- non sono ammissibili edifici ad uso produttivo o similari destinati a:

- estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ;

- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

113D: il bando prevede che i requisiti di cui ai punti 4.2.11 (Dimensione impresa), 4.2.15 (Affidabilità economico-finanziaria) e 4.2.16 (Impresa in difficoltà) possono essere attestati da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D.Lgs.27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, Lr N.71/2017), mediante un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità unitamente ad una relazione tecnica che specifichi i calcoli e i parametri utilizzati per attestare il possesso dei requisiti di ammissibilità. Possono tuttavia essere dimostrati anche soltanto compilando l'apposita sezione all'interno della relazione tecnica?

2. Nel caso in cui una porzione di immobile su cui insiste l'intervento sia nella disponibilità della ditta tramite contratto di Leasing, è necessario produrre una documentazione che attesti il benessere della società di Leasing alla realizzazione degli interventi?

113R: -potranno essere rilasciate le dichiarazioni in fase di compilazione della domanda, il ricorso al revisore è solo opzionale

-Si conferma l'ammissibilità di un immobile oggetto di intervento il cui titolo di disponibilità è il contratto di leasing, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità ed in particolare il requisito 4.2.23 che prevede anche che il contratto abbia una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 65 del Reg. 1060/2011 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda

114D: Il progetto consisterebbe nell'installazione di impianto fotovoltaico e nuova pompa di calore.

Il Bando prevede che gli interventi" 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi". Alle stesso tempo il bando prevede tra le spese non ammissibili " - interventi 3b) ad integrazione di pompe di calore già esistenti".

Nel caso in cui sussistano entrambe le condizioni, ma l'intervento di installazione di nuova pompa di calore fosse fondamentalmente rivolto ad integrare gli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, l'intervento sarebbe ammissibile?

114 R: sono ammissibili gli interventi 1b) e 3b) che dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi. Tale integrazione permette di realizzare impianti cosiddetti ibridi.

115D: con la presente siamo a chiedervi un chiarimento circa il ns caso di specie, infatti l'impresa che rappresento ha acquistato l'immobile su cui intende presentare il Progetto nell'agosto 2024 us, pertanto, non deteniamo uno storico di consumi energetici. Possiamo, secondo voi, partecipare al bando in oggetto? O le imprese che, come noi, hanno acquistato di recente non possono usufruire di tale contributo?

115 R: Il soggetto richiedente deve presentare una relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa richiedente il contributo che illustri nel dettaglio:

- la descrizione del progetto: oggetto, finalità e localizzazione (completa di estremi catastali), la disponibilità dell'immobile in cui realizzare il progetto, le fasi e le caratteristiche tecniche e prestazionali del progetto, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire (output)

e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome);

- le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto);

- il cronoprogramma con le fasi del progetto;

- il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati

La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente illustrare:

- descrizione generale del contesto climatico e geografico;

-caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nella situazione ante intervento;

- analisi dei consumi energetici ante intervento (bollette);

- caratteristiche e dati tecnici dell'edificio nella situazione post intervento;

- caratteristiche tecniche e prestazione degli interventi ammissibili con gli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzata all'autoconsumo;

- potenza e produzione degli impianti;

- schede tipologie di intervento;

- emissioni di sostanze climalteranti (CO₂ e CO₂eq) e inquinanti (NOX e PM10) ante e post intervento;
- conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;
- superamento dei requisiti minimi previsti dalle seguenti Direttive: 2009/28/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2018/844/CE e relativi recepimenti a livello nazionale nonché normativa a livello regionale e comunale, laddove applicabili;
- analisi costi-benefici del progetto;
- tempi di realizzazione degli interventi

Nell'analisi dovranno essere prese in considerazione n. 3 bollette dell'energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni. In coerenza al par 3.1 di cui all'Allegato 1H dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell'impianto/i a fonte rinnovabile esistente/i oltre ai consumi degli ultimi 3 anni in particolare. Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili. Qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo.

Non avendo a disposizione almeno un anno solare per i consumi, non è possibile presentare domanda a valere sul presente Bando

116D: installazione impianto fotovoltaico azione 2.2.3 partendo dal presupposto che il bando non prevede la vendita di energia elettrica si presenta una difficoltà nella gestione della stessa. Dimensionando l'impianto come prevede il bando e con l'incremento di produzione previsto dallo stesso, in azienda, ma probabilmente in tutte le aziende, si verifica il seguente problema. Calcolata la dimensione dell'impianto sulla produzione media di energia elettrica degli ultimi tre anni, comunque abbiamo dei mesi in cui l'utilizzo è al di sotto della produzione (lavoro stagionale) e dei mesi in cui si deve acquistarla dalla rete. La domanda è se sarà possibile, nei mesi in cui la produzione è superiore al fabbisogno vendere l'energia elettrica in eccesso: come avviene nel bando transizione 5.0.

116R. la domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi. Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione. Il progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile maggiore di zero. Ciascun intervento del progetto deve prevedere una quota di energia primaria globale rinnovabile espressa in kWh/annua maggiore rispetto a quella ante intervento. La quota di autoconsumo è desumibile dal par 4.4 e Appendice 3 scheda 4b di cui all'Allegato 1H.

La quota di energia eccedente non autoconsumata ed immessa in rete e gestita mediante i meccanismi del GSE (scambio su posto e ritiro dedicato) è ammissibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dal meccanismo stesso.

117D: Volevamo fare questo bando però ci stavamo chiedendo se possiamo accederVi. Nel nostro caso abbiamo un contatore da 35 kwh (ci stanno fornendo 50kwh a giorni) e in immissione un contatore di scambio da 60 kwh (a giorni diventeranno 110 kwh stiamo aspettando Enel). Abbiamo chiesto gli aumenti da settembre 2023. Abbiamo un impianto fotovoltaico da 110 kwh di produzione, possiamo richiedere un BESS da 200 kwh senza impianto fotovoltaico in quanto usiamo già l'esistente?? Più un impianto solare termico per l'acqua calda?

117R. Per l'intervento 4b), di cui al par 5.1 del bando i sistemi accumulo/stoccaggio devono essere realizzati ad integrazione dell'impianto solare fotovoltaico incluso nel progetto (e quindi da realizzare), pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi 1b) solare termico e 3b) pompe di calore dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi.

In particolare l'intervento 1b) solare termico il quantitativo massimo di energia termica annuale fornita all'impianto e non utilizzata non deve essere superiore al 10% dell'energia annuale prodotta, pena la non ammissibilità degli stessi. I collettori possono essere vetrati o sottovuoto e possono essere utilizzati anche per la tecnologia del solar cooling. I nuovi refrigeratori ad assorbimento devono essere ad alimentazione indiretta e cioè alimentati con pannelli solari di cui all'intervento 1b o con altre fonti fossili anche ad integrazione dell'impianto di raffreddamento già esistente.

118D: il bando prevede di poter presentare sia il bando di cui in oggetto che il bando "Azione 2.1.3. Efficientamento energetico delle imprese – immobili sedi di imprese" contestualmente, pertanto nella progettazione dei dati POST intervento devo considerare il progetto nella sua interezza oppure solo gli effetti generati dai singoli bandi presentati ossia azione 2.1.3. e azione 2.2.3..

118R: Si conferma che i progetti devono essere separati. In particolare in riferimento al bando di efficientamento energetico l'APE post intervento deve essere redatta esclusivamente con gli interventi selezionati nell'apposito bando per l'efficientamento energetico degli immobili di cui all' Azione 2.1.3 "Efficientamento energetico delle imprese – immobili sedi di imprese" al fine di raggiungere tutti i criteri di valutazione previsti nell'Allegato 1, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità sempre elencati nel bando.

Qualora nel caso di previsione di installazione delle pompe di calore congiuntamente all'impianto fotovoltaico e/o impianti solari termici è possibile usufruire del bando fonti rinnovabili, che permette l'integrazione (e non sostituzione) del generatore ad uno già esistente in maniera da utilizzare l'impianto come un sistema ibrido. In questo caso è possibile dimensionare l'impianto FV considerando anche la potenza ed il fabbisogno della pompa di calore.

Qualora si disponga di un unico titolo edilizio ed energetico che racchiuda gli interventi di entrambi i bandi è possibile presentare per ogni bando lo stesso titolo.

119D: Il bando delle fonti rinnovabili dice che non sono ammissibili:

- interventi 3b) ad integrazione di pompe di calore già esistenti;
- interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore;

NON CAPISCO PRECISAMENTE COSA SI INTENDE, PROVO A DESCRIVERE 2 CASI SPECIFICI:

CASO a:

L'immobile/edificio dell'Azienda ha due zone principali:

1. Zona laboratorio riscaldata attualmente con caldaia a gas
2. Zona uffici climatizzata in split

L'intervento prevederebbe oltre all'installazione del FV anche la sostituzione dell'attuale caldaia a gas nella sola zona laboratorio con sistema in pompa di calore aggiungendo anche il servizio di climatizzazione estiva. Sarebbe un intervento ammissibile per il Bando FER?

CASO b:

L'immobile/edificio dell'Azienda ha due zone principali:

1. Zona laboratorio riscaldata attualmente con 2 generatori di aria calda pensile a metano
2. Zona uffici climatizzata in split

L'intervento prevederebbe oltre all'installazione del FV anche la sostituzione di uno dei 2 generatori pensili a gas sempre nella sola zona laboratorio con sistema in pompa di calore, che anche in questo caso permetterebbe la climatizzazione estiva della zona stessa. Sarebbe un intervento ammissibile per il Bando FER?

119R: Gli interventi 1b) solare termico e 3b) pompe di calore dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi. In particolare l'intervento 3b) permette l'integrazione (e non la sostituzione) del generatore ad uno già esistente in maniera da utilizzare l'impianto come un sistema ibrido; le pompe di calore da installare saranno esclusivamente aria-acqua; acqua-acqua e terreno-acqua.

120D: è possibile implementare nel progetto di cui in oggetto le spese per la rimozione dell'amianto su immobili in cui la "Concessione per la costruzione" risale al 1991 ma il termine della costruzione e l'agibilità risalgono al 1994. Quale è la data che fa fede per la costruzione dell'edificio se è la Concessione edilizia oppure la chiusura dei lavori.

120R: In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento

Nella fattispecie per edificio costruito si intende la fine lavori con agibilità rilasciata dall'ente competente

121D: in relazione al Bando FER imprese: "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese", L'intervento che si prevede realizzare è un impianto fotovoltaico (intervento 4b). Chiedo cortesemente le seguenti informazioni:

1) In merito al Criterio di valutazione 5, caso 1, la Diagnosi energetica può essere redatta da un tecnico iscritto all'Albo che non è un soggetto certificato (EGE, ESCo)?

2) in merito al Superamento requisiti minimi (par. 4.7 Relazione tecnica di progetto, Allegato 1H al Bando), deve essere rispettato il requisito di cui al Dlgs 199/21 Allegato III Art. 2 c.3 e c.5, pur non essendo l'intervento tra quelli annoverati all'Allegato III Art. 1 c.1, di seguito riportato? "Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto."

121R: Ai fini del riconoscimento del punteggio nei casi 2 o 3 la diagnosi energetica, da allegare alla domanda, deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i, conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCO)

certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352. La diagnosi energetica deve essere elaborata con i consumi degli ultimi 3 anni. Nel caso di imprese soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014 dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta trasmissione al relativo portale di ENEA. Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di cui all'art.8 del D.lgs. 102/2014, ai fini del riconoscimento del punteggio, dovrà essere allegata la diagnosi energetica energetica alla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H.

122D: "L'attività oggetto del bando attualmente ha una caldaia a gas metano, andremo a sostituirla con una pompa di calore elettrica. Per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico, possiamo stimare i consumi della pompa di calore che verrà installata e dimensionare l'impianto FV in base alla stima dei consumi futura, oppure dobbiamo attenerci ai consumi attuali e quindi non prendere in considerazione l'eventuale pompa di calore futura?"

122R: Gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi. Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore

In particolare l'intervento 3b) permette l'integrazione (e non sostituzione) del generatore ad uno già esistente in maniera da utilizzare l'impianto come un sistema ibrido; le pompe di calore da installare saranno esclusivamente aria-acqua; acqua-acqua e terreno-acqua.

Per quanto riguarda invece il dimensionamento dell'int 4b) la potenza nominale elettrica non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente sommata a quella della futura pompa di calore.

Inoltre la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile considerando la nuova pompa di calore. Le nuove potenze ed i nuovi fabbisogni dovranno essere adeguatamente comprovati. L'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso.

123D: con la presente vorremmo sottoporre alla vostra attenzione una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di rimuovere parzialmente una copertura contenente amianto nell'ambito di un intervento di efficientamento energetico dai fondi FESR 2021-2027, azione 2.2.3 (Immobili sedi di imprese: contributi per impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili). Nel dettaglio, la nostra esigenza riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico su una copertura esistente, attualmente costituita da coppelle in amianto incapsulato fissate a travi ad Y (quindi tecnicamente indipendenti l'una dall'altra).

Il progetto prevederebbe la rimozione dell'amianto esclusivamente nella porzione necessaria per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, mantenendo incapsulata la restante parte della copertura, in conformità con le normative di sicurezza e tutela ambientale. Vorremmo pertanto sapere:

- Se è ammessa la rimozione parziale dell'amianto mantenendo incapsulata e quindi inalterata la parte rimanente della copertura;
- Se, in tal caso, l'intervento risulta comunque ammissibile per il finanziamento ed è in linea con i criteri del bando regionale FESR.

123R: In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento.

Nella fattispecie la rimozione parziale e il conseguente smaltimento sono ammissibili mentre l'incapsulamento della parte rimanente non è ammissibile

124D: la presente per richiedere la possibilità di avere un chiarimento in merito alla redazione della relazione tecnica (Allegato 1H):

- TABELLA 4.3.1:

Nelle colonne E ed F (Consumi/Energia post intervento) si deve indicare la media del triennio come da Tabelle 3.1.5.1.1 e 3.1.5.2.1 oppure i consumi dell'ultimo anno (2023) ? Inoltre, si devono indicare proprio i consumi oppure, facendo riferimento ad un post intervento 4b, solamente l'energia che verrà prelevata dalla rete considerando che una parte verrà autoconsumata?

Nella colonna H si intende l'intera produzione fotovoltaica o solamente la quota autoconsumata?

Sezione 7.1- Criteri di valutazione: Il criterio 3 (Cr) presenta un calcolo Costo/kWh energia rinnovabile prodotta. Supponendo un impianto da 100 kWp, un costo di impianto di 1000€/kWp ed una producibilità di 1200 kWh/kWp, il Cr risulta essere, in assenza di altre voci di costo rilevanti:

$Cr = 100.000 / 120.000 = 0.83$. E' corretta la metodologia di calcolo?

124R:1 – la colonna E di cui all'Allegato 1H par 4.3.1 corrisponderebbe alla colonna I scheda 4b dell'Appendice 3, i cui valori sono stati calcolati a partire dallo stato attuale del fabbricato. Si precisa che il consumo medio o di riferimento si calcola come media di

almeno due anni dei valori tra loro simili. Qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo. La colonna H di cui all'Allegato 1H par 4.3.1 fa riferimento all'energia rinnovabile calcolata come somma tra l'energia prelevata (al netto dell'energia autoconsumata) e moltiplicata per il corrispondente fattore di energia primaria non rinnovabile e l'energia prodotta e autoconsumata dei pannelli (rif. Colonne F + I scheda 4b Appendice 3)

2 - Nella fattispecie il calcolo Cr posto come esempio è corretto fermo restando che il divisore ed il dividendo presi a riferimento devono essere quelli riportati nella tabella 4.9 dell'Allegato 1H e riportati di seguito:

- Il costo del progetto "Ci" è desumibile dal computo metrico estimativo, e riportato nella Sezione 2 "Piano Finanziario" della domanda di cui all'Allegato 1G.

- Nel costo singolo specifico di intervento "Ci" sono escluse le spese tecniche e oneri di sicurezza .

- La produzione di energia rinnovabile è quella riportata nella tabella della Sezione 4.4 "Autoconsumo" e all'Appendice 3 colonna F scheda 4b

125D. L'azienda X è proprietaria di 2 immobili distinti, situati a pochi metri l'uno dall'altro e alimentati dallo stesso contatore (POD unico). Dalla visura camerale le 2 unità immobiliari risultano come 2 unità locali/ sedi operative distinte. L'azienda X può presentare domanda, verificati tutti gli altri requisiti del bando, per l'installazione di un impianto fotovoltaico, da installare su uno dei due immobili, per il fabbisogno delle 2 unità locali/ produttive?

125R. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti.

Il soggetto che presenta la domanda deve essere attuatore dell'investimento nonché intestatario delle bollette a cui fa capo il contatore.

Si precisa infine che:

Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o singola unità immobiliare, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrando in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza

con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs

48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1

Per quanto riguarda l'allegato 1H par 3.1.5 dovranno essere allegate:

- n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.1 , riferiti al fabbricato oggetto di contributo;

- n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.2, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

Specificando nelle apposite tabelle (con un apposito rimando) che i valori inseriti fanno riferimento a due unità locali con contatore unico

126 D) con riferimento al Bando in oggetto ed in particolare al punto 4.2.23 dello stesso - Disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi, si richiede:

- conferma che fra i titoli di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento possa essere ricompreso il contratto di leasing;
- in caso affermativo, essendosi nel nostro caso appena concluso il contratto di leasing con l'opzione di riscatto ed il relativo versamento per l'acquisto, in considerazione dei tempi assai ristretti previsti per la chiusura del Bando e della prossima stipula del

contratto per l'acquisto dell'immobile, se l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda possa essere sostituita da una DSAN del nostro legale rappresentante.

126R): Si conferma l'ammissibilità di un immobile oggetto di intervento il cui titolo di disponibilità è il contratto di leasing, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità ed in particolare il requisito 4.2.23 che prevede anche che il contratto abbia una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 65 del Reg. 1060/2021 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda

127D): L'azienda Alfa, che ha già una sede operativa principale, dispone delle autorizzazioni per costruire un piano sopraelevato su una palazzina, nella quale è obbligata ad installare un impianto fotovoltaico. Considerando che si tratta di una particella contigua e legata ad un unico POD, la parte non utilizzata della palazzina potrebbe essere destinata all'installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico a servizio dell'impianto di produzione, oppure potrebbe essere considerata come un aumento volumetrico, risultando quindi non ammissibile. Nel caso di ammissibilità, i costi per la realizzazione della nuova tettoia possono essere ammessi nella domanda? Avendo già l'azienda un fotovoltaico in essere ed uno che deve essere necessariamente fatto per l'impianto sopraelevato, l'impianto di nuova costruzione oggetto dell'agevolazione deve mantenere comunque un'indipendenza dai primi due?

127R) .Premesso che l'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve riguardare un progetto che prevede la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi ammissibili finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Gli interventi ammissibili devono essere di nuova realizzazione

Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonte energetica rinnovabile quale la biomassa;
- modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti;
- interventi 1b) solar cooling con refrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta la cui sorgente termica è il gas naturale;
- interventi 2b), 3b) e 5b) finalizzati esclusivamente alla produzione di energia frigorifera per condizionamento estivo;
- interventi 2b), 3b) e/o 5b) che interessano zone e/o locali non riscaldati;
- interventi 3b) ad integrazione di pompe di calore già esistenti;
- interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore;
- interventi 4b) che prevedono impianti la cui potenza di picco sia superiore a 1 MW;
- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;
- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;
- interventi su edifici cosiddetti "collabenti";
- distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3b);
- interventi in aree aventi destinazione d'uso agricola;

- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc

In caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto".

Nella fattispecie e per quanto detto sopra l'impianto Fv a servizio di un ampliamento non è ammissibile

128D). scrivo per conto di un'impresa che vuole partecipare al bando Pr-Fesr per ottenere il contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul proprio stabilimento con sede in Toscana. Visto le condizioni vincolanti per l'ammissibilità dell'intervento chiedo per favore un chiarimento definendo tale situazione:

- La potenza contrattuale di fornitura di energia elettrica a servizio dell'impresa è 250 kW. L'impresa però vorrebbe installare un impianto fotovoltaico da 330 kW, quindi chiedo se sarebbe possibile installare due sezioni d'impianto, una di potenza massima pari a 250 kW di cui si chiede il contributo Pr-Fesr e un'altra sezione di potenza rimanente; in modo tale che le due sezioni sono fisicamente indipendenti ma collegate elettricamente allo stesso utente finale, ovvero lo stabilimento dell'impresa. Quindi anche a livello contabile e tecnico si presentano i documenti solo della sezione d'impianto ammissibile secondo i vincoli previsti.

128R) Si conferma che è possibile "dividere" i due impianti che dovranno essere fisicamente separati inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegati allo stesso contatore elettrico esistente. Si precisa inoltre che tutti i documenti da allegare al bando dovranno far riferimento all'impianto la cui potenza nominale elettrica non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione. Inoltre la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso. A titolo informativo si precisa che il distributore limita l'immissione in rete dell'eventuale energia non autoconsumata in riferimento alla potenza contrattuale del contatore fiscale

129D): Avrei necessità di un ulteriore chiarimento in merito al punto della normativa che specifica che:

"Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge. Pertanto, al momento della presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico di cui all'Allegato 1I, adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo, nonché di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli Enti preposti."

Nel dettaglio, il dubbio riguarda:

- In caso di necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico, viene richiesto di allegare obbligatoriamente il titolo edilizio ed energetico (se già in possesso), oppure la richiesta per ottenerlo completa di tutta la documentazione trasmessa all'Ente preposto e della relativa ricevuta di trasmissione.

- In caso di non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico, adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti tale non necessità.

Tuttavia, nell'Allegato 1I viene specificato che SOLO nel caso di installazione di pompe di calore (spese 3b) non sia necessario allegare la documentazione indicata sopra, ma solo la dichiarazione sostitutiva del tecnico.

Nel caso specifico in cui invece l'intervento riguardi esclusivamente l'installazione di un impianto fotovoltaico in edilizia libera, quali sono i documenti richiesti? È sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico, oppure è necessaria ulteriore documentazione?

129R): Si precisa che nell'allegato 1I le diciture (caso 1; caso 2a; caso 2b; caso 3b; immediata cantierabilità) non sono riferite alle tipologie di intervento di cui al par 5.1 del bando. Qualora non sia necessario il titolo abilitativo edilizio o comunicazione di inizio lavori nonché titolo energetico dovrà essere spuntato il caso b di cui all'Allegato 1I e dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico adeguatamente motivata con i riferimenti normativi che attesti la non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico.

130D): in merito al bando FER imprese, abbiamo il caso di un nostro cliente che ha costruito un pre-fabbricato su di un terreno di sua proprietà. Il pre-fabbricato non richiede obbligatoriamente la presenza di un permesso a costruire e pertanto chiediamo se nella relazione 1H c'è la possibilità di una proroga a tale documentazione.

130R): Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- 1b) impianti solari termici;
- 2b) impianti geotermici a bassa entalpia;
- 3b) pompe di calore;
- 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo;
- 5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti

Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti. L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

131D): Un'azienda che svolge attività di raccolta e trasporto rifiuti compresi nelle categorie e classi 1f – 5f e 4e (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, elettrodomestici), codice ATECO 38.1 può partecipare al bando?

131R):Le imprese che potranno presentare domanda devono esercitare, alla data di presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui alla Delibera G.R. n. 1155 del 09/10/2023 e nei codici ATECO 85 e 86.1 e relative sottoclassi così come approvato con DGR n° 962 del 05/08/2024 e riportati al paragrafo 4.1.1 del Bando . Il codice ATECO 38.1 appartiene al settore E che risulta ammissibile . Non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici: esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. :

- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio; nonché le imprese appartenenti ai settori economici: esclusi di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/1058:
 - a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
 - b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
 - c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
 - d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
 - e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
 - f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o

- ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
- i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
- ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare; L 231/76 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.6.2021h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

Ai sensi della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 33/2022 e 22/2024 della Ragioneria Generale dello Stato:

- non sono ammissibili edifici adibiti all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;
- non sono ammissibili edifici ad uso produttivo o similari destinati a:
 - estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ;
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

132D): in riferimento all'oggetto, con la presente chiediamo un chiarimento in merito all'ammissibilità di alcune spese per il Bando "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese" (Azione 2.2.3). possono rientrare tra le spese ammesse, le spese per l'allestimento cantiere e per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio, in quanto spese strettamente necessarie per l'installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente misura. sono ammissibili ai fini del presente Bando le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda.

132R): Come espressamente previsto dall' Allegato 1A del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc. spese per la sicurezza permanenti e/o provvisorie (parapetti, sistemi anticaduta, linee vita, dispositivi di protezione individuale (DPI), oneri sicurezza);

133D): in merito all'Avviso Pubblico "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese" – Azione 2.2.3, si propongono i seguenti chiarimenti: L'art. 5.1 del Bando, paragrafo "Tipologie di intervento ammissibili", in riferimento alle caratteristiche di ammissibilità e, nello specifico in riferimento all'intervento 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo dice che, per tale intervento, "i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75% su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso". In termini di dimensionamento del sistema di accumulo si chiede di chiarire cosa si intende con tale requisito. La percentuale di assorbimento indicata (75%) fa riferimento all'energia utilizzata in modo diretto dall'impianto ovvero è al netto dell'energia prodotta e già consumata o è al lordo dell'autoconsumo?

133R): Si precisa che nella Scheda intervento 4b di cui all'Allegato 1H Appendice 3:

- la colonna G "Energia accumulata" va riempita SOLO in caso di installazione di sistemi di accumulo, i cui valori mensili vanno calcolati in base alla capacità della batteria (la formula $G = E - F$ è puramente indicativa in quanto vuole essere una rappresentazione teorica che l'energia prodotta può essere accumulata oppure immessa in rete o entrambi i casi);
- la colonna F "Energia autoconsumata" sarà $F = B + C^* + D^*$ (se $B + C^* + D^* < E$) oppure $F = E$ (se $B + C^* + D^* > E$)

Si precisa inoltre che la dizione di cui all'Allegato 1 del bando "Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso" fa riferimento esclusivamente a casi in cui i consumi ricadono prevalentemente

nelle fasce F2 e F3 e per cui non sia possibile usufruire istantaneamente dell' energia prodotta dal fotovoltaico e di conseguenza avere un autoconsumo molto basso.

134D): la presente per richiedere un chiarimento in merito all'Azione 2.2.3 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese. Un'impresa intende realizzare un impianto fotovoltaico in un sito produttivo in cui viene svolta un'attività sottoposta alla prevenzione incendi. Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve presentare la SCIA a seguito dell'Istanza di Valutazione progetto, presentata il 02/02/2018 e successivamente integrata con elaborati del 07/03/2018, a cui è seguito un Parere VVF del 22/03/2018 con indicati una serie di adeguamenti ancora da realizzare. Una volta effettuati tali adeguamenti, che sono in corso di realizzazione, l'impresa potrà presentare la SCIA a cui seguirà un sopralluogo di verifica da parte dei VVF e la conformità. La situazione sopra rappresentata è ammissibile ai fini del bando?

134R): L'avvio dei lavori non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda. Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge. Pertanto al momento della presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico di cui all'Allegato 1I adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli Enti preposti. In particolare:

-in caso di necessità di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) ed energetico (L.10/91, autorizzazione energetica, etc.) allegare obbligatoriamente il titolo edilizio ed energetico, se in possesso, o la richiesta per ottenerlo e la relativa documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonché la ricevuta di trasmissione con indicazione di tutta la documentazione trasmessa.

-in caso di non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico adeguatamente motivata con i riferimenti normativi che attesti la non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico.

La suddetta documentazione dovrà essere in forma digitale .p7m comprensiva della ricevuta di trasmissione e avvenuta consegna (la ricevuta di trasmissione dovrà contenere anche l'elenco di tutta la documentazione trasmessa).

Entro 120 gg dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione l'impresa, solo nei casi in cui in sede di domanda abbia presentato la sola richiesta di titolo abilitativo edilizio ed energetico, dovrà allegare il titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione di ciascun intervento comprensivo di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, etc.) previsti dalle norme vigenti [immediata cantierabilità] e la documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa agli Enti preposti, pena la revoca del contributo.

La suddetta documentazione dovrà essere in forma digitale .p7m comprensiva della ricevuta di trasmissione e avvenuta consegna (la ricevuta di trasmissione dovrà contenere anche l'elenco di tutta la documentazione trasmessa).

Per finalità di monitoraggio energetico, ai sensi della L.R. 39/05 e s.m.i. art. 17 commi 2, 3, 4, 6 e 9, è necessario dare preventiva comunicazione al comune. Tale comunicazione deve contenere almeno gli elementi di cui all'art 7 bis del D.Lgs 28/11 e .s.m.i

135D): all'interno di un edificio erano presenti fino al 31/07/2023 tre società: la società A al piano terra con proprio POD ("PODa"), la società B al piano primo con proprio POD ("PODb") e la società C al piano secondo con proprio POD ("PODc").

A partire dal 01/08/2023 le società B e C sono state incorporate dalla società A a seguito di un processo di fusione per incorporazione inversa in quanto la società A era di proprietà delle società B e C. Da tale data dunque le società B e C non esistono più e tutto l'immobile viene utilizzato dalla società A che ha provveduto, previa voltura, ad utilizzare la fornitura identificata dal codice POD "PODb" (quello cioè della società B) ed ha cessato ad ottobre 2023 le forniture identificate dai codici POD "PODc" (quello cioè della società C) e "PODa" (quello cioè che stava già utilizzando).

Riepilogando:

- fino al 31/07/2023 ogni società aveva il suo POD, quello della società A aveva una potenza disponibile di 4,5 kW e quello della società B una potenza disponibile di 25 kW;
- dal 01/08/2023 le società B e C sono state incorporate dalla società A che si è intestata il PODb della società B in cui sono confluiti tutti e tre gli impianti elettrici di utenza;
- ad ottobre 2023 sono cessate le forniture dei PODa e PODc delle società A e C e la società A ha portato a 40 kW la potenza disponibile del proprio PODb.

E' corretto procedere con il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico utilizzando:

- la potenza contrattuale del PODb di ottobre 2023, che è la stessa di adesso, cioè 40 kW;
- dal 01/01/2021 al 31/07/2023 la somma dei consumi dei singoli POD "PODa", "PODb" e "PODc";
- dal 01/08/2023 al 31/12/2023 i consumi del POD "PODb"?

135R:) Al fine di rendere tutto coerente in riferimento alla data di presentazione della domanda e visto che il consumo medio o di riferimento di cui all'Allegato 1H par 3.1.5 si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili o comunque qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo ci sembra opportuno far riferimento ai consumi e alla potenza del contatore a partire da Ottobre 2023 (PODb) motivando sotto la tabella tale scelta.

136D): L'azienda beneficiaria che sta predisponendo un nuovo progetto, sta modificando la linea di produzione inserendo nuovi macchinari (di recente acquistati) e portando i turni di lavoro da uno a due turni giornalieri. I consumi di energia elettrica passeranno dagli attuali 35000-40000 KWh/anno a 300000-400000 Kwh/anno. E' possibile calcolare la potenza dell'impianto fotovoltaico che intendono installare riferendosi anche ai nuovi consumi di energia ipotizzati a fine intervento calcolando tali consumi dalle schede tecniche dei nuovi macchinari per i tempi di utilizzazione nei due turni di lavoro?

136R:) La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

137D): con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla cumulabilità del bando delle FER con le agevolazioni delle CACER. Ho letto la faq e si legge che si intende per cumulabilità anche la tariffa incentivante TIP. Poniamo il caso di un'impresa che partecipa al bando energia della regione ed entra poi nella CER, non può partecipare come produttore e usufruire della tariffa incentivante TIP decurtata del contributo?

137R:) Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER) ai sensi del par 5.6 del bando

138D). Un società può presentare una domanda sul bando "energia immobili" ed una al bando "energia beif" per la stessa RSA?

• Un società che possiede due RSA ubicate in Toscana può presentare una domanda sul bando "energia immobili" ed una al bando "energia beif" per la stessa RSA?

138R:) Si conferma che è possibile presentare domande su bandi diversi per lo stesso edificio, in particolare gli interventi di cui alle tipologie 3a e 4a del bando efficientamento e gli interventi 1b e 3b di cui al bando fonti rinnovabili non devono far riferimento alla stessa zona termica

139D.) in riferimento al Bando con Codice PROC00070, Codice Programma 2021IT16RFPR017, nella tabella 3.1.5.2.1. dell'Allegato 1H vanno inseriti i consumi medi reali da bollette?

139R). Nell'allegato 1H al par 3.1.5 devono essere inseriti i consumi annuali riferiti a tutti contatori fiscali presenti (esempio contatore elettrico e del gas metano); tali consumi annuali riferiti alle annualità 2021, 2022 e 2023 sono desumibili dalle relative bollette. Le colonne "Consumo medio o di riferimento" è calcolato come media di almeno due anni dei valori tra loro simili o comunque qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo;

140D): Nel nostro caso abbiamo dati completi e significativi da luglio 2024. È possibile considerare l'intervallo di tempo da luglio 2024 per valutare i consumi medi ed essere ammissibili per la presentazione della domanda?

140R:) Non avendo a disposizione almeno un anno solare per i consumi, non è possibile presentare domanda a valere sul presente Bando

141 D) stiamo predisponendo la domanda al bando FER per un'azienda già dotata di impianto FV, al quale vorremmo aggiungere un altro impianto separato dal primo ma collegato allo stesso contatore (come da voi indicato alla FAQ 4).

Per capire la taglia massima installabile del nuovo impianto, nel passaggio "La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere" si fa riferimento alla potenza di immissione (potenze dell'inverter) o alla potenza del campo fotovoltaico (potenza dei moduli)?

141R) Si fa riferimento alla potenza dei moduli a cui farà capo un inverter pressochè della stessa potenza. A titolo informativo si precisa che il distributore limita l'immissione in rete dell'eventuale energia non autoconsumata in riferimento alla potenza contrattuale del contatore fiscale

142D) bando eff. en. imprese - richiesta chiarimento stiamo predisponendo la domanda per il bando efficientamento energetico delle imprese, per la sede di un'azienda che all'interno dell'immobile vede presenti:

- zona uffici, negozio e laboratorio riscaldati
- due magazzini non riscaldati
- un appartamento del custode (riscaldato e accatastato come cat. A/2).

Il contatore elettrico e del gas sono unici per tutto il fabbricato, compreso l'appartamento. La domanda è: l'appartamento del custode è da includere o escludere nel modello energetico e nel calcolo degli indicatori dell'immobile oggetto di intervento?

142R) In riferimento al bando fonti rinnovabili l'eventuale int 4b viene dimensionato in base alla potenza contrattuale e in base al fabbisogno elettrico annuale derivante da bollette per cui il riferimento è riferito all'intero immobile; gli eventuali interventi 1b e 3b invece devono far riferimento alla zona termica esistente e qualora l'appartamento del custode sia fornito di proprio impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria, tale porzione di immobile non è oggetto di intervento.

Si precisa inoltre che ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonte energetica rinnovabile quale la biomassa;
- modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti;
- interventi 1b) solar cooling con refrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta la cui sorgente termica è il gas naturale;
- interventi 2b), 3b) e 5b) finalizzati esclusivamente alla produzione di energia frigorifera per condizionamento estivo;
- interventi 2b), 3b) e/o 5b) che interessano zone e/o locali non riscaldati;
- interventi 3b) ad integrazione di pompe di calore già esistenti;
- interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore;
- interventi 4b) che prevedono impianti la cui potenza di picco sia superiore a 1 MW;
- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;
- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;
- interventi su edifici cosiddetti "collabenti";
- distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3b;
- interventi in aree aventi destinazione d'uso agricola;
- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

143D) Vi scriviamo per conto di un'azienda che ha intenzione di presentare la domanda di partecipazione al bando in oggetto. Ci rivolgiamo a voi in modo da avere chiarimenti circa la diagnosi energetica. L'azienda in questione intende presentare la diagnosi energetica secondo quanto previsto dal criterio di valutazione 5, caso 3 "imprese non soggette all'obbligo di cui all'art. 8 del D.lgs. 102/2014" (rif. paragrafo 6.2.3 del bando). Sul bando c'è scritto che la diagnosi energetica "deve essere eseguita ai sensi del D.lgs. 102/2014 e s.m.i. conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e secondo quanto previsto dalle Linee Guida della norma UNI/TR 11775 e/o UNI/TR 11824 nonché elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352". Tuttavia l'azienda ha già redatto in passato la diagnosi energetica ai fini della partecipazione al "Bando efficientamento energetico" emanato dalla Camera di Commercio di Prato e Pistoia (Deliberazione di Giunta n. 27/23 del 08.03.2023; Misure previste dal D.M. 5.8.2022 per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese). La diagnosi energetica è stata redatta secondo lo schema di cui alla norma UNI EN 16247 ad Aprile 2023 e ha come periodo di riferimento l'anno 2022. La diagnosi di Aprile 2023, redatta secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 16247, può essere valida ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al bando in oggetto o è necessario redigerne una nuova?

143R) Si ritiene che la DE redatta ad Aprile 2023 essendo stata redatta con i consumi riferiti agli ultimi tre anni, sia temporalmente congrua ai fini della partecipazione al bando purché sia stata elaborata e firmata da un esperto in Gestione dell'Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi della norma UNI CEI 11352.

144D) Una struttura ricettiva è composta da un edificio principale che ospita la reception e gli uffici, oltre a diversi edifici separati che contengono gli appartamenti, tutti serviti dallo stesso contatore.

L'impianto fotovoltaico sarà installato esclusivamente sulla copertura di uno degli edifici. È necessario predisporre la planimetria e la dichiarazione di conformità solo per l'edificio interessato dall'installazione, o per tutti gli edifici?

144R) Premesso che è possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica

di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

Tali requisiti fanno riferimento all'intera struttura ricettiva in quanto disponendo di un unico contatore elettrico l'energia prodotta dall'impianto FV sarà autoconsumata da tutti gli edifici che compongono la struttura

145D) Ho un complesso alberghiero formato da 10 edifici distinti. Solo su due edifici è previsto un intervento di efficientamento.

Su un edificio è prevista la sostituzione dell'impianto termico. Su un altro edificio sono previsti interventi di isolamento e sostituzione infissi.

- E' necessario prevedere due domande distinte di accesso al bando per ciascuno dei due edifici oggetto di intervento?
- La riduzione del 30% del fabbisogno di energia primaria globale deve essere calcolata sul singolo edificio oggetto di intervento?
- In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, dato che le bollette di energia elettrica e gas si riferiscono all'intero complesso di 10 edifici, per definire i consumi dei singoli edifici oggetto d'intervento possiamo riproporzionare i consumi riportati in bolletta tramite calcolo?

145R) Qualora i due edifici abbiano subalterni differenti in riferimento ai dati catastali devono essere presentate due domande distinte una per ogni fabbricato, fermo restando il rispetto dei criteri di ammissibilità disposti dal bando. Per quanto sopra si conferma quindi che la riduzione dell'Epgltot > 30% debba essere verificata per ogni fabbricato. Infine per quanto riguarda i consumi derivati da bollette è possibile inserire le stesse bollette per entrambe le domande specificando che si tratta di un contatore unico di tutto il plesso alberghiero. Diversamente qualora il complesso alberghiero presentasse un unico subalterno deve essere presentata una domanda unica dove l'Ape stato di fatto e stato di progetto dovrà fare riferimento al complesso alberghiero

146D) le spese professionali devono essere inserite nel computo metrico? Se la ditta esecutrice delle opere si occuperà di fatturare anche le prestazioni professionali, dovrà indicare le stesse nel preventivo?

146R) Il computo metrico estimativo, redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato progettista degli interventi oggetto della domanda, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera (rif. Sezione 4.9 Allegato 1H);

Le spese tecniche sono inserite a parte nella sessione 2.1 Costo del Progetto Allegato 1G e nella sessione 5.1 Costo del progetto di cui all'Allegato 1H, allegando i relativi preventivi e/o fatture.

Si ricorda che sono ammissibili le spese dei lavori sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022 purché connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1, come verificabile dai relativi titoli edilizi ed energetici.

Inoltre sono ammissibili le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché certificazione

degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o consulenze specialistiche, indagini, diagnosi energetica (ad esclusione di quella prevista dall'art.8 del D.Lgs.102/2014).

Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 15.000,00 purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l'affidamento dei relativi incarichi.

147D) con riferimento al bando Immobili sedi di imprese: contributi per impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili Pr Fesr 2021-2027. azioni 2.2.3 e 2.2.2 Un'impresa, che ha già un impianto fotovoltaico, intende realizzare un nuovo impianto fotovoltaico, sempre per autoconsumo, coprendo un'area vicina al capannone. L'intenzione è quella di creare una copertura, aperta sui 4 lati, per riparare parzialmente il materiale accatastato; in alternativa vorrebbe coprire i parcheggi con tettoie provviste di pannelli fotovoltaici, siamo a chiedere se questa tipologia di investimenti può risultare ammissibile, infatti i pannelli fotovoltaici, andrebbero a coprire porzioni già utilizzate per fini aziendali, non verrebbe quindi coperte aree attualmente verdi

147R) Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.
Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo. In caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto".
Si precisa inoltre che come espressamente previsto dal punto 4 dell'Allegato 1A) del Bando non sono ammesse spese per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e connesse agli obiettivi di risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili quali ad esempio opere di sostegno, tettoie, pensiline, cabine elettriche, altri manufatti di alloggiamento, etc

148D) relativamente all'Azione 2.2.3 (Programma Regionale Toscana FESR 2021-2027), chiediamo un chiarimento in merito alla compatibilità dei ruoli operativi. In particolare chiediamo se è ammissibile ai fini del bando, una situazione in cui il soggetto richiedente coincida con l'impresa esecutrice/fornitore; ovvero il caso per esempio in cui una azienda operante nel settore degli impianti fotovoltaici installi un impianto sulla copertura dell'edificio della sua sede operativa.

148R) no la fattispecie da voi indicata non è ammissibile. Si rimanda all'Allegato 1A per l'ammissibilità delle spese

149D) nella sezione 5.1, nella tabella degli importi, va inserito il valore desunto dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi della regione toscana, o il valore dei preventivi che risultano essere inferiori?

149R) alla domanda dovrà essere allegato computo metrico estimativo, redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato progettista degli interventi oggetto della domanda, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera ;
- preventivi firmati dall'impresa esecutrice/fornitore sulla base del computo metrico estimativo (che non costituiscono impegno giuridicamente vincolante quindi non ancora accettati dal soggetto richiedente) con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), data validità, tempi di consegna e la sede operativa oggetto dell'intervento

150D) Si pone il seguente quesito in merito al caso di interventi su immobili non di proprietà dell'impresa beneficiaria. Il bando richiede oltre al titolo di disponibilità dell'immobile anche l'autorizzazione da parte del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda. In riferimento a quanto sopra si chiede:

- è disponibile un modello per tale autorizzazione?
- Se non disponibile è sufficiente una dichiarazione semplice (quindi non ai sensi del DPR 445/2000) contenente i dati del proprietario, dell'immobile e dell'impresa beneficiaria con riportata l'autorizzazione in riferimento all'intervento e al bando?
- In caso di contratto di locazione relativo a immobile detenuto dal locatore in base ad un contratto di leasing è necessaria l'autorizzazione sia del locatore che del leasing?

150R) non è stato predisposto un modello, può essere presentata anche una dichiarazione in forma semplice purché la stessa risulti debitamente firmata dal proprietario con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
In caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire il contratto registrato di comodato, di affitto o altro contratto da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda.
Il contratto deve avere una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 65 del Reg. 1060/2021 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.
Nell'ultimo caso, si è necessario allegare entrambi i contratti.

151D) La ditta che ha fornito il preventivo e che si occuperà dell'installazione dell'impianto provvederà anche a incaricare i tecnici necessari, rifatturandoci le relative prestazioni professionali tecniche con la formula del mandato senza rappresentanza. È necessario che le prestazioni professionali siano incluse nel preventivo?
Il preventivo deve riportare dettagliatamente, voce per voce, le voci del computo metrico redatto dal tecnico?

151R) Il computo metrico estimativo, redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato progettista degli interventi oggetto della domanda, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera (rif. Sezione 4.9 Allegato 1H);

Le spese tecniche sono inserite a parte nella sessione 2.1 Costo del Progetto Allegato 1G e nella sessione 5.1 Costo del progetto di cui all'Allegato 1H, allegando i relativi preventivi e/o fatture.

Si ricorda che sono ammissibili le spese dei lavori sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022 purché connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1, come verificabile dai relativi titoli edilizi ed energetici.

Inoltre sono ammissibili le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché certificazione

degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o consulenze specialistiche, indagini, diagnosi energetica (ad esclusione di quella prevista dall'art.8 del D.Lgs.102/2014).

Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 15.000,00 purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l'affidamento dei relativi incarichi.

152D) in merito alla necessità di presentare i preventivi firmati dalla ditta esecutrice già in fase di domanda, chiediamo se successivamente, in fase di realizzazione del progetto è possibile variare la ditta esecutrice, a parità di importi di spesa. A nostro avviso tale variazione sembrerebbe possibile alla luce del paragrafo 11 del bando "Variazioni, rimodulazioni e proroghe" che sancisce:

"Le richieste di variazione possono riguardare:

- i contenuti del progetto anche in merito alle caratteristiche tecniche e/o progettuali;
- l'articolazione interna del piano finanziario con rimodulazione delle singole voci di spesa a condizione che siano garantiti e rispettati gli obiettivi del progetto iniziale."

152R) confermiamo che in fase di realizzazione del progetto il soggetto fornitore potrà essere variato, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 11 del bando e relativi sottoparagrafi

153D) Se un'impresa partecipa al bando per mettere su un impianto fotovoltaico ex novo e non c'è quindi l'impianto già esistente, come possono allegare il libretto?

153R) ai sensi del punto 4.2.23 del Bando l'immobile oggetto degli interventi deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. In assenza di tali requisiti la sede non ha i requisiti per partecipare al presente Bando

154D) Si richiede chiarimento su come calcolare gli indicatori di output presenti nella Tabella 4.4.2 dell'Allegato 1H (capacità supplementare di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e capacità supplementare totale di produzione di energia termica da fonti rinnovabili – RC022).

154R) In riferimento alla tabella 4.4.2 di cui all'Allegato 1H tale capacità non è altro che la potenza elettrica espressa in MW relativa alla tipologia di intervento 4b (es. Impianto FV da 20kW avrà una capacità da 0,02MW) e/o la potenza termica espressa in MW relativa alle tipologie 1b, 3b e 5b (es. Pompa di calore da 20kWt avrà una capacità di 0,02MWt)

155D) in merito al bando Azione 2.2.3 abbiamo una richiesta: l'impresa beneficiaria ha un impianto di climatizzazione esistente, (negli uffici) vorrebbe mettere i pannelli solari su un capannone che prenderanno in comodato gratuito prima della domanda (che

attualmente non ha un impianto di climatizzazione essendo un capannone) questo risparmio in termini di energia sarà a servizio quindi sia degli uffici che del capannone.

155R) Si precisa che è possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti.

Inoltre l'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile.
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante.
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della

domanda. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta.

In caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire il contratto registrato di comodato o di affitto (o altro contratto) da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda oppure in caso in cui il soggetto richiedente sia il proprietario dell'immobile o usufruttuario oggetto degli interventi, è necessario fornire il relativo contratto.

156D) in merito all'Avviso Pubblico "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese" – Azione 2.2.3, si propongono i seguenti chiarimenti:

L'art. 5.1 del Bando, paragrafo "Tipologie di intervento ammissibili", in riferimento alle caratteristiche di ammissibilità e, nello specifico in riferimento all'intervento 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo dice che, per tale intervento, "i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75% su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso".

In termini di dimensionamento del sistema di accumulo si chiede di chiarire cosa si intende con tale requisito.

La percentuale di assorbimento indicata (75%) fa riferimento all'energia utilizzata in modo diretto dall'impianto ovvero è al netto dell'energia prodotta e già consumata o è al lordo dell'autoconsumo? Per quanto riguarda invece la "Relazione per la verifica del principio del DNSH di cui alla tabelle soprastanti a firma di un tecnico abilitato" di cui alla Sezione 4.8 dell'Allegato 1H, sono stati previsti dei format? È possibile avere dei fac simile relativi ai contenuti? Si tratta di documentazione obbligatoria da presentare già in fase di presentazione della domanda?

156R) Si precisa che nella Scheda intervento 4b di cui all'Allegato 1H Appendice 3:

- la colonna G "Energia accumulata" va riempita SOLO in caso di installazione di sistemi di accumulo, i cui valori mensili vanno calcolati in base alla capacità della batteria (la formula $G = E - F$ è puramente indicativa in quanto vuole essere una rappresentazione teorica che l'energia prodotta può essere accumulata oppure immessa in rete o entrambi i casi);

- la colonna F "Energia autoconsumata" sarà $F = B + C + D$ (se $B + C + D < E$) oppure $F = E$ (se $B + C + D > E$)

Si precisa inoltre che la dizione di cui all'Allegato 1 del bando "Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso" fa riferimento esclusivamente a casi in cui i consumi ricadono prevalentemente nelle fasce F2 e F3 e per cui non sia possibile usufruire istantaneamente dell'energia prodotta dal fotovoltaico e di conseguenza avere un autoconsumo molto basso. A titolo informativo per la documentazione relativa al DNSH può essere consultato il sito della Fondazione IFEL

157D) porgo le seguenti domande per la corretta compilazione:

1) altri soggetti coinvolti allegato G e H vanno indicate anche le imprese o solo i tecnici? tutti i tecnici coinvolti nella pratica presentata in comune?

2) punto 26 allegato G (sezione 4.5 allegato H) la relazione tecnico illustrativa e di calcolo deve rispecchiare lo schema della relazione illustrativa ex-legge 10 o può, nel caso di sola installazione del fotovoltaico, essere realizzata su schema libero a discrezione del tecnico?

3) È ammessa la valutazione della producibilità dell'impianto tramite applicativo PVGIS o il calcolo deve avvenire in accordo alle UNITS11300?

4) punto 26 allegato G (sezione 4.5 allegato H) per solo intervento 4b di installazione fotovoltaico, è sufficiente lo schema unifilare e la pianta delle coperture con indicazione della disposizione dei pannelli o servono comunque prospetti e sezioni?

5) Indicatori di output e risultato: cosa si intende per "capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile"(RC022)? la Potenza dei sistemi ad energia rinnovabile installati ex-novo? sia elettrica che termica? (viene riportato nella dicitura sottostante "Capacità supplementare totale di produzione di energia termica da fonti rinnovabili")

6) RCR29 Emissioni stimate nella situazione post-intervento?- allegato H 2.3 - quale normativa si intende? energetica? Edilizia? - allegato H 3.1.3.1 - quale dato deve essere inserito? il consumo stimato della singola voce? una descrizione dell'impianto? Calore e freddo di processo si intendono come fonti termiche di processo riutilizzate a scopo di climatizzazione (es. recupero calore esausto sala server)? Devono essere inseriti anche gli impianti adibiti al solo processo produttivo (es. macchine frigo per la conservazione del gelato)?

7) le bollette relative al consumo di energia elettrica devono riportare il riepilogo annuale (mese per mese) diviso per fasce orarie? Alcuni provider forniscono bollette con storico annuale che riportano il solo consumo totale mensile in condizioni mono: può essere stimata la suddivisione in fasce per la compilazione delle schede di intervento di cui all'appendice dell'allegato H?

157R) I soggetti da indicare sono quelli coinvolti nel progetto a titolo puramente esemplificativo: impresa/e esecutrice/i, direttore dei lavori impiantistici, direttore dei lavori edili, etc

Deve essere allegato il progetto dell'impianto/i a firma del tecnico abilitato completo di piante/prospetti/sezioni e relativo schema di principio e quant'altro necessario in osservanza alle normative vigenti richieste per la realizzazione dell'intervento; si fa presente che tale progetto è quello presentato all'ente competente laddove richiesto

Il calcolo della producibilità dell'impianto, in riferimento all'intervento 4b, è determinato attraverso software o tool certificati; nella fattispecie il simulatore PVGIS rispecchia tali caratteristiche perchè messo a disposizione sul sito della Commissione europea

In riferimento alla tabella 4.4.2 di cui all'Allegato 1H tale capacità non è altro che la potenza elettrica espressa in MW relativa alla tipologia di intervento 4b (es. Impianto FV da 20kW avrà una capacità da 0,02MW) e/o la potenza termica espressa in MW relativa alle tipologie 1b, 3b e 5b (es. Pompa di calore da 20kWt avrà una capacità di 0,02MWt)

Sono le emissioni di CO₂eq calcolate per ogni vettore energetico presente nello stato di progetto prendendo a riferimento l'energia attesa (colonna N) di cui alla tabella 4.3.6 moltiplicata per il relativo fattore di cui all'Appendice 1

-Quelle vigenti e di riferimento per la progettazione e realizzazione dell'intervento

-Devono essere riportate le caratteristiche energetiche dell'edificio ante intervento. Tale descrizione deve illustrare la ripartizione dei consumi energetici di energia termica ed elettrica suddivisa nei servizi energetici presenti nell'edificio; per calore e freddo di processo si intende quello necessario ai processi industriali;

Devono essere allegate:

- n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.1, riferiti al fabbricato oggetto di contributo;

- n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.2, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

Qualora il combustibile sia gasolio o gpl e in assenza di contatore, fornire le fatture con evidenziate le quantità di combustibile annuali degli ultimi 3 anni, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

I consumi annui di cui alle bollette di energia elettrica fanno riferimento alla tipologia di contratto stipulato (monorario oppure in fasce orarie) e nel caso di fasce orarie il consumo anno saranno la somma di F1+F2+F3.

Per quanto riguarda invece il calcolo dell'autoconsumo relativo alla scheda 4b di cui all'Appendice 3

qualora vi sia un contratto monorario è possibile ricorrere ai consumi quart'orari o in alternativa giornalieri messi a disposizione dal distributore

158D) - le bollette relative al consumo di energia elettrica devono riportare il riepilogo annuale (mese per mese) diviso per fasce orarie? Alcuni provider forniscono bollette con storico annuale che riportano il solo consumo totale mensile in condizioni mono: può essere stimata la suddivisione in fasce per la compilazione delle schede di intervento di cui all'appendice dell'allegato H?

158R) Devono essere allegate:

- n. 3 bollette energia elettrica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.1, riferiti al fabbricato oggetto di contributo;

- n. 3 bollette gas metano in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni di cui alla tabella 3.1.5.2, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

Qualora il combustibile sia gasolio o gpl e in assenza di contatore, fornire le fatture con evidenziate le quantità di combustibile annuali degli ultimi 3 anni, riferiti al fabbricato oggetto di contributo.

I consumi annui di cui alle bollette di energia elettrica fanno riferimento alla tipologia di contratto stipulato (monorario oppure in fasce orarie) e nel caso di fasce orarie il consumo anno saranno la somma di F1+F2+F3.

Per quanto riguarda invece il calcolo dell'autoconsumo relativo alla scheda 4b di cui all'Appendice 3

qualora vi sia un contratto monorario è possibile ricorrere ai consumi quart'orari o in alternativa giornalieri messi a disposizione dal distributore

159D) in merito al Bando in oggetto si chiede:

l'Avviso dispone di dover allegare la seguente documentazione:

- computo metrico estimativo, redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato progettista degli interventi oggetto della domanda, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera;

- preventivi firmati dall'impresa esecutrice/fornitore sulla base del computo metrico estimativo (che non costituiscono impegno giuridicamente vincolante quindi non ancora accettati dal soggetto richiedente) con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), data validità, tempi di consegna e la sede operativa oggetto dell'intervento.

Si chiede un chiarimento rispetto all'importo dei preventivi ovvero se questi devono prevedere per i beni oggetto di acquisto i medesimi prezzi indicati nel computo metrico o se il computo metrico può essere inteso quale massimale di costo e quindi il prezzo indicato nel preventivo può essere inferiore.

159R) confermiamo che il computo metrico estimativo redatto in conformità al prezzario della Regione Toscana rappresenta voci di costo medie e cioè può essere inteso quale costo massimale e quindi il prezzo indicato nel preventivo può essere inferiore.

160D) sono a chiedere chiarimenti in base a quanto indicato in allegato 1 H sez. 5 per comprendere se i valori di costo considerati da riportare in tabella devono essere ricavati dai preventivi ricevuti dalle imprese o dal computo metrico estimativo di progetto.

Di conseguenza anche il valore "CP" ovvero la somma dei costi complessivi di progetto. (Di cui alla sezione "Adeguatezza patrimoniale", "Affidabilità economica" e "Affidabilità finanziaria" e nel resto del bando.

160R): I valori di costo da prendere in considerazione nella sezione 5 dell'Allegato 1H e quelli relativi all'indicatore CP della sezione 4.2.15 dell'Allegato 1 del bando fanno riferimento ai preventivi. Inoltre il computo metrico estimativo redatto in conformità al prezzario della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato progettista degli interventi oggetto della domanda suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera rappresenta voci di costo medie e cioè può essere inteso quale costo massimale e quindi il prezzo indicato nel preventivo può essere inferiore.

161D) siamo cortesemente a porVi un quesito riguardante due imprese che hanno in programma, oltre a un impianto fotovoltaico, anche la bonifica preliminare della copertura in amianto. Si tratta di due casi simili ma differenti fra loro.

Caso 1.

L'impresa X ha partecipato al bando ISI INAIL, superando il click-day, ed è in attesa del relativo decreto di concessione.

Il Bando ISI INAIL finanzia unicamente la bonifica della copertura in amianto esistente e la realizzazione della nuova copertura.

L'investimento NON è ancora stato avviato.

Si chiede se sia possibile inserire nel bando Azione 2.2.3 anche l'intervento di bonifica e rifacimento amianto, a costo zero (in quanto finanziato da altro strumento), ma acquisendo il punteggio di premialità per la contestuale bonifica amianto.

Caso 2.

L'impresa Y è nella medesima situazione del caso precedente, con la sola differenza che l'intervento di bonifica amianto (finanziato dal bando ISI-INAIL) è GIA' STATO AVVIATO.

Si chiede se il fatto di avere avviata la bonifica possa pregiudicare l'assegnazione del punteggio premiale dell'Azione 2.2.3 per la bonifica amianto.

161R) Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale il tecnico indipendente ed esterno all'impresa, dovrà riportare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente firmata e timbrata, una descrizione dell'intervento e ricevuta di trasmissione all'ente competente e relativo piano di lavoro in cui siano indicati anche il luogo e la data di inizio della bonifica (se già in possesso).

Ai fini, invece, dell'ammissibilità delle spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto (edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") dovrà essere allegata la documentazione prevista al rif. Sezione 4.9 dell' Allegato 1H.

In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento.

Si ricorda che sono ammissibili le spese dei lavori sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche che sono ammissibili anche se sostenute a partire dal 03/10/2022 purché connesse agli interventi di cui al paragrafo 5.1, come verificabile dai relativi titoli edilizi ed energetici.

162D) Abbiamo avviato i lavori di costruzione per la nostra nuova sede legale e operativa (sempre nello stesso comune), dove sarà installato impianto a pompa di calore e pannelli fotovoltaici. Ad oggi l'immobile, essendo in corso di costruzione non è ancora accatastato, quindi non risultante né dalla visura catastale né camerale. Sulla base di quanto riportato sul Bando: "4.2.23 Disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi L'immobile oggetto degli interventi deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario e, alla data di presentazione

della domanda, dimostrabile/verificabile: - nel caso di MPMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa" abbiamo comunque i requisiti per accedere al contributo?

162R) No, non siete in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando in quanto ai sensi del punto 4.2.23 del Bando l'immobile oggetto degli interventi deve risultare quale unità produttiva locale o sede operativa esistente nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario e risultare da visura camerale.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;

b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza

con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;

c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;

d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

163D) porgo le seguenti domande per la corretta compilazione:

- nella valutazione dell'apporto dato da eventuale impianto rinnovabile esistente, la valutazione deve essere fatta in accordo alla UNITS11300? Per quanto riguarda l'energia autoconsumata da fotovoltaico già esistente devono essere allegati i congruagli GSE riportanti i valori di energia prelevata e immessa?

163D) Nell'Allegato 1H paragrafo 3.1.3.2 deve essere riportata una descrizione degli impianti FER esistenti a titolo esemplificativo: producibilità, potenza, superficie, n di pannelli etc. Si precisa che gli interventi ammissibili e presentati con il bando devono essere di nuova realizzazione. Si informa inoltre che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi (nel caso di impianto FV esistente, quello di nuova realizzazione deve avere una potenza max al netto dell'impianto già esistente.) Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione. Inoltre Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso (nel caso di impianto FV già esistente, quello di nuova realizzazione dovrà essere dimensionato mediante il fabbisogno elettrico desumibile dalle bollette al netto di quello già esistente)

164D) Relativamente al Criterio 4 è sufficiente allegare copia della DILA (che contiene l'elenco e certifica tutta la documentazione trasmessa) o dobbiamo trasmettere veramente copia di TUTTA la documentazione?

164R) Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge. Pertanto al momento della presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico di cui all'Allegato 1I adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli Enti preposti. In particolare:

-in caso di necessità di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) ed energetico (L.10/91, autorizzazione energetica, etc.) allegare obbligatoriamente il titolo edilizio ed energetico, se in possesso, o la richiesta per ottenerlo e la relativa documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonché la ricevuta di trasmissione con indicazione di tutta la documentazione trasmessa.

-in caso di non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico adeguatamente motivata con i riferimenti normativi che attesti la non necessità di titolo abilitativo edilizio ed

energetico. La suddetta documentazione dovrà essere in forma digitale p7m comprensiva della ricevuta di trasmissione e avvenuta consegna (la ricevuta di trasmissione dovrà contenere anche l'elenco di tutta la documentazione trasmessa). Entro 120 gg dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione l'impresa, solo nei casi in cui in sede di domanda abbia presentato la sola richiesta di titolo abilitativo edilizio ed energetico, dovrà allegare il titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione di ciascun intervento comprensivo di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, etc.) previsti dalle norme vigenti [immediata cantierabilità] e la documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa agli Enti preposti, pena la revoca del contributo. La suddetta documentazione dovrà essere in forma digitale .p7m comprensiva della ricevuta di trasmissione e avvenuta consegna (la ricevuta di trasmissione dovrà contenere anche l'elenco di tutta la documentazione trasmessa). Per finalità di monitoraggio energetico, ai sensi della L.R. 39/05 e s.m.i. art. 17 commi 2, 3, 4, 6 e 9, è necessario dare preventiva comunicazione al comune. Tale comunicazione deve contenere almeno gli elementi di cui all'art 7 bis del D.Lgs 28/11 e .s.m.i.

165D) Cosa si intende per titolo energetico? Nel caso di impianto fotovoltaico da installare su tetto dell'edificio dell'impresa, sita in zona non soggetta a vincoli, quale normativa è necessario prendere a riferimento per valutare la necessità o meno di richiedere il titolo abilitativo energetico? La definizione di titolo abilitativo energetico è assimilabile alla definizione di titolo abilitativo edilizio?

165R) Non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata, laddove previsto, almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare ciascuno degli interventi del progetto nei casi previsti da legge.

Pertanto al momento della presentazione della domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico di cui all'Allegato 11 adeguatamente motivata con i riferimenti normativi, che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati (come ad esempio autorizzazione paesaggistica, autorizzazione ambientale ed energetica, VIA, VINCA, etc.) previsti dalle norme vigenti rilasciati dagli Enti preposti

In particolare:

-in caso di necessità di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) ed energetico (L.10/91, autorizzazione energetica, etc.) allegare obbligatoriamente il titolo edilizio ed energetico, se in possesso, o la richiesta per ottenerlo e la relativa documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all'Ente preposto nonché la ricevuta di trasmissione con indicazione di tutta la documentazione trasmessa.

-in caso di non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico adeguatamente motivata con i riferimenti normativi che attesti la non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico.

La suddetta documentazione dovrà essere in forma digitale p7m comprensiva della ricevuta di trasmissione e avvenuta consegna (la ricevuta di trasmissione dovrà contenere anche l'elenco di tutta la documentazione trasmessa)

In particolare per il titolo energetico si fa riferimento alla normativa nazionale vigente di cui al Dlgs 28/11 e Dlgs 199/21 e smi e a quella regionale vigente di cui alla LR 39/05 e smi

166D) Azione 2.2.3 Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese in merito all'azione di cui sopra, qualora l'azienda abbia già provveduto all'acquisto di:

1. acquisto pannelli solari
2. acquisto batterie di accumulo
3. acquisto inverter
4. accessori
5. trasporti

I soli costi di installazione e pratica per allaccio impianto, composto dagli acquisti di cui sopra ad oggi già effettuati, sono configurabili come spese ammissibili? Oppure affinché lo siano è indispensabile che anche gli investimenti materiali di cui sopra siano stati effettuati in data successiva la presentazione della domanda di finanziamento?

166R) L'avvio dei lavori non deve essere precedente alla data di presentazione della domanda. Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. L'acquisto del materiale prima della presentazione della domanda costituisce già un impegno giuridicamente vincolante

167D) Ho un edificio dove si farà solo installazione di Fotovoltaico, relativamente al codice catasto SIERT mi trovo nella situazione in cui; In una porzione dell'edificio il riscaldamento è fatto mediante Caldaie a metano che sono prevalentemente usate per processo produttivo (95% contro il 5% ad uso riscaldamento, ampiamente dimostrato anche dalla relazione sui consumi e dalle potenze in gioco. In tali casi non vi è obbligo di accatastamento sul SIERT poichè gli impianti anche secondo il Mise sono destinati prevalentemente al processo industriale.

D'altronde porzioni di ambienti non sono però riscaldate per scarti del processo produttivo, ma semplicemente con la stessa caldaia. Non vigendo l'obbligo di accatastamento nel caso specifico è presentabile la domanda di contributo?

167R) L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

168D) abbiamo un'altra domanda per quanto riguarda il bando di cui in oggetto. Stiamo preparando l'allegato 1H con il tecnico che segue il progetto per l'impianto fotovoltaico, nelle pagine 5 e 9-10-11 sono richiesti dati che riguardano soprattutto la parte termica, sono tutti necessari anche in presenza di un intervento solamente 4b?

169R) La sezione 3 di cui all'Allegato 1H deve essere riempita perché rappresenta la descrizione dell'edificio nella situazione ante intervento sotto l'aspetto del sistema edificio-impianto; qualora si disponesse solo del contatore di energia elettrica, non devono essere riempiti i paragrafi 3.1.3.1 e 3.1.5.2.1

170D) Vi scriviamo per conto di un'azienda che ha intenzione di partecipare al bando in oggetto per realizzare un impianto fotovoltaico (intervento 4b) al fine di risolvere due quesiti.

1) L'azienda in questione vorrebbe sapere se è possibile chiedere il contributo sulla potenza massima richiedibile, cioè pari o inferiore alla potenza contrattuale come richiesto al punto 4.4.2 della relazione tecnica (allegato 1H). In pratica vorrebbero realizzare, anche in vista di futuri interventi di efficientamento degli impianti climatizzazione con sostituzione degli impianti a gas con altri in pompa di calore elettrica, un impianto di almeno 100 kW per cui chiederebbero il contributo su 60 Kw come massimo possibile per il vincolo detto sopra ma ne realizzerebbero uno da circa 100 kW i cui extra costi (tra 60 e 100) sarebbero a totale carico dell'azienda senza alcun contributo.

2) La seconda domanda riguarda gli onorari professionali del tecnico che sono stati calcolati secondo le tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013. Gli onorari così calcolati portano ad un costo molto alto, quando invece sul bando c'è scritto che le spese tecniche "sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 15.000,00". Sul bando poi non si fa riferimento a nessuna normativa specifica alla quale ricorrere per calcolare le tariffe degli onorari professionali. Volevamo sapere dunque se ci potete indicare delle metodologie di calcolo alternative al D.M. di cui sopra alle quali poter ricorrere, o se ci sono dei limiti massimi da rispettare per rientrare nel vincolo previsto dal bando.

170R) 1) Tipologie di intervento ammissibili

Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- 1b) impianti solari termici;
- 2b) impianti geotermici a bassa entalpia;
- 3b) pompe di calore;
- 4b) impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo;
- 5b) teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti

La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

L'intervento 3b) potrà prevedere un aumento di potenza elettrica esclusivamente se contestuale alla realizzazione dell'intervento 4b), pena la non ammissibilità dello stesso.

Gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi.

2) Sarà cura del tecnico progettista applicare il compenso adeguato al progetto realizzato in conformità alla normativa vigente nonchè in conformità all'ordine professionale di appartenenza

171 D) Domanda presentata in data 2 gennaio 2025

Sulla medesima struttura, lavori di bonifica amianto eseguiti nel giugno 2024. Supponiamo di inserire la bonifica amianto nel progetto al fine di ottenere il punteggio premiale, ma senza richiedere l'agevolazione su tali spese. Quali sono le conseguenze:

- a) al progetto viene assegnato il punteggio premiale per la bonifica amianto
- b) al progetto non viene assegnato il punteggio premiale per la bonifica amianto
- c) il progetto viene bocciato perché iniziato prima della presentazione della domanda.

Potreste cortesemente dirci quale dei tre casi ricorre?

171 R) In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento. Il criterio di premialità n. 3 è riconosciuto se il progetto prevede contestualmente interventi per la rimozione e lo smaltimento di amianto (6 punti)

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale il tecnico indipendente ed esterno all'impresa, dovrà riportare, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente firmata e timbrata, una descrizione dell'intervento e ricevuta di trasmissione all'ente competente e relativo piano di lavoro in cui siano indicati anche il luogo e la data di inizio della bonifica (se già in possesso). Le spese sostenute prima della presentazione della domanda non sono ammissibili e avendo già effettuato l'intervento di bonifica dell'amianto non avete diritto all'attribuzione del relativo punteggio

172D) Con la presente sono a chiedere maggiori rassicurazioni rispetto al bando in oggetto con riferimento, in particolare, al periodo da considerare per il calcolo del fabbisogno energetico al quale rapportare la dimensione dell'impianto fotovoltaico da installare.

Da documentazione tecnica emerge infatti che gli anni da considerare per la rilevazione dei consumi aziendali vanno dal 2021 al 2023, tuttavia l'azienda che intende fare domanda ha effettuato importanti investimenti nel ciclo produttivo nel corso del 2022 e 2023 (es. pompa di calore), che hanno aumentato considerevolmente il fabbisogno energetico da lì in poi. Questo emerge in particolar modo nei consumi del 2024, quando tali beni sono entrati in funzione.

Si chiede quindi se:

- Sia possibile considerare per la definizione del fabbisogno energetico gli anni 2023 e 2024, che rappresentano di fatto quello che è il reale consumo che l'azienda avrà nei prossimi anni
- Nel caso non sia possibile considerare i due anni, se il triennio può per lo meno tener conto del 2024

172R) Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili o comunque qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo motivando sotto la tabella tale scelta. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento. Si precisa che le tabelle di cui al par 3.1.5 devono essere complete in ogni sua parte aggiungendo, se è il caso, anche l'annualità 2024

173D) avremmo bisogno di un chiarimento relativamente al bando "Immobili sedi di imprese: contributi per impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili Pr Fesr 2021-2027. azioni 2.2.3 e 2.2. Siamo supportando un cliente per la domanda al bando per la realizzazione di un impianto FV di 44 kWp.

Tra i vari requisiti per poter accedere al bando ci sarebbe il SUPERAMENTO DEI REQUISITI MINIMI che nel caso specifico sarebbe riferito ai requisiti previsti nel Dlgs 199/21 Allegato III Art. 2 c.3 e c.5.

In questo caso la superficie dell'immobile renderebbe "obbligatoria" (nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti,) una potenza di circa 55 kWp. Però il rispetto di tale requisito renderebbe non più rispettato il requisito dell'autoconsumo che si potrebbe invece rispettare con una potenza di 44 kWp come l'avremmo prevista da progetto.

La domanda a questo punto è se il superamento dei requisiti minimi deve esserci a prescindere che nello specifico non ci troviamo nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante..

173R) La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione. Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso. Per quanto detto sopra è possibile derogare al superamento dei requisiti minimi di cui all'Allegato III art 2 c.3 avvalendosi dei casi di impossibilità tecnica di cui all'art 4 del medesimo allegato in cui il tecnico ne dovrà dare motivazione adeguatamente comprovata.

174D) Con la presente sono a chiedere maggiori rassicurazioni rispetto al bando in oggetto con riferimento, in particolare, al periodo da considerare per il calcolo del fabbisogno energetico al quale rapportare la dimensione dell'impianto fotovoltaico da installare. Da documentazione tecnica emerge infatti che gli anni da considerare per la rilevazione dei consumi aziendali vanno dal 2021 al 2023, tuttavia l'azienda che intende fare domanda ha effettuato importanti investimenti nel ciclo produttivo nel corso del 2022 e 2023 (es. pompa di calore), che hanno aumentato considerevolmente il fabbisogno energetico da lì in poi. Questo emerge in particolar modo nei consumi del 2024, quando tali beni sono entrati in funzione. Si chiede quindi se:

- Sia possibile considerare per la definizione del fabbisogno energetico gli anni 2023 e 2024, che rappresentano di fatto quello che è il reale consumo che l'azienda avrà nei prossimi anni
- Nel caso non sia possibile considerare i due anni, se il triennio può per lo meno tener conto del 2024

174R) Il consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili o comunque qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo motivando sotto la tabella tale scelta. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento. Si precisa che le tabelle di cui al par 3.1.5 devono essere complete in ogni sua parte aggiungendo, se è il caso, anche l'annualità 2024

175D) Un impianto di riscaldamento e produzione ACS a prevalente utilizzo del processo produttivo (>50%) e alla climatizzazione di ambienti e produzione di ACS è dispensato dal codice catasto SIERT (poiché mantenuto sotto direttiva ambiente) ma può essere considerato impianto termico secondo il dlgs 48/2020?

secondo me sì poiché In particolare, il DLGS 48/2020 definisce un impianto termico qualsiasi dispositivo che utilizzi una fonte energetica per produrre calore, che viene poi utilizzato per il riscaldamento di ambienti, o per il riscaldamento dell'acqua.

Preciso inoltre che tale sistema climatizza una parte dell'edificio, nell'altra ci sono diverse pompe di calore di potenza nominale inferiore ai 10 kW dotate di libretto e certificazione.

Pertanto, per la porzione interessata dalla climatizzazione con generatore promiscuo a prevalente uso industriale si possono fare interventi di cui al bando in oggetto?

A mio avviso sì, poiché impianto in linea con la definizione di cui al D.lgs 48/2020 e in linea con i casi dispensati dall'obbligo dell'accatastamento SIERT

175R) l'impianto termico descritto utilizzato per il processo produttivo non si configura come sistema di climatizzazione di cui al Dlgs 48/20 in quanto non soddisfa i requisiti di cui al DPR 74/13.

Si fa presente che qualora la sede operativa oggetto di intervento sia munita anche di zone termiche contraddistinte da sistemi di climatizzazione diverso dallo quello sopra quali pompe di calore (munite di regolare libretto di impianto) è possibile considerare tali impianti in ottemperanza alla lettera d) del paragrafo 5.1 del bando.

Si rammenta inoltre che ai sensi del paragrafo 5.1 del bando l'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Si precisa inoltre che quanto esposto sopra è valido solo per il bando FER di cui al Decreto n.22236 del 30-09-2024 e per quello dei Processi Produttivi di cui al Decreto n. 22237 del 30-09-24

176D) scrivo per avere informazioni riguardo al bando sui contributi per l'efficientamento energetico. Riguardo al punto: 3a) sostituzione di impianti di climatizzazione [...] devo riportare il modello dell'attuale generatore e la potenza?

Perché quando ho comprato l'immobile che sto ristrutturando non era già più presente nessun generatore. L'immobile è parte di un frazionamento di una fabbrica precedentemente attiva, quindi non è una nuova costruzione.

176R) L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs. 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M.10/2/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda. In caso di impianto non funzionante alla data di presentazione della domanda, ma riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (come risultante dall'ultimo e dal penultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica valido di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornato alla data di presentazione della domanda), l'intervento 3a) deve essere uno degli interventi selezionati obbligatoriamente. Nella fattispecie il modello del generatore di calore esistente deve risultare dal libretto di impianto e coerentemente anche dal catasto regionale come specificato sopra, nonché dai paragrafi 3.1.3 dell'Allegato 1H. Per quanto riguarda invece l'intervento 3a questo dovrà essere dettagliatamente descritto al paragrafo 4.2 e 4.3 dell'Allegato 1H e riportare tutti i dati tecnici nella tabella 4.3.3.2 rilevabili dalle schede tecniche del generatore da installare da allegare alla relazione tecnica Allegato 1H

177D) in merito alla compilazione dell'allegato 1H – “Relazione Tecnica di Progetto” avrei un chiarimento da chiedere in merito al paragrafo 4.7 “Superamento dei requisiti minimi”.

L'intervento in oggetto ricade nella tipologia 4b, in quanto si tratta della realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di pertinenza di una impresa e a servizio della stessa. Per gli interventi di tipologia 4b la normativa di riferimento per la dimostrazione del superamento dei requisiti minimi è il Dlgs 199/21 Allegato III Art. 2 c.3 e c.5 (come riportato nella sezione 4.7 dell' all. 1H).

In questo caso però l'intervento in oggetto sarebbe escluso dal campo di applicazione dei commi 3 e 5 in quanto non ricadente nelle casistiche previste dall'art. 1 comma 1 del medesimo decreto: l'intervento in oggetto non prevede né una nuova costruzione né una ristrutturazione rilevante ma solamente l'installazione di impianto fotovoltaico su copertura esistente, senza necessità di altre modifiche o opere edilizie rilevanti.

Pertanto: nella sezione 4.7 è sufficiente una dichiarazione di non applicabilità delle verifiche oppure è necessario eseguire le verifiche riportate nell'art. 2 c.3 utilizzando una superficie $S=0 \text{ m}^2$ (perché non ci sono superfici sottoposte a ristrutturazioni rilevanti o ampliamenti) quindi con una potenza minima pari a 0 kW?

177R) La dimostrazione del superamento dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.1 del bando nonché del paragrafo 4.7 della relazione tecnica (Allegato 1H) è calcolato secondo la formula $P = k \cdot S$ di cui all'Allegato III art. 2 c. 3 del Dlgs 199/21.

Qualora da tale formula risultasse una $P >$ di quella del contatore di energia elettrica dello stato di fatto è possibile derogare al superamento dei requisiti minimi di cui all'Allegato III art 2 c.3 avvalendosi dei casi di impossibilità tecnica di cui all'art 4 del medesimo allegato in cui il tecnico ne dovrà dare motivazione adeguatamente comprovata.

Si ricorda infine che per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

178D) Progetti di imprese che hanno introdotto innovazioni in campo ambientale (2 punti)

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale dovranno essere allegati obbligatoriamente: - domanda di partecipazione a bandi regionali, statali, europei su ricerca e sviluppo e/o innovazione etc.

-perizie tecniche, documenti anche redatti nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es. Dichiarazione Ambientale, piano di miglioramento, ecc.), contributi della singola impresa agli obiettivi di livello territoriale evidenziati nel Programma Ambientale di distretto (Attestazione EMAS sviluppato nei distretti), Dichiarazione Ambientale di Prodotto o modalità di comunicazione delle performance ambientali simili basate sulla metodologia LCA

Progetti di imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto (2 punti)

Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale dovranno essere allegati obbligatoriamente:

-nel caso di certificazione ISO14001, adesione al Regolamento EMAS, certificazione di prodotto

Ecolabel, EPD etc: Certificato conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda

-nel caso di altri strumenti equivalenti: Attestazione di un organismo di certificazione/revisione

oppure Autocertificazione sottoposta a verifica da parte degli uffici regionali

Per quanto riguarda i punti 4 e 5 non abbiamo realizzato nessun progetto di quel genere. Abbiamo però delle certificazioni tipo GRS e GOTS in base alle quali dobbiamo effettuare le lavorazioni con prodotti chimici che rispettano gli standard richiesti dalle certificazioni, aderiamo anche al protocollo ZDHC con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla propria attività, non so se questo può rientrare.

Puo' avere le premialità di cui ai punti 4 e 5 ?

178R) Le certificazioni di cui ai punti 4 e 5 relativi ai criteri di premialità paragrafo 6.2.3 del bando devono far riferimento a sistemi di gestione ambientale certificati da enti accreditati.

179D) leggendo le FAQ del bando risulta che in uno stesso edificio, occupato da più società, non è ammissibile che le stesse siano servite da un unico contatore. Presumiamo che questa decisione dipenda dal non voler favorire ambiti che rientrano nella definizione di "clienti finali nascosti" come stabilito dalla Delibera ARERA di aggiornamento [n.894/2017/R/EEL](#) che lo definisce come l'utente che non risulta connesso direttamente o indirettamente alla rete pubblica, né fa parte di sistemi chiusi (SDC) o di sistemi aperti di distribuzione e consumo (SSPC) "Un cliente "nascosto" è un utilizzatore finale – sia persona fisica che giuridica – che non rispetta tale condizione, ovvero che condivide il POD con un soggetto terzo, vale a dire con altri clienti finali.

Nel nostro caso, abbiamo due società, che operano in una stessa unità immobiliare e con un unico POD. Queste società però non sono estranee, ma la società A è socio unico (e quindi proprietaria) della società B; la società B è intestataria del POD e sarà quindi la beneficiaria del bando. Le due aziende operano perciò in sinergia nel processo di realizzazione di un unico prodotto finale, per cui non si configurano, ai sensi della predetta Delibera, come un cliente finale nascosto.

Si chiede perciò se, ai fini del bando, un progetto presentato dalla società B, per realizzare un impianto FV (intervento 4b) sulla copertura dell'immobile su cui entrambe le società operano, sia ammissibile.

179R) L'intervento di inammissibilità descritto al paragrafo 5.1 del bando di seguito riportato:

- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente.

Risulta essere tale in quanto non è possibile "scorporare" il fabbisogno energetico elettrico del soggetto richiedente rispetto a quello dell'altro soggetto non possedendo un proprio contatore fiscale elettrico.

Per quanto sopra il bando che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

180D) porgo la seguente domanda per la corretta compilazione:

-Nella scheda intervento 4b impianto fotovoltaico, si riportano le voci "Consumo energetico elettrico ante intervento" e "Fabbisogno energetico elettrico in condizioni di funzionamento dell'impianto FV": mentre la prima presumo sia riferita al consumo totale annuo medio del triennio, come rilevato da bollette, la seconda voce di fabbisogno a cosa si riferisce?

180R) Il fabbisogno energetico elettrico in condizioni di funzionamento dell'impianto FV di cui all'Appendice 3 scheda 4b, fa riferimento alla colonna F "Energia autoconsumata".

In particolare si ricorda che la somma $B+C^*+D^*$ fa riferimento all'energia DIURNA consumata nelle tre fasce definite da ARERA e cioè: F1: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività F2: da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività; sabato, dalle 7.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali. F3: da lunedì a sabato, dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata. I valori C^* e D^* fanno riferimento ai consumi SOLO DIURNI i quali rappresentano una porzione dei valori delle colonne C e D.

181D) Il nostro progetto riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico. Il bando prescrive di presentare domanda solo successivamente alla richiesta, laddove previsto, per ottenere il titolo energetico. A nostra avviso non è necessario nessun titolo energetico per l'installazione di un impianto fotovoltaico, ma saremmo grati se riusciste a specificare cosa si intende per "titoli energetici". Siamo consapevoli che nelle FAQ è presente una domanda sull'argomento (domanda 56-3), ma purtroppo non comprendiamo la risposta.

181R) Per "titolo energetico" si fa riferimento a pratiche relative alla legislazione nazionale/ regionale/comunale sul risparmio energetico e/o inerente le fonti rinnovabili; a titolo informativo e non esaustivo Dlgs 192/05 e smi, Dlgs 199/21 e smi, Dlgs 190/25, LR 39/05 e smi etc. che sia il titolo edilizio

182D) ai fini di valutare il rispetto del principio DNSH, in accordo con la "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024", in riferimento al caso "Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali", alla voce "D. VINCOLI DNSH" riporta "Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un contributo sostanziale (Regime 1), le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri... ". Quindi, per poter procedere a valutare gli eventuali elementi aggiuntivi vorrei chiedere se l'investimento FESR legato all'azione 2.2.3 del bando rientra nel Regime 1 o 2 dei finanziamenti PNRR, in quanto non riesco a individuare il corretto riferimento nella "mappatura" di cui alla guida operativa succitata.

182R) Sono ammissibili solo progetti che rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo quanto previsto dall'art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060. In particolare deve essere dimostrato, sia in sede di domanda sia in sede rendicontazione a saldo, che il progetto è stato redatto in conformità ai vincoli DNSH di cui alla Scheda tecnica 4.6 "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia geotermica", Scheda tecnica 4.22 "Produzione di caldo/freddo a partire dall'energia geotermica", Scheda tecnica 7.6 "Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili" ai sensi del Regolamento UE 2021/2139 che integra il Regolamento UE 2020/852 e alla Scheda 21 " della Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH di cui alle Circolari 32/21 e 33/22 della Ragioneria generale dello Stato. La scheda n.2 di cui alla Guida Operativa del MEF è riferita al Bando efficientamento energetico immobili di imprese e non a quello di produzione energetica da fonti rinnovabili

183D) Faccio riferimento a quanto previsto dal punto 4.2.23 del bando e alle FAQ fino ad oggi pubblicate. Il punto 4.2.23 del bando prevede quanto di seguito:

"In caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire il contratto registrato di comodato, di affitto o altro contratto da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda. Il contratto deve avere una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 65 del Reg. 1060/2021 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda. Qualora in fase di rendicontazione a SALDO la durata residua del contratto risulti inferiore al periodo di mantenimento di cui al punto 14 del paragrafo 9 del bando, il beneficiario è tenuto a provvedere al rinnovo del contratto di detenzione prima dell'erogazione del SALDO, pena la revoca del contributo. In tal caso il beneficiario in fase di rendicontazione a SALDO e prima dell'erogazione dello stesso, dovrà fornire copia del nuovo contratto di detenzione debitamente registrato atto a dimostrare il rispetto del suddetto requisito. si pongono". Dalla lettura delle FAQ e in particolare la numero 9R e 113R parrebbe invece che la presentazione di un contratto con durata inferiore a 5 anni possa essere ostativo all'ammissione della domanda in apparente contrasto con quanto previsto dal punto 4.2.23 del bando.

Inoltre la FAQ 113 R specifica che tale requisito sia richiesto anche in caso di disponibilità dell'immobile tramite contratto di leasing.

Alla luce di quanto sopra si chiede:

- conferma che in caso di contratto con scadenza inferiore ai 5 anni dalla domanda l'impresa possa partecipare e che tale situazione non determini l'inammissibilità del progetto, ferma restando la necessità in fase di rendicontazione di presentare un nuovo contratto con durata pari al periodo di stabilità previsto

Al contempo si sottolinea la problematica connessa ai contratti di leasing.

Tali contratti infatti non prevedono la possibilità di rinnovo ma solo l'esercizio dell'opzione di acquisto tramite riscatto.

Di norma un'impresa provvede a riscattare un'immobile acquisito tramite leasing, soprattutto se ha effettuato investimenti, come nel caso dei progetti di cui al bando in esame.

Unica strada percorribile sarebbe il riscatto anticipato con rilevante impatto economico e finanziario per l'impresa.

Si segnala quindi che in caso di conferma di quanto previsto dalla FAQ 113R si verificherebbe l'impossibilità di fatto per un'impresa con contratto di leasing con scadenza inferiore ai 5 anni dalla domanda di poter partecipare al Bando, con una situazione di non pari opportunità rispetto ad impresa con immobile con contratto di affitto o comodato.

183R) Le FAQ 9R e 113R non risultano essere in contrasto con il dettato del Bando.

Il Beneficiario non proprietario dell'Immobile in sede di domanda di finanziamento deve fornire il contratto registrato di comodato, di affitto o altro contratto da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo)

nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda. Il contratto deve avere una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 65 del Reg. 1060/2021 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Il Beneficiario inoltre, qualora in fase di rendicontazione a SALDO la durata residua del contratto risulti inferiore al periodo di mantenimento di cui al punto 14 del paragrafo 9 del bando, è tenuto a provvedere al rinnovo del contratto di detenzione prima dell'erogazione del SALDO, pena la revoca del contributo. Lo stesso ragionamento si applica ai contratti di Leasing.

184D) in caso di realizzazione di solo impianto fotovoltaico, nel riempimento della tabella "Tabella 4.3.6 - colonna M" per quanto riguarda i consumi attesi post intervento, si parla di consumi previsti in bolletta, quindi sottratta la quota di autoconsumo, o si parla di fabbisogno dell'edificio, quindi a monte della quota di energia autoconsumata? Nel primo caso, la quota segnata sarà esclusivamente quella prelevata dalla rete per il calcolo della colonna O e P, e quindi la colonna D della "Tabella 4.5.1" riporterà il valore dato dai rapporti che è legato ai fattori di energia primaria di cui al "D.M. 26/06/15 Allegato 1 Art. 1.1"; mentre nel secondo caso la colonna M prevederà lo stesso consumo precedente (il fabbisogno dell'edificio non è influenzato dal fotovoltaico), ma sarà possibile aumentare la quota rinnovabile alla colonna P, computando come rinnovabile la quota autoconsumata portata dal nuovo fotovoltaico.

184R) I consumi di cui alla colonna M tabella 4.3.6 fanno riferimento a quelli prelevati dalla rete al netto dell'autoconsumo. La colonna O fa riferimento all'energia prelevata dalla rete moltiplicata per il fattore di energia primaria non rinnovabile; la colonna P fa riferimento all'energia prelevata dalla rete moltiplicata per il fattore di energia primaria rinnovabile con l'aggiunta dell'energia autoconsumata

185D) - per il calcolo del criterio di valutazione 1, ci si deve riferire a:

- QR della tabella "Tabella 4.5.1 Quota energia primaria globale rinnovabile QR", quindi la quota rinnovabile post e non l'incremento;

- come la differenza fra QR post e QR ante, quindi incremento della quota rinnovabile;

- come $(A-B)/B$ dove A è energia primaria globale rinnovabile post, B energia primaria globale rinnovabile; nel caso di $A > B$, quindi energia primaria globale rinnovabile aumentata.

185R) La quota rinnovabile QR di cui alla tabella 4.5.1 è calcolata in % tramite la formula indicata. Tale valore assieme a quello della tabella 3.1.5.2.2 che rappresenta la quota QR ante intervento anch'essa espressa in % determinano il criterio di valutazione 1 calcolato come $Q_{post}(\%) - Q_{ante}(\%)$

186D): Quindi dovrei applicare la formula $P = k * S$ di cui all'Allegato III art. 2 c. 3 del Dlgs 199/21 nonostante la non applicabilità riportata dall'art. 1 comma 1 del medesimo decreto "Campo di applicazione" che riporta: "Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti".

L'intervento non si configura, infatti, né come ristrutturazione rilevante né come nuova costruzione. In caso affermativo, la superficie da considerare sarebbe quella dell'intera sede produttiva, comprensiva di tutti gli edifici asserviti dal POD oggetto di installazione del fotovoltaico, oppure quella del singolo edificio sul quale viene installato l'impianto?

186R) Per la verifica dei requisiti minimi deve essere applicata la formula $P = k * S$ in riferimento all'int 4b, fermo restando quanto specificato nella risposta precedentemente data.

Per quanto riguarda la superficie, il bando dà delle indicazioni chiare sul dimensionamento dell'impianto FV, in linea di massima si fa riferimento al singolo edificio sul quale viene installato; qualora risultasse insufficiente tale superficie è possibile suddividere l'impianto su più superfici, riferite a tutti gli edifici asserviti comunque dallo stesso POD

187D) n. 2 unità immobiliari contigue, utilizzate entrambe per la nostra attività, che abbiamo in affitto da diversi anni ognuna con la propria utenza elettrica di cui una intestata direttamente a noi e l'altra intestata al proprietario dell'immobile che ci ha chiesto di subentrare su quell'utenza.

Vorremmo unificare l'impianto elettrico cessando l'utenza intestata al proprietario ed incrementando il contratto di fornitura già intestato alla nostra azienda così da avere un'unica utenza elettrica.

Pertanto ai fini del calcolo del fabbisogno energetico storico è possibile tenere in considerazione entrambe le utenze? In pratica tenendo conto oltre che dei consumi indicati nelle nostre bollette anche di quelli contenuti nelle bollette intestate al proprietario dell'immobile che sono comunque consumi afferenti la nostra attività

187R) Fermo restando i requisiti di ammissibilità del bando di cui al paragrafo 5.1, per il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico è possibile considerare come potenza nominale elettrica quella di cui al nuovo contratto di energia; mentre per la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico è possibile considerare il fabbisogno energetico elettrico annuale dato dalla somma delle due utenze precedenti.

Si precisa che nell'Allegato 1H par 3.1.5 dovranno essere indicati i contatori singoli delle unità A e B riportando i propri consumi nonché quello della nuova utenza

188D) siamo con la presente a richiederVi cortesemente un chiarimento in merito a delle specifiche richieste nella Relazione Tecnica del Bando Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese.

In particolare:

1. Al punto 3.2.3. Struttura energetica azienda: viene richiesto se “La singola unità produttiva locale o sede operativa oggetto della presente domanda è dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante nonché regolarmente accatastato in coerenza con DPR n. 74 del 2013 e s.m.i.”. Dunque un’azienda che non è dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva non può presentare domanda?
2. All’interno dell’allegato 1K – Modello asseverazione climate proofing si chiede cosa si intende per “analisi dettagliata”, quali parametri sono da rilevare e infine se è necessaria una verifica di impatto ambientale.

188R) l’unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all’Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all’interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l’art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l’attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

Si precisa che la dotazione dell’impianto di climatizzazione invernale/estiva può essere riferito a tutto il fabbricato ma anche a sue porzioni per esempio zona uffici etc

Sono ammissibili solo progetti sottoposti al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla “neutralità climatica” e sulla “resilienza climatica”, inerente l’applicazione del principio relativo all’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture in coerenza con quanto riportato all’art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE e negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023) come da modello di cui all’Allegato 1K.

189D) se la domanda viene inoltrata nel 2025, come triennio di riferimento per le bollette può comunque essere preso come riferimento il 2021-2022-2023?

189R) Il bando prevede che per calcolare i consumi si prendano n. 3 bollette di energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H). Tuttavia si precisa che in conformità all’Allegato 1H par 3.1.5 il consumo medio o anno di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili; qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all’ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento e descritti nella diagnosi energetica. Si precisa inoltre oltre al triennio di riferimento può essere aggiunta anche l’annualità 2024

190D)Tra i documenti da presentare congiuntamente all’allegato tecnico viene richiesta anche la documentazione completa di tutti gli elaborati trasmessa all’Ente preposto nonché di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Nel caso di edilizia libera confermate che non sia necessario allegare nessun tipo di elaborato?

190R) In caso di non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del tecnico adeguatamente motivata con i riferimenti normativi che attestino la non necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico (Allegato 1I);

191D) con la presente sono a chiedere dei chiarimenti:

1. È possibile per l’impresa (richiedente il finanziamento) acquistare il materiale da un fornitore e appaltare solo i lavori di realizzazione?
2. È possibile cambiare fornitore successivamente all’esito del bando? Se sì, dobbiamo rispettare dei parametri? Esempio a titolo non esaustivo: costi, tempo di intervento, potenza

191R) Confermiamo che è possibile acquistare i materiali e appaltare i lavori di realizzazione dell’investimento ad altro fornitore. Il tutto però dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche dei preventivi presentati in ammissibilità. Si conferma che è possibile cambiare il fornitore secondo le modalità dettate dal bando di cui ai paragrafi 9 e 11 nonché dalle “Linee guida varianti” di successiva pubblicazione sul portale di Sviluppo Toscana;

192D) Nell'ambito dell'Azione 2.2.4- Produzione energetica da fonti rinnovabili per le comunità energetiche, un cliente avente come attività principale la gestione di immobili e già facente parte di una CER costituita, può rientrare nel bando con un impianto a terra in totale autoconsumo/condivisione?

192R) Il contributo di cui al Bando: "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese" approvato con D.D. 22236/2024 non è cumulabile con le agevolazioni concesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo (CACER).

193D) con la presente chiedo una delucidazione sul punto 4.2.23 in cui viene richiesto che il richiedente sia o proprietario o, nel caso in cui non lo fosse, di fornire un contratto registrato con la disponibilità a realizzare gli interventi. Nel mio caso, il richiedente è uno stabilimento balneare con codice ateco 93.29.20 dove il proprietario è lo Stato e lo stabilimento è in concessione fino al 2027. In questo caso quale documentazione è necessaria al fine di presentare la domanda?

193R) In caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire il contratto registrato di comodato, di affitto o altro contratto da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda. Il contratto deve avere una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 65 del Reg. 1060/2021 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora in fase di rendicontazione a SALDO la durata residua del contratto risulti inferiore al periodo di mantenimento di cui al punto 14 del paragrafo 9 del bando, il beneficiario è tenuto a provvedere al rinnovo del contratto di detenzione prima dell'erogazione del SALDO, pena la revoca del contributo. In tal caso il beneficiario in fase di rendicontazione a SALDO e prima dell'erogazione dello stesso, dovrà fornire copia del nuovo contratto di detenzione debitamente registrato atta a dimostrare il rispetto del suddetto requisito. In caso in cui il soggetto richiedente sia il proprietario dell'immobile o usufruttuario oggetto degli interventi, è necessario fornire il relativo contratto.

194D) un chiarimento in merito al bando Azione2.1.3 Efficientamento energetico delle imprese - immobili sede di imprese: abbiamo un cliente che ha un'unità immobiliare con impianto di climatizzazione all'interno di un edificio più grande composto da più unità immobiliari, ma il pod e il contratto con l'ente fornitore di energia è unico per tutto l'edificio (le bollette sono relative all'intero edificio quindi); le unità si ripartiscono poi i consumi con dei contatori interni. Il cliente può accedere al bando singolarmente senza coinvolgere le altre unità immobiliari facenti parte dell'edificio? Possiamo studiare solo la porzione di edificio del nostro cliente e allegare le bollette di tutto l'edificio?

194R) Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o singola unità immobiliare, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili: - interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

195D) Nel bando si chiede di dimensionare l'impianto FV ai consumi annui dell'immobile.Tali consumi comprendo quindi tutte e tre le fasce (F1, F2, F3)

Il soggetto responsabile che partecipa al bando può comunque richiedere la conversione in ritiro dedicato o scambio sul posto al GSE al fine di valorizzare l'energia prodotta ma non consumata contestualmente?

Dai documenti che ho letto non sembra espressamente vietato come invece era nel bando per le pubbliche amministrazioni.

195R) La quota di energia eccedente non autoconsumata ed immessa in rete e gestita mediante i meccanismi del GSE (scambio su posto e ritiro dedicato) è ammissibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dal meccanismo stesso.

196D) La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere
Si prende la potenza dei pannelli fotovoltaici (kWp) oppure la potenza massima degli inverter?

196R) Si prende la potenza di picco dei pannelli fotovoltaici

197D) in merito al PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 in particolare al bando "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese", Azione 2.2.2 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA", relativamente all'intervento 3b) pompe di calore, fatto salvo il requisito che dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi, si chiede se, tra le spese ammissibili, sono incluse anche quelle relativamente al rifornimento della distribuzione ad acqua dell'impianto esistente e della sostituzione dei terminali di emissione esistenti con nuovi terminali compatibili con l'integrazione della pompa di calore con la centrale termica alimentata a combustibili fossili, o al contrario, l'intervento è limitato all'integrazione della sola unità esterna a pompa di calore con le caldaie esistenti con la modifica della generazione in centrale termica senza poter modificare in alcun modo l'impianto interno (distribuzione e emissione) esistente.

197R): Gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore;

Si fa presente che le pompe di calore di cui all'int 3b devono essere del tipo ad acqua.

A titolo puramente informativo si comunica che il completo rifacimento dell'impianto di riscaldamento è ammissibile nel Bando Azione 2.1.3 "Efficientamento energetico delle imprese - immobili sedi di imprese"

198D) per il calcolo dei consumi elettrici e termici ante intervento come dobbiamo considerare il fatto che l'azienda si è trasferita nell'immobile oggetto di intervento a metà 2024 e per tre mesi del 2024 nell'immobile non c'è stata attività negli anni precedenti la tipologia di attività era sensibilmente diversa da quella attuale (e quindi con consumi non paragonabili)

198R) Il consumo medio o di riferimento, di cui al par 3.1.5 Allegato 1H, si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili o comunque qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo motivando sotto la tabella tale scelta. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento. Si precisa che le tabelle di cui al par 3.1.5 devono essere complete in ogni sua parte

199D) relativamente ai requisiti dei sistemi di accumulo si necessita di un chiarimento.

A pagina 27 dell'Allegato 1 "Bando" si riporta quanto segue:

Per l'intervento 4b), i sistemi accumulo/stoccaggio devono essere realizzati ad integrazione dell'impianto solare fotovoltaico incluso nel progetto, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per l'intervento 4b), in caso di sistemi accumulo la capacità non deve superare 1,5 volte la potenza di picco dell'impianto fotovoltaico, pena la non ammissibilità dello stesso.

Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso.

Come deve essere interpretato e conteggiato l'ultimo punto? Nell'allegato 1H "Relazione tecnica" non è riportato nessun passaggio su questo aspetto. Anche nelle schede di intervento di cui all'appendice 3 non è riportato nulla su questo aspetto.

Provo a spiegarmi con un esempio:

- Azienda con consumi annui 76058 kWh

- Impianto FV 38 kW con produzione stimata 51000 kWh.

-Batterie 48 kWh. Nella colonna G è riportata l'energia teorica accumulata dalle batterie.

$.48 < 1.5 * 38$

- Energia teorica accumulata dalle batterie: $[G/E] 20.1\%$ dell'energia prodotta dal FV. Per ottenere il 75% dovrei triplicare le batterie.

- E' corretto interpretare il punto 3 come segue?

La somma dell'energia autoconsumata e dell'energia accumulata dalle batteria deve essere > del 75% della produzione stimata dell'impianto.

$(F+G)/E * 100 = 76.67\% > 75\%$ Requisito soddisfatto

E' corretto?

In caso contrario in che modo dobbiamo verificare il punto 3, pena la non ammissibilità?

199R) Si precisa che nella Scheda intervento 4b di cui all'Allegato 1H Appendice 3:

- la colonna G "Energia accumulata" va riempita SOLO in caso di installazione di sistemi di accumulo, i cui valori mensili vanno calcolati in base alla capacità della batteria (la formula $G = E - F$ è

puramente indicativa in quanto vuole essere una rappresentazione teorica che l'energia prodotta può essere accumulata oppure immessa in rete o entrambi i casi);

- la colonna F "Energia autoconsumata" sarà $F = B + C * D$ (se $B + C * D < E$) oppure $F = E$ (se $B + C * D > E$)

Si precisa inoltre che la dizione di cui all'Allegato 1 del bando "Per intervento 4b) i sistemi di accumulo devono assorbire almeno il 75 % su base annua dell'energia prodotta dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente e incluso nel progetto, pena la non ammissibilità dello stesso" fa riferimento esclusivamente a casi in cui i consumi ricadono prevalentemente nelle fasce F2 e F3 e per cui non sia possibile usufruire istantaneamente dell' energia prodotta dal fotovoltaico e di conseguenza avere un autoconsumo molto basso

200D) Ho letto varie faq dove si chiede di poter utilizzare il DEI in mancanza di presenza voci sul prezzario regione Toscana.

Poichè il DEI è un prezzario sviluppato da privati e a pagamento, dovrebbe essere quantomai possibile utilizzare prezzari di regioni limitrofe, tipo Umbria. Trattandosi di prezzari pubblici dovrebbero essere da preferire rispetto ai privati.

Certo se il prezzario regione Toscana fosse completo come quello della regione Umbria (per la parte impianti) non dovremmo porci queste domande. In fondo gli impiantisti che lavorano in Toscana sono costretti ad arrabattarsi solo perchè quei capitoli del prezzario Toscana sono a dir poco inutilizzabili.

Perchè i professionisti della Toscana devono comprare il DEI mentre quelli dell'Umbria hanno un prezzario decente a disposizione per la parte impiantistica?

200R) si conferma che in caso di non reperibilità di voci all'interno del prezzario regionale è possibile attingere al Prezzario DEI aggiornato, inserendo il relativo codice delle singole lavorazioni, la descrizione, le quantità, il costo unitario e totale e la manodopera.

Tuttavia in caso di necessità è possibile fare un'analisi prezzi al fine di definire il costo di una lavorazione (incluso tutte le sue componenti tra cui accessori, minuterie, manodopera, trasporto, spese generali, utile di impresa etc) allegando, laddove necessario, il preventivo del fornitore.

201D) con la presente per porre le seguenti domande.

1. Un'impresa deve fare un intervento sulla copertura del proprio immobile e vorrebbe sfruttare questo bando, tuttavia nello stesso stabile ci sono degli appartamenti uso abitazione, sempre di proprietà dell'impresa, è possibile comunque accedere all'agevolazione?
2. Un'azienda vorrebbe fare degli interventi di revamping, vorrebbe cioè cambiare le lampade dello showroom mettendo delle lampade a più basso consumo; è questo un intervento ammissibile?

201R) Punto 1)

Premesso che non sono ammissibili:

- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente;

- interventi che interessano unità immobiliari adibite ad uso abitativo;

Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in un singolo edificio o singola unità immobiliare, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1. L'APE stato di fatto, da allegare alla domanda, deve essere redatto in conformità al D.M. 26/06/2015, D.P.R. 75/2013 e D.P.G.R. 06 aprile 2023 n. 17/R, e completo in ogni sua parte nonché riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia imprese – ante intervento" e nella sezione "Interventi migliorativi" almeno tutti gli interventi oggetto di domanda.

Al momento della presentazione della domanda, l'APE stato di fatto deve essere accatastato sul Sistema Regionale SIERT – APE firmato da un tecnico abilitato.

L'APE stato di progetto, da allegare alla domanda, deve essere redatto in conformità agli strumenti di calcolo della prestazione energetica degli edifici di cui al DM 26/06/15 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici." elaborati da software certificati e firmato dallo stesso tecnico che firma la relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H nonchè riportare nella sezione "Dati generali" la dicitura "Bando PR FESR 2021-2027 energia imprese – stato di progetto".

Si precisa per quanto sopra citato che l'APE va riferita alla singola unità immobiliare (subalterno) su cui saranno calcolati i criteri di valutazione determinanti il punteggio nonchè le relative spese ammissibili che, come definito dal bando, vengono determinate con la metodologia dei costi semplificati – OCS di cui al par 5.3 dello stesso

Punto 2)

Il progetto dovrà prevedere almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e/o verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza (aria-aria o aria-acqua);

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti "boiler elettrici" e/o alimentati da altro combustibile) con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria;

5a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi oscuranti: persiane, scuri e avvolgibili o sistemi schermanti: tende parasole)

A completamento di uno degli interventi sopra indicati può essere attivato anche il seguente intervento:

6a) sistemi intelligenti ed integrati di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (BACS)

Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzando sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento;

- interventi di cui alla lettera 6a) associati solamente all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzando sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento;

202D) con la presente sono a chiederle delucidazioni sul bando in oggetto.

Sto assistendo in veste di consulente un mio cliente che vorrebbe aderire al bando, tuttavia si trova nella situazione di avere già un impianto installato presso la propria struttura.

Il progetto prevederebbe il repowering ed il revamping dell'impianto esistente e l'installazione di un nuovo impianto.

Rispetto alle condizioni del bando vi sono dei chiarimenti che vorrei sottoporle per capire se vi siano i presupposti per potervi accedere, in particolare rispetto alla definizione di integrazione.

Partendo dal presupposto che il revamping ed il repowering dell'impianto esistente non sia ammesso:

1) l'installazione di un nuovo impianto sulla copertura di un edificio differente sebbene appartenente allo stesso sito è ammissibile? se si sotto quali condizioni (contatore di produzione separato seppur connesso con lo stesso POD)?

2) in alternativa installando un nuovo POD e quindi distinguendo i due impianti in maniera netta (l'esistente ed il nuovo), il nuovo è ammissibile?

202R) Punto 1) in caso di un impianto fotovoltaico già esistente, quello di nuova realizzazione deve essere fisicamente separato dall'altro inteso come pannelli, inverter, collegamenti elettrici, contatore di produzione etc ma collegato allo stesso contatore elettrico esistente. La somma della potenza dei due impianti non potrà superare quella del contatore fiscale in essere; inoltre il fabbisogno elettrico annuale (al netto dell'impianto FV esistente), rilevabile da bollette, dovrà essere maggiore o uguale alla produzione energetica annuale del nuovo impianto. Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo. È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti. Si ricorda che il bando prevede che per calcolare i consumi si prendano n. 3 bollette di energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H). Tuttavia si precisa che in conformità all'Allegato 1H par 3.1.5 il consumo medio o anno di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili; qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento e descritti nella diagnosi energetica.

Punto 2) E' possibile collegare l'impianto di nuova realizzazione ad un altro POD qualora questo sia già esistente. Su tale utenza dovrà essere dimensionato l'impianto da realizzare così come descritto al par 5.1 del bando

203D) con riferimento al bando in oggetto vi chiediamo un chiarimento in merito all'obbligo del superamento dei requisiti minimi richiesti per intervento 4b) secondo quanto disciplinato dal Dlgs 199/21 Allegato III Art. 2 c.3 e c.5.

Tale decreto impone il superamento di tali vincoli, specificamente in relazione a interventi su edifici di nuova costruzione o su edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (Allegato III Art. 1 c.1).

Il nostro progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo su un edificio esistente ma non soggetto ad alcuna ristrutturazione. In questo caso rimane comunque obbligatorio il superamento dei requisiti minimi richiesti come da decreto?

203R) Il progetto, ai fini dell'ammissibilità, deve prevedere il superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti elencate, per ogni intervento, alla sezione 4.7 dell'Allegato 1H.

Il superamento dei requisiti minimi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica di cui alla sezione 4.3 dell'Allegato 1H da allegare obbligatoriamente alla domanda e corredata da tutti i documenti necessari a dimostrare il superamento dei requisiti minimi.

Per l'int 4b) la dimostrazione del superamento dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.1 del bando nonché del paragrafo 4.7 della relazione tecnica (Allegato 1H) è calcolato secondo la formula $P = k * S$ di cui all'Allegato III art. 2 c. 3 del Dlgs 199/21.

Qualora da tale formula risultasse una $P >$ di quella del contatore di energia elettrica dello stato di fatto è possibile derogare al superamento dei requisiti minimi di cui all'Allegato III art 2 c.3 avvalendosi dei casi di impossibilità tecnica di cui all'art 4 del medesimo allegato in cui il tecnico ne dovrà dare motivazione adeguatamente comprovata.

Si ricorda infine che per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

204D) Vi scriviamo per richiedere un'informazione in merito alla compilazione dell'allegato 1H del bando 2.2.3 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese". Nel dettaglio abbiamo riscontrato una problematica con il punto 3.1.5.1.1 della relazione tecnica di progetto, dove chiede di riportare i consumi degli anni 2021, 2022 e 2023. L'azienda per cui stiamo seguendo la pratica ci ha già fornito le bollette che raffigura i consumi annui completi per gli anni 2022, 2023 e 2024, ma sta avendo difficoltà a recuperare le bollette in cui è possibile visionare i consumi dell'anno 2021. È possibile sostituire all'interno della tabella i consumi dell'anno 2021 con quelli dell'anno 2024?

204R) Si conferma che è possibile sostituire i consumi dell'anno 2021 con quelli del 2024, modificando debitamente la tabella corrispondente. Si precisa inoltre che il consumo medio o di riferimento, di cui al par 3.1.5 Allegato 1H, si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili o comunque qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo motivando sotto la tabella tale scelta. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento. Si precisa che le tabelle di cui al par 3.1.5 devono essere complete in ogni sua parte

205D) un nostro cliente ha un'impresa in un edificio e ha due contatori elettrici e due contatori del gas, quindi due PDR e due POD, può accedere al bando in oggetto? Nella domanda inseriamo per ogni combustibile più codici e per la diagnosi energetica consideriamo i consumi totali?

205R) Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

Qualora l'unità produttiva sia provvista di due contatori entrambi devono essere riportati nell'Allegato 1H par 3.1.5.

Si fa presente inoltre che il dimensionamento degli interventi dovrà essere riferito ad un solo contatore elettrico e/o gas, qualora si tratti di interventi singoli.

206D) Come deve essere valutato l'incremento % di energia primaria globale rinnovabile ai fini del criterio di valutazione 1?

206R) L'incremento in % di energia primaria rinnovabile è calcolato come la differenza tra QR%post (par 4.5.1 Allegato 1H) – QR%ante (par 3.1.5.2.2 Allegato 1H).

Si precisa che la tabella 4.5.1 contiene dei refusi in quanto le colonne "G" e "O" sono rispettivamente "H" e "P" e di conseguenza le colonne "D" sono così modificate: $D=(H/(G+H))$ e $D=(P/(P+O))$

207D) la presente in merito al bando in oggetto, rispetto a cui si pone gentilmente un quesito, rispetto a una circostanza che di seguito si rappresenta.

Un'impresa opera su un capannone con contratto di locazione ed intende installare un fotovoltaico sul tetto dello stesso; l'unità immobiliare si trova al piano terra, mentre al primo piano ci sono degli appartamenti ad uso residenziale. I proprietari del capannone e degli appartamenti sono legati da legami di parentela. E' ammissibile presentare domanda per l'impianto FV da montare sul tetto dove insistono anche gli appartamenti di cui sopra? In caso positivo, è sufficiente una dichiarazione di autorizzazione da parte dei proprietari degli appartamenti a realizzare l'intervento? Si specifica che capannone e appartamenti sono unità immobiliari separate.

207R) Premesso che non sono ammissibili interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente.

Qualora non si ricada in questa tipologia l'intervento risulta ammissibile fermo restando il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità previsti dal bando. Infine in caso in cui il soggetto richiedente non sia il proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, è necessario fornire il contratto registrato di comodato, di affitto o altro contratto da cui risulta la disponibilità dell'immobile da parte del soggetto richiedente (allegando il relativo titolo) nonché l'autorizzazione del proprietario a realizzare gli interventi oggetto di domanda. Il contratto deve avere una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 65 del Reg.

1060/2021 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda. periodo di mantenimento di cui al punto 14 del paragrafo 9 del bando, il beneficiario è tenuto a provvedere al rinnovo del contratto di detenzione prima dell'erogazione del SALDO, pena la revoca del contributo. In tal caso il beneficiario in fase di rendicontazione a SALDO e prima dell'erogazione dello stesso, dovrà fornire copia del nuovo contratto di detenzione debitamente registrato atto a dimostrare il rispetto del suddetto requisito. In caso in cui il soggetto richiedente sia il proprietario dell'immobile o usufruttuario oggetto degli interventi, è necessario fornire il relativo contratto.

208D) la spesa per la relazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda di contributo, si possa considerare compresa tra le fattispecie ammissibili elencate dal bando.

208R) Al par 5.3 lettera c) del Bando "Spese ammissibili" si cita testualmente: spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché certificazione degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o consulenze specialistiche, indagini, diagnosi energetica (ad esclusione di quella prevista dall'art.8 del D.Lgs.102/2014). Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 15.000,00 purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l'affidamento dei relativi incarichi. Inoltre al par 4 dell'Allegato 1A "Spese escluse" non sono ammissibili spese per consulenza per presentazione della domanda sul portale dedicato

209D) con riferimento al bando in oggetto vorremmo sapere se, nel caso di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico (intervento 4b)), per godere della premialità associata a "Progetto che prevede l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti (3 punti)" sia sufficiente che il progetto contempli la realizzazione di un sistema di monitoraggio al servizio del solo impianto oggetto di investimento o se tale sistema deve interessare tutto l'edificio e gli impianti già presenti.

209R) Si conferma che il punteggio di premialità è relativo ai sistemi di monitoraggio e controllo relativi dei consumi energetici dell'edificio e degli impianti in esso contenuti

210D) con riferimento al bando in oggetto vorremmo sapere se, nel caso di realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico (intervento 4b)), per godere della premialità associata a "Progetto che prevede anche interventi di efficientamento energetico (6 punti)" sia possibile considerare come intervento ulteriore il contestuale relamping led dello stabilimento interessato dall'investimento.

210R) Si conferma che il relamping relativo al servizio di illuminazione rientra tra gli interventi di efficientamento energetico su cui è possibile richiedere la premialità

211D) con riferimento al bando in oggetto vorremmo sapere se per l'installazione di pannelli fotovoltaici di cui alla tipologia di intervento 4b), è obbligatoria la Certificazione di reazione al fuoco

211R) I pannelli fotovoltaici devono rispondere a tutte le certificazioni previste per legge

212D) la nostra azienda ha realizzato in passato dei pannelli fotovoltaici e altro materiale (inverter, cavi, ecc.), attualmente non installato e stoccato in magazzino. Con la presente vi chiediamo se la nostra azienda possa presentare un progetto che preveda l'installazione di detti pannelli e materiali chiedendo l'agevolazione per le sole spese di installazione e progettazione (i nostri pannelli non verrebbero valorizzati nei costi di progetto).

212R) Si conferma che non è possibile richiedere il contributo per la sola installazione dell'impianto.
Si precisa inoltre che:

- il beneficiario non presenti un'attività economica inerente la produzione e/o vendita di impianti fotovoltaici;
- che l'impresa addetta all'installazione dell'impianto sia indipendente ed esterna;

213D) sono a sottoporvi alcuni quesiti in merito al Bando "Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese"

Nello specifico del mio progetto, è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico ed ho alcuni dubbi da sottoporvi:

- per il calcolo dell'energia primaria rinnovabile/non rinn. in situazione pre intervento, si considera il consumo medio di EE (tra due annualità simili tra loro) mentre lo stesso calcolo per la fase post intervento è effettuato sul consumo annuale utilizzato per il dimensionamento dell'impianto FV (2023). Si confrontano due dati leggermente differenti, corretto?

- I fattori di emissioni utilizzati per il calcolo della CO2 e CO2eq per l'energia elettrica prelevata da rete forniscono dati non coerenti tra loro: le ton di CO2 risultano maggiori delle ton della CO2eq. Possibile che sono stati utilizzati EF con differenti anni di riferimento e che possano indurre a tale errore?

213R) Risposta 1) il Consumo medio o di riferimento viene utilizzato per determinare la situazione ante, post nonché per il dimensionamento degli impianti.

Si ricorda che il consumo medio o di riferimento di cui al par 3.1.5 Allegato 1H, si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili o comunque qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo motivando sotto la tabella tale scelta. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento.

Risposta 2) I valori dei fattori di emissione relativi al vettore energia elettrica sono stati reperiti dal documento "Rapporto ISPRA n.363/2022", nella fattispecie il fattore di emissione della CO2 è riferito alla produzione termoelettrica lorda solo fossile (lo stesso

indicato anche nelle APE) mentre il fattore di emissione CO₂eq è riferito alla produzione termoelettrica totale e calore ma al netto dei pompaggi

214D) dovrei presentare una richiesta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un ristorante

La potenza del contatore è di 30 kW, il consumo annuo è di 53.000 kWh

Per coprire il consumo servirebbe un impianto da circa 44 kW ma l'impianto non può essere più "potente" del contatore, quindi max. 30 kW.

CHIEDO

Se sia possibile modificare la potenza impegnata del contatore da 30 a 45 kW prima della presentazione del bando, in modo tale da rispettare il requisito richiesto e poter realizzare un impianto di maggiore potenza,

214R) In coerenza con i dettami del bando di cui al par 5.1: La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione. Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso. Si precisa inoltre che al fine di ottemperare alla finalità di autoconsumo tale valore deve essere riferito al fabbisogno energetico termico e/o elettrico rispetto alle condizioni di funzionamento dell'impianto rinnovabile, di cui all'Appendice 3 della relazione tecnica Allegato 1H colonna F secondo le seguenti formulè

$F = B + C^* + D^*$ (se $< E$) oppure $F = E$ (se $> B + C^* + D^*$) dove si ricorda che la somma $B + C^* + D^*$ fa riferimento all'energia DIURNA consumata nelle tre fasce definite da ARERA e cioè: F1: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività F2: da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività; sabato, dalle 7.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali. F3: da lunedì a sabato, dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata. I valori C^* e D^* fanno riferimento ai consumi SOLO DIURNI i quali rappresentano una porzione dei valori delle colonne C e D.

215D): azione 2.2.2 rinnovabili: risulta ammissibile, con l'intervento di integrazione della pompa di calore alla "caldaia esistente", l'intervento di rifacimento della distribuzione dell'impianto termico interna all'edificio e con essa anche la sostituzione dei terminali esistenti per garantire il corretto funzionamento dell'impianto ibrido (es. sostituzione di radiatori con fan coil)?

azione 2.1.2 efficienza: in caso di sottotetto non abitabile, non riscaldato e con altezza inferiore a 2 metri, difficilmente accessibile, essendo tecnicamente impossibile eseguire l'intervento di isolamento del pavimento del sottotetto, nell'ambito dell'intervento 1a) di isolamento termico, è ammissibile intervenire sulla copertura inclinata isolando verso l'esterno con il rifacimento del manto di copertura?

215R): Domanda 1) No, gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti diriscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi. Non sono ammissibili ai fini del bando - interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore.

La sostituzione completa dell'impianto è agevolabile con il bando BEII azione 2.1.3 "Efficientamento energetico delle imprese - immobili sedi di imprese" Domanda 2) L'intervento 1a) deve interessare esclusivamente strutture orizzontali e verticali (pareti, solai e coperture) esistenti verso l'esterno e/o verso locali non riscaldati, pena la non ammissibilità dello stesso.

216D): con la presente sono a richiedere i seguenti chiarimenti:

1. Si pone il caso di un tetto in amianto a due falde, l'elemento di copertura non è in amianto, ma è in amianto il controsoffitto. I pannelli sono inseriti nell'elemento di copertura, solo in una falda, in quella meglio esposta. L'intervento è ammissibile? Oppure i pannelli devono essere inseriti in entrambe le falde?

2. nel caso di rimozione amianto connesso all'intervento 4b, l'intervento dell'amianto ha bisogno del suo computo metrico?

3. nel caso di amianto contestualmente all'intervento 4b il c1 della tabella 4.9 della scheda tecnica è riferito solo al fotovoltaico o anche all'amianto?

216D): Domanda 1) Si conferma che tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento.

Domanda 2) Si conferma che è necessaria la documentazione di supporto per l'ammissibilità delle spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto (edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto") (rif. Sezione 4.9 Allegato 1H)

Domanda 3) E' riferito ad entrambi. Il costo Ci di cui all'Allegato 1H par. 4.9 è riferito al computo metrico estimativo in cui dovranno essere riportate tutte le lavorazioni (ammissibili e non ammissibili da bando) necessarie alla realizzazione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

217D): in merito alla redazione dell'allegato 1H, in particolare al calcolo dell'energia primaria ante e post intervento relativamente ai vari vettori energetici. È corretto stabilire i consumi di energia elettrica e termica (kWh/anno) ricavandoli dalle bollette e quindi totali dell'attività? Oppure è necessario eseguire una simulazione energetica prendendo in considerazione unicamente i servizi energetici riscaldamento raffrescamento Acs e illuminazione come da definizione ufficiale di energia primaria? Inoltre riguardo alla compilazione della tabella 4.3.1 nel caso di intervento 4b quindi installazione di impianto fotovoltaico quali sono i consumi da imputare a questo tipo di intervento, in quanto l'intervento prevede la generazione e non il consumo? Il consumo è inteso al netto dell'energia prodotta dal Fotovoltaico oppure per consumo si intende il fabbisogno? E' possibile avere un esempio? lo stesso per la tabella successiva la 4,3,6 la compilazione deve prevedere i consumi attesi globali dell'attività oppure si deve limitare ai servizi energetici (Riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e produzione di acs) escludendo gli altri consumi (del ciclo produttivo)?

Inoltre nella Tabella 4b in Appendice, viene richiesto "il Fabbisogno energetico elettrico in condizioni di funzionamento dell'impianto FV", è da intendersi come fabbisogno diurno cioè quando l'impianto FTV produce?

217R): La relazione tecnica di cui all'Allegato 1H indica di descrivere in particolare ai par. 3.1.3.1 e 3.1.3.2 tutti i servizi energetici presenti nell'edificio (compreso il processo produttivo). I dati di fornitura di energia elettrica e termica di cui al par 3.1.5 sono necessari ai fini del calcolo dei consumi di energia primaria ante intervento tab 3.1.5.2.1 e conseguentemente della quota QR (quota rinnovabile) nella situazione stato di fatto. Per quanto riguarda il par. 4.3 "Analisi dei consumi post intervento" in riferimento ai consumi elettrici e/o termici post devono essere indicati i consumi attesi con la realizzazione degli interventi a partire dal consumo medio o di riferimento indicato ai paragrafi 3.1.5; per cui ad esempio in caso di intervento 4b i consumi attesi sono riferiti al netto dell'autoconsumo, il quale dovrà essere inserito nella colonna relativa all'energia primaria rinnovabile. Ogni intervento deve essere descritto dalle apposite schede tecniche previste nell'Appendice 3.

Si conferma infine che il fabbisogno energetico elettrico in condizioni di funzionamento dell'impianto FV è riferito al fabbisogno diurno in cui l'impianto produce ed è rappresentato dalle colonne $B+C^*+D^*$ dove B rappresenta la fascia F1 mentre C^* e D^* sono le fasce F2 e F3 diurne.

218D): "Azione 2.2.3 – Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese e Azione 2.2.2 – Produzione energetica da fonti rinnovabili per le RSA private.

Bando: Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese" In particolare, desidero ricevere conferma riguardo al metodo di calcolo applicato per il

Criterio di valutazione 1 – Qualità tecnica del progetto in termini di obiettivi di incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Nello specifico, il metodo da noi utilizzato prevede il seguente calcolo:

Valore dell'ultima riga della tabella 3.1.5.2.2 (Quota Energia Rinnovabile ante intervento %) - Valore della colonna D della tabella 4.5.1 (Quota energia primaria globale rinnovabile QR (%)).

Sarebbe possibile confermare la correttezza di questa modalità di calcolo o fornire eventuali indicazioni aggiuntive?

218R): L'indicatore di cui al criterio di valutazione 1 "Incremento in % di energia primaria rinnovabile QR" è dato dalla formula $QR = Qrpost(\%) - Qrante(\%)$ dove $Qrante(\%)$ fa riferimento alla tabella di cui all'Allegato 1H 3.1.5.2.2; mentre $Qrpost(\%)$ fa riferimento alla tabella 4.5.1 colonna D dell'Allegato 1H

219D): abbiamo il caso di unica unità produttiva con più immobili, dotata anche di 3 POD distinti. Gli immobili sono tutti dotati di impianto di riscaldamento, ad eccezione di uno in cui l'impianto non è funzionante in quanto adibito esclusivamente a magazzino. Si chiede conferma che sia possibile presentare domanda per più impianti fotovoltaici nella stessa unità produttiva, agganciati quindi a diversi POD e che insistano anche sull'immobile ove l'impianto di riscaldamento non è funzionante.

219R) È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti.

Con riferimento al presente bando ciascuna impresa potrà presentare al massimo 2 domande, a pena di inammissibilità delle domande precedenti alle ultime 2 nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

220D): Con riferimento ad un'impresa che ha acquistato nell'autunno 2024 nuovi macchinari passando da un allacciamento ENEL da 80 a 300 KW/h si intende fare un impianto di pannelli fotovoltaici proporzionato all'attuale consumo di energia elettrica annua di almeno 860 Mega W/h.

Consultando sulle FAQ [aggiornate al 10/12/2024] la Vostra risposta alla D.80 (pag. 35 di 51) ad una fattispecie simile al nostro caso, si legge: "Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale stato di fatto dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso"

Domanda: Cosa si deve intendere per "stato di fatto" ?

Nel nostro caso i nostri impianti stanno consumando "stato di fatto" circa 960 Mega W/h /annuo. Possiamo mettere a progetto tale valore pur essendo i dati storici del consumo annuo circa ¼ dell'attuale e futuro consumo di energia? Il progetto viene accettato ?

220R): La potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile, pena la non ammissibilità dello stesso.

La relazione tecnica dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

- n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni (rif. Sezione 3.1.5 Allegato 1H);

In particolare per consumo medio o di riferimento si calcola come media di almeno due anni dei valori tra loro simili o comunque qualora questo non sia possibile è possibile far riferimento all'ultimo anno solare completo a disposizione e maggiormente significativo motivando sotto la tabella tale scelta. Ai fini della valutazione del consumo medio, qualora necessario, si deve tener conto di opportuni e comprovabili fattori di normalizzazione dei periodi presi a riferimento.

Si precisa che le tabelle di cui al par 3.1.5 dell'Allegato 1H devono essere complete in ogni sua parte

221D):E' possibile aumentare la potenza del contatore prima della presentazione del bando o se questo fosse un problema

221R): No non è possibile perché l'impianto deve essere dimensionato con i consumi medi o di riferimento di cui al paragrafo 3.1.5 dell'Allegato 1H in cui si richiede n. 3 bollette di energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni

222D):In merito alle aziende che parteciperanno a due bandi distinti (produzione energetica da fonti rinnovabili e contemporaneamente al bando efficientamento energetico imprese), volevamo sapere in che modalità devono essere calcolate le APE ante e post intervento. Più specificamente le APE post intervento saranno entrambe calcolate sull'APE ante oppure uno dei due interventi è a cascata sull'altro?

222R): I documenti riferiti alle APE stato di fatto e stato di progetto sono richiesti esclusivamente per il bando azione 2.1.3 "Efficientamento energetico delle imprese - immobili sedi di imprese"; in particolare nell'APE post intervento devono essere inseriti solo gli interventi ammissibili da bando, per cui in caso di installazione di impianto FV a valere sul bando Azione 2.2.3 "Produzione energetica da fonti rinnovabili per le imprese", all'interno dell'APE non deve essere inserito tale intervento. Si precisa inoltre che l'APE ante intervento descrivere l'immobile nella situazione stato di fatto.

223D):Con impianto già esistente su specifico POD è possibile installare con il Bando FTV altro impianto su altro POD presente nello stesso edificio, sempre nell'ottica di autoconsumo?

223R). Qualora la sede operativa sia in possesso di un altro POD (almeno nell'ultimo anno solare) è possibile installare un impianto fotovoltaico da allacciarsi a tale misuratore, fermo restando che la potenza nominale elettrica degli interventi 4b) non deve essere maggiore di quella di cui al contratto di energia elettrica esistente riferita a quel POD, pena la non ammissibilità degli stessi. Nel caso in cui vengano realizzati contestualmente anche interventi di efficientamento energetico per cui sia necessario ottemperare agli obblighi di cui all'Allegato III Art. 2 commi 1 e 3 del D. Lgs 199/2021 è possibile derogare al limite della potenza elettrica del contatore fiscale esistente, previa presentazione di adeguata e motivata documentazione.

Per l'intervento 4b) la produzione energetica annuale dell'impianto fotovoltaico deve essere inferiore o uguale al fabbisogno energetico elettrico annuale dell'immobile riferito a quel POD, pena la non ammissibilità dello stesso.

224D): in riferimento al bando in oggetto con situazione iniziale in cui si hanno due caldaie a metano di cui una non più funzionante e si decide di installare un sistema di 2 pompe di calore in cascata ad integrazione della caldaia funzionante (l'altra verrebbe smantellata), risulta ammissibile come intervento?

224R): L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche del paragrafo 5.1 del bando come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

Gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi.

Non sono ammissibili ai fini del bando - interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore.

Nella fattispecie qualora le due caldaie lavorano in cascata e alimentano la stessa zona termica di fatto sarebbe soddisfatto il requisito di cui al lettra d) fermo restando che l'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere

regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

225D): In riferimento al Bando: PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 - Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese, al punto 5 del Bando "Progetti Finanziabili e Spese ammissibili" l'intervento 3b POMPA DI CALORE sembra che non preveda la sostituzione completa di un impianto di climatizzazione invernale esistente con pompe di calore ma sia ammessa la sola integrazione di impianti esistenti a combustibile fossile con pompe di calore, pertanto pongo il seguente quesito:

"un progetto che prevede ad esempio la sostituzione completa di una caldaia a gasolio per riscaldamento con pompe di calore elettriche aria/aria o aria/acqua è ammesso dal Bando in oggetto?"

225R): L'impianto deve funzionale come un sistema ibrido in cui la pompa di calore deve fungere da master e la caldaia esistente da slave, per cui il generatore esistente non deve essere sostituito ma integrato da una pdc del tipo aria/acqua.

Qualora si volesse sostituire la caldaia e anche i sistemi di distribuzione, emissione e regolazione è possibile partecipare al bando azione "Azione 2.1.3 Efficientamento energetico delle imprese - immobili sedi di imprese"

226D): la presente per avere i seguenti chiarimenti:

1. Il titolo di disponibilità dell'immobile può essere anche un leasing immobiliare?
2. In caso di spesa per impianto fotovoltaico (intervento 4b) è necessario che siano presenti i sistemi di accumulo oppure è possibile realizzare impianto anche senza sistemi di accumulo?
3. Tra le spese escluse, cosa si intende per: interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edifici o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica?
4. Nelle spese escluse: interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile; --> se in domanda si indicano solo le spese relative alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico ma il progetto prevede anche interventi di demolizione e ricostruzione che non verranno indicati in domanda, il progetto è comunque ammissibile o diventa inammissibile anche la spesa per l'impianto fotovoltaico?
5. Tecnico abilitato e indipendente: il tecnico può essere anche un dipendente del fornitore?

226R) 1. Si conferma l'ammissibilità di un immobile oggetto di intervento il cui titolo di disponibilità è il contratto di leasing, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità ed in particolare il requisito 4.2.23 che prevede anche che il contratto abbia una durata almeno pari al periodo di stabilità dell'operazione ai sensi dell'art 65 del Reg. 1060/2021 e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

2. per quanto concerne l'intervento 4b) "impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo"; la presenza dell'accumulo è solo eventuale.

3. gli impianti devono essere di nuova realizzazione. Non sono ammesse spese afferenti ad ampliamento di vecchi impianti. Non sono poi ammesse spese per interventi volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di

estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edifici o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica.

4 Non sono ammissibili

interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile; nella fattispecie si configura proprio questo caso

5 Il tecnico abilitato all'esercizio della professione, che assevera con timbro e firma la relazione tecnica 1H è il Responsabile tecnico del progetto; nell'Allegato 1H sezione dovranno essere indicati tutti i soggetti coinvolti nel progetto specificando anche il proprio ruolo all'interno dello stesso

227D) al 4.5 Quota energia rinnovabile dell'Allegato 1H è previsto che: Il calcolo dell'energia primaria globale rinnovabile e dell'energia primaria globale totale è riferita alla situazione post intervento, qualora vengano realizzati congiuntamente altri interventi di efficientamento energetico, anche non oggetto del presente bando.

Al successivo 4.6 Obiettivi in termini di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti, tale opzione non è evidenziata.

Pertanto, chiedo cortesemente se anche le emissioni post intervento possano considerare i risultati derivanti dalla combinazione tra l'intervento di produzione di energia da fonte rinnovabile e uno o più interventi di efficientamento energetico anche non oggetto del Bando FER o se si debba considerare unicamente il solo contributo alla riduzione dell'impianto di generazione da fonte rinnovabile.

227R): Nella sezione 4.6 di cui all'Allegato 1H la situazione post intervento fa riferimento esclusivamente all'incidenza degli interventi previsti dal bando in relazione anche alla sezione 4.3 dell'Allegato 1H

228D) la presente per avere i seguenti chiarimenti:

1. La documentazione a cui l'allegato 1H "Relazione tecnica" fa riferimento come ad esempio relazioni o dichiarazioni (vedi allegato 1I, 1J, 1K) si legge che devono essere firmate e timbrate da un tecnico abilitato. Si chiede tali relazioni o dichiarazioni possano essere prodotte (e quindi firmate e timbrate) anche da tecnici abilitati diversi da quello principale che dichiara nell'allegato 1H "Relazione tecnica"
.....
2. nel bando si chiede di allegare "n. 3 bollette energia elettrica e termica in cui siano evidenziati, per ciascuna annualità, i consumi annui degli ultimi 3 anni". Nell'allegato 1H "Relazione tecnica" si fa riferimento a 2021, 2022 e 2023. Adesso che siamo nel 2025 vanno però inserite quelle del 2022, 2023 e 2024 e quindi aggiornato lo stesso modello di relazione 1H? Ad oggi può essere come riferimento il triennio 2022, 2023 e 2024
3. Quando si richiede firma e timbro del tecnico abilitato, è sufficiente apporre la firma digitale oppure è necessario anche apporre timbro?
È necessario apporre il timbro anche in caso di firma digitale
4. libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/14 e s.m.i comprensivo di codice catasto SIERT e relativi rapporti di controllo di efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda --> se il rapporto di controllo di efficienza energetica presenta data antecedente di qualche mese alla domanda ma non ci sono stati altri aggiornamenti nel frattempo, è sufficiente allegare quello oppure vanno rifatti?
.....
5. Se l'allegato 1H (e relativi allegati) è firmato digitalmente dal tecnico abilitato con firma integra e valida, ma al momento della presentazione della domanda i certificati relativi alla sua firma risultano scaduti, è comunque ammissibile?

228R): Punto 1) Si conferma che i tecnici possono essere molteplici e dovranno essere indicati tutti nell'allegato 1H sezione 1 specificando il proprio ruolo nel progetto. Si precisa altresì che ogni tecnico abilitato alla libera professione dovrà necessariamente firmare e timbrare documenti di propria competenza

Punto 2) E' possibile integrare la tabella anche con l'anno 2024

Punto 3) Si condivide la risposta

Punto 4) Si conferma che non devono essere rifatti; si precisa infatti che la dizione "con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda" si intende l'eventuale aggiornamento del rapporto di controllo nel caso non sia stato effettuato secondo le scadenze stabilite dalla normativa vigente

Punto 5) I certificati al momento della presentazione della domanda devono essere validi

229D) con la presente, chiediamo informazioni in merito al Bando FER della Regione Toscana. L'azienda interessata alla presentazione della domanda dispone di due immobili situati nella stessa unità produttiva:

-Un capannone (dove si intende installare l'impianto fotovoltaico, non dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento).

-Un edificio adibito a uffici (dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento ma sulla cui copertura non verrà installato alcun impianto fotovoltaico). Entrambi gli edifici sono alimentati da un unico POD. Alla luce di queste informazioni, vorremmo conferma che sia possibile presentare domanda.

229R): Si conferma che è possibile presentare domanda. In proposito si veda anche la FAQ n.85

230D) In riferimento al bando "Immobili sedi di imprese: contributi per impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili" con la presente sono a chiedere se la redazione del computo metrico deve essere sviluppata con i prezzi del Prezzario Regione Toscana anno 2024 oppure con il prezzario aggiornato anno 2025.

229R): La redazione del computo metrico può essere sviluppata con i prezzi del Prezzario Regione Toscana ultimo approvato.

230D): nel dettaglio il cliente ha un consumo annuo, stabile negli ultimi tre anni, di circa 53.000 kWh/anno per coprire questo consumo servirebbe un impianto di circa 44 kW il problema è che il loro contatore è da 30 kW chiedo se possibile aumentarlo prima della presentazione della domanda (14 marzo), per rispettare anche questa prescrizione per i consumi e quanto previsto dal paragrafo 3.1.5 dell'Allegato 1H non ci sarebbero problemi spero che sia tutto chiaro aspetto risposta in merito

230R): No non è possibile perché il dimensionamento deve essere effettuato con valore minimo tra la potenza impegnata riportata sul contratto elettrico e la potenza derivante dal rapporto del fabbisogno medio o di riferimento e la producibilità media a kW dell'impianto

231D) Quindi in merito alla prima risposta i pannelli possono comunque essere inseriti anche solo nella falda meglio esposta e l'altra parte nella restante porzione di tetto?

Aggiungo anche altre due domande:

1. Nelle spese tecniche posso inserire anche quelle del tecnico per la predisposizione della scheda tecnica e documentazione per la presentazione della domanda?
2. Nella scheda tecnica al punto 5.1 del costo di progetto relativamente all'importo cosa dobbiamo inserire? L'importo del preventivo o quello del computo metrico estimativo? Si richiede voce n.... del preventivo/computo metrico estimativo, ma il preventivo può anche non avere il dettaglio della voce?

231R): punto 1: Al par 5.3 lettera c) del Bando "Spese ammissibili" si cita testualmente: spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché certificazione degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o consulenze specialistiche, indagini, diagnosi energetica (ad esclusione di quella prevista dall'art.8 del D.Lgs.102/2014). Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a 15.000,00 purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l'affidamento dei relativi incarichi. Inoltre al par 4 dell'Allegato 1A "Spese escluse" non sono ammissibili spese per consulenza per la presentazione della domanda sul portale dedicato

punto 2: Alla sezione 5.1 dell'Allegato 1H gli importi in € da inserire nell'apposita tabella sono quelli relativi ai preventivi e suddivisi nelle varie sottovoci richieste (manodopera edile, impiantistica, amianto e spese tecniche); per quanto riguarda invece i riferimenti delle lavorazioni devono essere indicati sia quelli del preventivo sia quelli del computo metrico estimativo quest'ultimo di cui alla sezione 4.9. Si precisa che i preventivi devono contenere gli importi di fornitura e posa in opera di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento a regola d'arte e quindi almeno le sottovoci riportate nel Piano finanziario di cui alla sezione 5.1 dell'Allegato 1H laddove previste

233D) in fase di caricamento in piattaforma non ci è chiaro se la documentazione attestante il rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima in coerenza con quanto riportato all'art.73 c.2 lettera j del Regolamento UE 2021/1060 di cui al punto 2 della tabella soprastante (vedi Appendice 2), richiesta nel Modello asseverazione climate proofing di cui all'Allegato 1K, deve essere presente all'interno dell'Allegato 1H o se può essere inserita direttamente all'interno dell'Allegato 1K. Non ci sembra

che in piattaforma sia possibile caricarla singola come invece è possibile fare per la Relazione per la verifica del principio del DNSH (come da Modello asseverazione 1J).

233R) Il caricamento in piattaforma fa riferimento alla Sezione 1 Requisiti dell'operazione punto 35 dell'Allegato 1G in cui si chiede di caricare separatamente sia il Modello 1K che la documentazione attestante il rispetto del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima di cui alla Sezione 4.8 Allegato 1H

234D)In riferimento al Bando: PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA FESR 2021-2027 - Progetti per la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per gli immobili sedi di imprese, al punto 5 del Bando "Progetti Finanziabili e Spese ammissibili" l'intervento 3b POMPA DI CALORE sembra che non preveda la sostituzione completa di un impianto di climatizzazione invernale esistente con pompe di calore ma sia ammessa la sola integrazione di impianti esistenti a combustibile fossile con pompe di calore, pertanto pongo il seguente quesito:

"un progetto che prevede ad esempio la sostituzione completa di una caldaia a gasolio per riscaldamento con pompe di calore elettriche aria/aria o aria/acqua è ammesso dal Bando in oggetto?"

234R): Non sono ammissibili ai fini del bando - interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore.

La sostituzione del generatore e degli eventuali sistemi di distribuzione, regolazione ed emissione sono ammissibili con il bando "Azione 2.1.3 Efficiamento energetico delle imprese - immobili sedi di imprese"

235D)in qualità di consulente di un'impresa che vorrebbe presentare domanda a valere sul Bando di cui all'oggetto, con la presente sono a chiedere il seguente chiarimento:

nella tabella riportata nell'Appendice 3 per il fotovoltaico (intervento 4b), della relazione di cui all'Allegato 1H del Bando, Stato Post Intervento (di seguito riporto estratto), a ns. avviso c'è un errore:

L'ultima colonna dovrebbe essere $I=A-F-G$ e non $I=A-E-G$

Stato post intervento				
Energia prodotta da impianto FV	Energia autoconsumata	Energia accumulata **	Energia immessa in rete	Energia prelevata dalla rete
E	$F = B+C^*+D^*$ (se $<E$) oppure $F=E$ (se $> B+C^*+D^*$)	$G = E-F$	$H = E-F-G$	$I = A-E-G$
kWh	kWh	kWh	kWh	kWh

235D) Si conferma che la colonna I "Energia prelevata dalla rete" è data dalla formula $A-F-G$

236D) nell'allegato H1 - Modello relazione tecnica del progetto sembrerebbe mancare i criteri di premialità dal pnt. 3 in poi, diversamente da quanto riportato invece sul bando, arrivando fino al pnt.13. I criteri di premialità da seguire sono solamente 2 e 3 o anche fino al 13?

236R): I criteri di premialità sono quelli spuntati nella domanda Allegato 1G con la relativa documentazione da allegare.

Nella relazione allegato 1H sono stati indicati invece solamente i criteri di premialità "tecnici" ritenuti pertinenti riguardanti gli interventi da realizzare

237D): con la presente, chiediamo informazioni in merito al Bando FER della Regione Toscana. L'azienda interessata alla presentazione della domanda dispone di due immobili situati nella stessa unità produttiva:

-Un capannone (dove si intende installare l'impianto fotovoltaico, non dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento).

-Un edificio adibito a uffici (dotato di impianto di riscaldamento/raffrescamento ma sulla cui copertura non verrà installato alcun impianto fotovoltaico).

Entrambi gli edifici sono alimentati da un unico POD. Alla luce di queste informazioni, vorremmo conferma che sia possibile presentare domanda.

237R): Si conferma che è possibile presentare domanda. In proposito si veda anche la FAQ n.85 scaricabile al seguente link https://www.sviluppo.toscana.it/bando_energia_beif

238D):In merito al bando in oggetto, si chiede il seguente chiarimento:

Per un'impresa che:

- abbia una unità locale/sede operativa costituita da più edifici e capannoni tutti alimentati dalla stessa cabina elettrica intestata all'impresa
 - sia dotata di un impianto di climatizzazione a combustibile fossile funzionante
 - sia dotata, in uno dei capannoni presenti nell'unità locale/sede operativa diverso dall'edificio oggetto di intervento, di una pompa di calore destinata esclusivamente a cooling di processo
- può essere considerato ammissibile un intervento 3b) per l'installazione di una pompa di calore (ad integrazione dell'impianto di climatizzazione a fonti fossili esistente) in presenza della

pompa di calore destinata esclusivamente a raffreddamento di processo sopra citata?

238R): Ciascuna domanda dovrà riguardare interventi da realizzarsi su una singola unità produttiva locale o sede operativa consistente in uno o più edifici o unità immobiliari, di proprietà o nelle disponibilità del soggetto richiedente secondo le forme dell'ordinamento giuridico vigente ove si svolge, al momento della presentazione della domanda, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

È possibile presentare una domanda che riguarda più edifici o unità immobiliari solo qualora siano alimentati dallo stesso contatore elettrico (in caso della tipologia di interventi 4b) o dallo stesso generatore di calore (nel caso dei restanti interventi ad eccezione della tipologia di intervento 1b) a circolazione naturale) purché catastalmente confinanti.

L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;
- e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Si precisa che l'obbligo di impianto di climatizzazione invernale/estiva così definito secondo il Dlgs 48/20 può interessare anche zone termiche parziali facenti parte della sede operativa/stabilimento/sito produttivo purché anche le suddette zone termiche siano oggetto degli interventi del bando.

Gli interventi 1b) e 3b) dovranno essere realizzati esclusivamente ad integrazione degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria, a combustibile fossile già esistenti, pena la non ammissibilità degli stessi.

Si precisa che tali impianti esistenti fanno riferimento a sistemi di distribuzione ad acqua.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili:

- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonte energetica rinnovabile quale la biomassa;
- modifiche e/o integrazione di impianti a fonti rinnovabili già esistenti;
- interventi 1b) solar cooling con refrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta la cui sorgente termica è il gas naturale;
- interventi 2b), 3b) e 5b) finalizzati esclusivamente alla produzione di energia frigorifera per condizionamento estivo;
- interventi 2b), 3b) e/o 5b) che interessano zone e/o locali non riscaldati;
- interventi 3b) ad integrazione di pompe di calore già esistenti;
- interventi 3b) che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione esistente ovvero la sostituzione del generatore di calore;
- interventi 4b) che prevedono impianti la cui potenza di picco sia superiore a 1 MW;
- interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio o porzione di edificio nonché di ampliamento dell'edificio che interessano anche le strutture orizzontali e/o verticali opache e trasparenti, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile;
- interventi per la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile che interessano un aumento della volumetria dell'edificio;
- interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile di

estensione dell'impianto elettrico, di climatizzazione invernale e/o acqua calda sanitaria che interessano ampliamenti di edificio o in zone o locali esistenti precedentemente non riscaldati o non alimentati da corrente elettrica;

- interventi su edifici cosiddetti "collabenti";
- distacco dall'impianto centralizzato con conseguente realizzazione dell'intervento 3b;
- interventi in aree aventi destinazione d'uso agricola;
- interventi che interessano un singolo edificio/unità immobiliare con contatore unico in comune con soggetti diversi dal soggetto richiedente

239D). Ai fini della compilazione della relazione tecnica e della domanda si chiede quale dato si debba prendere come costo del progetto. Nello schema di relazione tecnica al punto 4.9 il dato costo del progetto "Ci" è desumibile dal computo metrico estimativo, e riportato nella Sezione 2 "Piano Finanziario" della domanda di cui all'Allegato 1G. Nella tabella di cui al punto 5.1 della relazione si fa riferimento sia al computo metrico che ai preventivi. Nel caso in cui il preventivo sia inferiore al computo metrico (situazione che anche leggendo le FAQ risulterebbe ammessa) quali dati si deve indicare nelle sezioni nelle sezioni 4.9 e 5.1 della relazione tecnica e nel Piano finanziario della domanda da inserire in piattaforma SFT: il costo da computo o quello da preventivo?

239R): Si conferma che il costo "Ci" di cui alla Sezione 4.9 "Analisi costi/benefici" è desumibile dal computo metrico estimativo redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera.

Per quanto riguarda invece la Sezione 5.1 "Costo del Progetto" gli importi in € da inserire nell'apposita tabella sono quelli relativi ai preventivi e suddivisi nelle varie sottovoci richieste (manodopera edile, impiantistica, amianto e spese tecniche); per quanto riguarda invece i riferimenti delle lavorazioni devono essere indicati sia quelli del preventivo sia quelli del computo metrico estimativo quest'ultimo di cui alla sezione 4.9.

Si precisa che i preventivi devono contenere gli importi di fornitura e posa in opera di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento a regola d'arte e quindi almeno le sottovoci riportate nel Piano finanziario di cui alla sezione 5.1 dell'Allegato 1H laddove previste

240D): relativamente esclusivamente alla produzione di energia elettrica:

EF CO2: 445 grCO2/kWh

EF CO2eq: 253,2 grCO2eq/kWh

Come vedete, riportando entrambi i EF alla stessa unità di misura, il quantitativo annuale di CO2 risulterà sempre maggiore rispetto alla CO2eq.

240R): Essendo l'energia elettrica derivata da centrali termoelettriche in cui vengono utilizzati altri vettori energetici, il valore del fattore di emissione della CO2 assunto è quello derivato dalla produzione SOLO con energia fossile in linea con la normativa nazionale degli APE; mentre il fattore di emissione della CO2eq è calcolato a partire dai vettori energetici fossili e aggiungendo i diversi gas serra GWP

241D) sto lavorando per la consegna della documentazione per il progetto di riqualificazione energetica dell'RSA di Semproniano entro i termini previsti.

Ho una domanda sul modello del climate proofing che bisogna consegnare nella documentazione di progetto.

L'intervento di riqualificazione dell'RSA comporta la sostituzione dell'impianto termico e produzione acs (sola produzione acs, non sostituzione dei terminali di erogazione), pertanto chiediamo un chiarimento riguardo la necessità di redazione del documento climate proofing. Secondo le direttive del MASE, il climate proofing è definitivo nelle linee guida "Comunicazione (2021/C 373/01) - Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" e rientra nella relazione VAS. Secondo il DLgs 152/2006 e successive modifiche sono soggette a VAS: il settore agricolo, forestale, della pesca, industriale, energetico, dei trasporti, della gestione rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, autorizzazione, area di localizzazione o realizzazione di opere e interventi i cui progetti sono sottoposti a VAS (in base alla normativa vigente); siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica. Il tipo di intervento previsto non rientra in questo elenco. Per quanto riguarda invece il climate proofing, qualora possa essere comunque scorporato dalla valutazione ambientale strategica, Per il 2021-2027, si applica a tutte le infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni (art. 73.2(j) RDC)" (fonte MASE) Il ministero dell'ambiente riporta la definizione di infrastruttura come segue (Art.5 FESR - quesito interpretativo QA00038)

- edifici, dalle abitazioni private alle scuole o agli impianti industriali;
- infrastrutture basate sulla natura, quali tetti, pareti e spazi verdi e sistemi di drenaggio;
- infrastrutture di rete essenziali per il funzionamento dell'economia e della società moderne, in particolare le infrastrutture energetiche (ad esempio reti, centrali elettriche, condotte), i trasporti, (attività immobilizzate come strade, ferrovie, porti, aeroporti o infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne), le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le risorse idriche;

- sistemi di gestione dei rifiuti;
- altre attività materiali in una gamma più ampia di settori strategici, tra cui le comunicazioni, i servizi di emergenza, l'energia, la finanza, l'alimentazione, la pubblica amministrazione, la sanità, l'istruzione e la formazione, la ricerca, la protezione civile, i trasporti, i rifiuti o le risorse idriche;

A fronte di quanto riportato ci sembra di dedurre che il nostro intervento di riqualificazione richieda la sola verifica dei criteri DNSH, che comunque ai punti 1 e 2 di ammissibilità richiedono delle verifiche il cui argomento è trattato anche nel climate proofing (mitigazione dei cambiamenti climatici e adattabilità ai cambiamenti climatici)

Si deduce quindi che per l'intervento che stiamo operando non si necessita del documento del climate proofing ma solo del DNSH. Ce lo potete confermare ?

241R): Il modello Allegato 1K è obbligatorio da bando. Si precisa che nel "modulo 1" devono essere indicate le emissioni di CO₂eq e barrare o il caso 1 o il caso 2 e SOLO in quest'ultima ipotesi sarà necessario procedere alla fase 2 "analisi dettagliata".

Nel "modulo 2" deve essere redatta l'analisi della vulnerabilità e barrare o il caso 1 o il caso 2 e SOLO in quest'ultima ipotesi sarà necessario procedere alla fase 2 "analisi dettagliata".

242D) con la presente, desidero richiedere alcuni chiarimenti in merito al bando in oggetto.

1. Una società che ha la stessa ragione sociale ma due unità produttive distinte può presentare domanda per entrambe le strutture?
2. La relazione tecnica deve essere obbligatoriamente corredata da tutti i documenti elencati nel bando, anche nel caso in cui alcuni di essi non siano previsti per il tipo di intervento per cui si sta richiedendo il contributo?

242R): punto 1) Si conferma che ciascuna impresa potrà presentare al massimo 2 domande, a pena di inammissibilità delle domande precedenti alle ultime 2 nelle quali lo stesso beneficiario è presente, fermo restando il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità del bando.

Punto 2) Nella relazione tecnica di cui all'Allegato 1H vengono richiesti laddove specificato documenti distinti per ogni intervento, laddove non viene specificato i documenti da caricare sono comuni a tutti gli interventi.

243D) Un progetto dell'impianto può essere fatto anche da più tecnici?

243R): Si conferma che i tecnici possono essere molteplici e dovranno essere indicati tutti nell'allegato 1H sezione 1 specificando il proprio ruolo nel progetto. Si precisa altresì che ogni tecnico abilitato alla libera professione dovrà necessariamente firmare e timbrare documenti di propria competenza

244D): aumentando il valore della potenza impegnata prima della presentazione del bando si potrebbe ovviare al problema, in sostanza era questa la mia domanda alla quale non trovo ancora risposta,

244R) Alla sezione 3 dell'Allegato 1H vengono richiesti di allegare nel triennio precedente 3 bollette di energia elettrica per cui non è possibile fare un aumento di potenza prima della domanda perché l'impianto deve essere dimensionato con lo stato di fatto ante intervento

245D) Sto redigendo la documentazione per la domanda di accesso al contributo "Programma regionale Fesr 2021-2027 - Immobili sedi di imprese o Rsa: contributi per l'efficientamento energetico" per una attività di estetista da aprire in Chianciano Terme, Viale Roma, in un immobile al piano terreno di un edificio esistente, costruito negli anni 80, già dotato di impianto di riscaldamento ed in precedenza già utilizzato da diverse altre attività commerciali ed artigianali.

La società che gestirà l'attività di estetista è una SRL composta al 100% da giovane imprenditoria femminile.

La particolarità del caso è che è l'immobile, che è stato acquistato dalle mie clienti nel corso del 2024, risultava non più utilizzato da diversi anni e quindi non abbiamo la disponibilità di nessuna bolletta elettrica o del gas metano.

Le clienti stanno effettuando lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico, togliendo la caldaia a metano ed i termosifoni ed installando pompe di calore per la climatizzazione e per l'acs, cambiando infissi esterni e sostituendo ombreggianti, ed hanno quindi alcuni dei requisiti per poter partecipare al bando, ma non avendo nella loro disponibilità le bollette degli ultimi tre anni, che mi pare che siano un documento essenziale ai fini della domanda. Mi chiedo come comportarmi in questo frangente per sopperire alla mancanza delle bollette elettriche.

245R): L'unità produttiva locale o sede operativa oggetto di intervento deve possedere, al momento della presentazione della domanda, tutte le seguenti caratteristiche come risultante dalla relazione tecnica di progetto di cui all'Allegato 1H, pena la non ammissibilità del progetto:

- a) essere localizzata all'interno del territorio regionale;
- b) essere regolarmente accatastata e possedere la conformità catastale ed urbanistica in coerenza con l'art 9 bis c.1.bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- c) essere esistente, utilizzata e dotata di contatore elettrico e/o del gas o di altro combustibile;
- d) essere dotata di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva definito secondo il D.Lgs 48/2020 e funzionante;

e) essere adibita a esercitare l'attività economica codice ATECO di cui al paragrafo 4.1.1.

L'impianto di climatizzazione esistente al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente accatastato sul Sistema Informativo Energetico Regionale Toscana SIERT – CIT e dotato di libretto di impianto di cui al D.M. 10/02/2014 e s.m.i con regolari rapporti di controllo dell'efficienza energetica di cui al DPR 74/13 art.8 aggiornati alla data di presentazione della domanda.

Nella fattispecie l'immobile non presenta le caratteristiche di ammissibilità al bando per i punti sopra citati

246D):Vi scriviamo un'informazione in merito al punteggio ottenibile da "criterio di valutazione 1" alla sezione 7.1 dell'allegato 1H. Il criterio per l'ottenimento del punteggio di questo punto deriva da "incremento % di energia primaria globale QR", questo valore è pari al QR riportato all'interno della sezione 4.5, oppure deve essere calcolato riducendo il valore precedente con la "quota energia rinnovabile ante intervento" riportata all'interno della sezione 3.1.5.2.2?

246R): L'indicatore di cui al criterio di valutazione 1 "Incremento in % di energia primaria rinnovabile QR" è dato dalla formula $QR = Q_{rpost}(\%) - Q_{rante}(\%)$ dove $Q_{rante}(\%)$ fa riferimento alla tabella di cui all'Allegato 1H 3.1.5.2.2; mentre $Q_{rpost}(\%)$ fa riferimento alla tabella 4.5.1 colonna D dell'Allegato 1H

247D): se il costo del preventivo riporta un costo inferiore rispetto ai costi del prezzo della Regione Toscana nel piano finanziario andranno inseriti gli importi del preventivo.

I preventivi firmati dall'impresa esecutrice/fornitore sulla base del computo metrico estimativo (che non costituiscono impegno giuridicamente vincolante quindi non ancora accettati dal soggetto richiedente) con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), data validità, tempi di consegna e la sede operativa oggetto dell'intervento

247R): Si conferma che il costo "Ci" di cui alla Sezione 4.9 "Analisi costi/benefici" è desumibile dal computo metrico estimativo redatto in conformità al Prezzario dei Lavori della Regione Toscana timbrato e firmato da un tecnico abilitato, suddiviso per ogni intervento (o sub intervento dove previsto) e comprendente le singole lavorazioni, le quantità, il costo unitario e totale nonché il costo della manodopera.

Per quanto riguarda invece la Sezione 5.1 "Costo del Progetto" gli importi in € da inserire nell'apposita tabella sono quelli relativi ai preventivi e suddivisi nelle varie sottovoci richieste (manodopera edile, impiantistica, amianto e spese tecniche); per quanto riguarda invece i riferimenti delle lavorazioni devono essere indicati sia quelli del preventivo sia quelli del computo metrico estimativo quest'ultimo di cui alla sezione 4.9.

Si precisa che i preventivi devono contenere gli importi di fornitura e posa in opera di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento a regola d'arte e quindi almeno le sottovoci riportate nel Piano finanziario di cui alla sezione 5.1 dell'Allegato 1H laddove previste

248D) con riferimento al bando in oggetto, desideriamo sottoporre il seguente quesito:

Un'impresa è proprietaria di due immobili adiacenti, ciascuno dotato di un proprio punto di connessione alla rete elettrica (POD).

L'impresa intende realizzare due impianti fotovoltaici, entrambi dimensionati per l'autoconsumo, uno per ciascun POD.

L'impresa intende realizzare entrambi gli impianti sulla porzione di tetto dell'immobile denominato "Ciolini". Tale scelta è motivata da vincoli strutturali, in quanto sull'altro immobile è presente un tubo non removibile e l'altezza inferiore di circa 2 metri ne limita la fattibilità tecnica. Si precisa, inoltre, che esiste un solo impianto di climatizzazione, regolarmente accatastato al SIERT, situato nell'immobile "Ciolini", che climatizza entrambi gli edifici. Alla luce di quanto sopra, riteniamo che il progetto sia conforme ai requisiti del bando e che sia possibile procedere con la presentazione di due distinte domande. È corretta la nostra interpretazione?

248R): si prospettano due possibilità alternative fra di loro:

1) Presentare 2 domande una per ogni POD fermo restando il rispetto, per ciascun edificio, di tutti i criteri di ammissibilità del bando. Qualora l'impianto di riscaldamento sia centralizzato è possibile darne evidenza dimostrando che il generatore accatastato sull'apposito portale regionale è collegato ai due edifici (riferimenti catastali di entrambe le sedi operative). Si precisa che gli interventi dovranno essere realizzati all'interno degli edifici o sugli stessi ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

2) Presentare una sola domanda considerando le due sedi operative seppur con proprio POD un unico edificio qualora venga dimostrato che le due sedi siano collegate direttamente tra di loro tramite aperture etc e che le due forniture di energia elettrica abbiano lo stesso periodo temporale (ultimo triennio); sarà possibile quindi presentare due impianti distinti uno per ogni POD da installarsi sull'edificio ovvero nelle aree di pertinenza e di immediata disponibilità dell'immobile, pena la non ammissibilità degli stessi.

